

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

111° RESOCONTO

SEDUTE DI MERCOLEDÌ 20 FEBBRAIO 2002

I N D I C E

Commissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali.....	Pag. 10
2 ^a - Giustizia	» 84
4 ^a - Difesa	» 89
5 ^a - Bilancio.....	» 92
6 ^a - Finanze e tesoro	» 94
7 ^a - Istruzione.....	» 103
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni.....	» 111
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	» 113
10 ^a - Industria.....	» 114
11 ^a - Lavoro.....	» 117
12 ^a - Igiene e sanità.....	» 133
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	» 162

Commissioni congiunte

5 ^a (Bilancio-Senato) e V (Bilancio-Camera).....	Pag. 8
---	--------

Commissione straordinaria

Diritti umani.....	Pag. 172
--------------------	----------

Giunte

Affari Comunità europee	Pag. 177
Elezioni e immunità parlamentari	» 3

Organismi bicamerali

RAI-TV	Pag. 181
Commissione controllo enti previdenza e assistenza sociale	» 184
Infanzia.....	» 186

Sottocommissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali - Pareri.....	Pag. 188
2 ^a - Giustizia - Pareri	» 190
6 ^a - Finanze e tesoro - Pareri.....	» 191
10 ^a - Industria - Pareri	» 192

CONVOCAZIONI	Pag. 193
--------------------	----------

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

MERCOLEDÌ 20 FEBBRAIO 2002

16ª Seduta

Presidenza del Presidente
CREMA

indi del Vice Presidente
PIROVANO

indi del Presidente
CREMA

La seduta inizia alle ore 14,35.

SUI LAVORI DELLA GIUNTA

Proposta di indagine conoscitiva sul sistema delle immunità parlamentari

Il PRESIDENTE avverte di aver sottoposto al Presidente del Senato l'ipotesi di approfondire alcune tematiche in materia di immunità parlamentari, prospettando una serie di esigenze di documentazione e l'opportunità di svolgere alcune visite all'estero, in sintonia del resto con quanto già deciso dalla Giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera dei deputati. Secondo la prassi consolidata, le eventuali missioni all'estero saranno effettuate da delegazioni della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari del Senato in una composizione alquanto ristretta.

Dopo interventi dei senatori FASSONE e D'ONOFRIO, la Giunta approva quindi la proposta del Presidente, riguardante lo svolgimento di un'indagine conoscitiva sul sistema delle immunità parlamentari.

VERIFICA DEI POTERI

Regione Toscana

Il PRESIDENTE ricorda che il senatore Antonio Battaglia, relatore per la Regione Toscana, ha riferito sulla situazione elettorale della pre-

detta Regione nella seduta del 24 ottobre 2001, proponendo di procedere alla contestazione dell'elezione del senatore Malentacchi, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del Regolamento per la verifica dei poteri del Senato, dal momento che gli accertamenti effettuati in sede di controllo generale preliminare hanno riscontrato la fondatezza dei rilievi contenuti nel ricorso presentato dal candidato Ulivi.

Il senatore Antonio BATTAGLIA, relatore per la Regione Toscana, riferisce sulla situazione elettorale della Regione, ricordando il contenuto del ricorso proposto dal candidato nel collegio n. 5 per la lista Casa delle Libertà, signor Roberto Ulivi, che ha per oggetto l'attribuzione del seggio nella quota proporzionale al gruppo Rifondazione Comunista e la conseguente proclamazione del senatore Malentacchi, segnalando alcune anomalie nei risultati elettorali.

Il relatore fa presente che ricorso identico a quello presentato dal candidato Roberto Ulivi è stato presentato dal cittadino elettore nel Collegio 5 della Regione Toscana, signor Giacomo Rossi.

Il signor Roberto Ulivi, candidato nel Collegio 5 della Regione Toscana per la lista Casa delle Libertà, successivamente alla chiusura dei seggi ed all'esito dello scrutinio operato dalle singole sezioni, rilevava, dai dati divulgati dal Ministero dell'Interno, di essere risultato ultimo degli eletti per la lista Casa delle Libertà nel recupero proporzionale.

Successivamente l'Ufficio elettorale regionale presso la Corte d'Appello di Firenze proclamava eletto in luogo del ricorrente il senatore Giorgio Malentacchi, appartenente alla lista Rifondazione Comunista, in quanto l'Ufficio elettorale regionale sulla base dei dati pervenuti dai singoli Uffici elettorali circoscrizionali diminuiva di 660 voti la cifra elettorale della Lista Casa delle Libertà.

Il ricorrente ha indicato alcune sezioni nelle quali si sarebbero verificate irregolarità che hanno determinato la diminuzione della cifra elettorale della lista Casa delle Libertà.

Nella sezione 12 del Comune di Pescia (Collegio 6), dalla comunicazione effettuata dall'Ufficio elettorale del Comune, il candidato della lista Casa delle Libertà risultava aver conseguito 380 voti; dall'esame del verbale della medesima sezione depositato presso l'Ufficio elettorale circoscrizionale risultavano invece 38 voti, dato sicuramente trascritto omettendo lo «0» finale (con una differenza di 342 voti).

Nella sezione n. 5 del Comune di Altopascio (Collegio 6), dalla comunicazione inviata dal Presidente di seggio alla Prefettura di Lucca, il candidato della Casa delle Libertà risultava aver conseguito 215 voti; dal verbale delle operazioni dell'Ufficio elettorale sezionale risultava una pressoché totale inversione dei voti riportati dai singoli candidati, per cui al candidato della Casa delle Libertà venivano attribuiti 10 voti anziché 215 (con una differenza di 205 voti).

Dal momento che gli accertamenti effettuati in sede di controllo generale preliminare hanno confermato la fondatezza dei rilievi riguardanti

le predette due sezioni, ha proposto alla Giunta di deliberare la contestazione dell'elezione del senatore Malentacchi.

Si apre quindi una discussione, nel corso della quale prendono la parola i senatori Tommaso SODANO, CONSOLO, PETERLINI, MANZIONE, D'ONOFRIO, ZICCONI e FASSONE.

Il relatore Antonio BATTAGLIA ribadisce l'esigenza di procedere alla verifica dei risultati elettorali in termini «ragionevoli», tenendo conto delle caratteristiche di organo sostanzialmente di «giustizia» che possiede la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari del Senato. Comunque sia, proprio al fine di agevolare il buon andamento dei lavori della Giunta stessa, accede alla richiesta di formulare la proposta – con riferimento ai ricorsi del candidato Ulivi e dell'elettore Giacomo Rossi – di accertare in tempi rapidi l'esatta situazione dei voti conseguiti dai candidati nelle due sezioni in precedenza citate, interessate dai ricordati errori di trascrizione.

La Giunta quindi – accogliendo la proposta da ultimo formulata dal relatore – delibera a maggioranza di procedere ad un supplemento di indagini per la puntuale verifica dei risultati delle sezioni n. 12 del Comune di Pescia e n. 5 del Comune di Altopascio (Collegio 6) mediante la revisione delle schede delle predette sezioni.

Regione Emilia-Romagna

Il PRESIDENTE comunica che l'esame della situazione elettorale della Regione Emilia-Romagna è iniziato nella seduta del 21 novembre 2001 e proseguito nella seduta del 30 gennaio 2002.

Il relatore FRAU ricorda che nella seduta del 21 novembre 2001 la Giunta ha assunto alcune determinazioni concernenti la revisione delle schede riguardanti la sezione n. 5 del Comune di Lama Mocogno e della sezione n. 25 del Comune di Sassuolo. I relativi plichi contenenti le schede valide sono stati poi inviati in data 29 novembre 2001 dai competenti uffici di cancelleria del Tribunale di Modena, ai sensi dell'articolo 72, quinto comma, del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361.

Il Comitato per la revisione delle schede riguardanti la Regione Emilia-Romagna – nominato dal Presidente, ai sensi dell'articolo 12, comma 4, del Regolamento per la verifica dei poteri, nella citata seduta del 21 novembre 2001 e composto dai senatori Frau (relatore e coordinatore), Consolo, D'Onofrio, Manzione e Turroni – si è poi riunito quattro volte, in data 13 dicembre 2001, 23 gennaio, 5 e 6 febbraio 2002.

A seguito di alcune problematiche circa l'esatta interpretazione della deliberazione assunta dalla Giunta, emerse nell'ambito della riunione del Comitato del 23 gennaio 2002, si è svolto al riguardo, nella seduta della

Giunta del 30 gennaio 2002, un dibattito a conclusione del quale il Presidente aveva precisato che – al termine dell'attività del Comitato – il relatore avrebbe riferito gli esiti del lavoro istruttorio alla Giunta, ai fini delle conseguenti determinazioni.

L'attività di revisione delle schede effettuata dal Comitato ha confermato l'esattezza dei voti risultanti dai verbali, poi verificati anche sulla tabella di scrutinio, relativi alle due sezioni citate; voti che, come noto, sono stati poi trascritti in modo erroneo sul verbale circoscrizionale.

Pertanto i dati così verificati dei voti ottenuti dal candidato Morselli nelle due sezioni citate fanno salire la sua cifra individuale a 35,78 (anziché 35,63), mentre la cifra del candidato Magri resta pari a 35,74.

Risulta pertanto confermata l'inversione della graduatoria tra i due candidati, per cui al candidato Magri occorrerebbero 110 voti validi in più per sopravanzare nuovamente in graduatoria il candidato Morselli.

Nell'ambito delle osservazioni presentate dal resistente Magri, sembrano essere stati segnalati elementi per lo più generici – come ad esempio il fatto che le circa 2400 schede nulle, secondo quanto riferito da scrutatori e da rappresentanti di lista, deriverebbero in buona parte da un'erronea interpretazione della nullità per «doppio segno» – e comunque non sembrano essere state indicate complessivamente anomalie di una tale precisione e consistenza da poter far ragionevolmente ritenere utile un proseguimento di indagine preventiva, potendosi comunque verificare ogni ulteriore elemento in sede contenziosa.

Pertanto, in mancanza di ulteriori elementi nuovi e sulla base del mandato ricevuto dalla Giunta, il relatore, pur essendo disponibile ad ogni indicazione o disposizione della Giunta stessa ed in carenza di ciò, propone – ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del Regolamento per la verifica dei poteri – la contestazione dell'elezione del senatore Magri. Sulla base dell'articolo 14, comma 1, del medesimo Regolamento, sarà poi cura del Presidente della Giunta, d'intesa con il Presidente del Senato, di fissare il giorno e l'ora per la seduta pubblica riguardante l'elezione eventualmente dichiarata contestata.

Si apre un dibattito nel corso del quale prendono la parola i senatori D'ONOFRIO, CONSOLO, PIROVANO, MANZIONE, PETERLINI, Tommaso SODANO, Antonio BATTAGLIA e il relatore FRAU.

Dopo che il PRESIDENTE ha fornito alcuni chiarimenti procedurali, preannunciando che porrà in votazione la proposta del relatore, intervengono per dichiarazione di voto i senatori ZICCONI, D'ONOFRIO, PETERLINI, PIROVANO, CONSOLO, MARITATI, CAVALLARO, Tommaso SODANO e TURRONI.

La Giunta quindi – accogliendo la proposta formulata in tal senso dal relatore con riferimento al ricorso presentato dal candidato Morselli – delibera a maggioranza di dichiarare contestata l'elezione del senatore Ma-

gri, proclamato dall'Ufficio elettorale regionale della Emilia-Romagna nell'ambito del Gruppo 4 (Casa delle Libertà).

NOMINA DEL COMITATO PER LA REVISIONE DELLE SCHEDE RIGUARDANTI LA REGIONE TOSCANA

Ai sensi dell'articolo 12, comma 4, del Regolamento per la verifica dei poteri, il PRESIDENTE chiama a far parte del Comitato per la revisione delle schede riguardanti la Regione Toscana i senatori Antonio Battaglia, relatore per la medesima Regione, Cherchi, Chiusoli, Scarabosio e Tommaso Sodano.

Comunica altresì che procederà quanto prima a richiedere agli uffici di cancelleria del competente Tribunale, ai sensi dell'articolo 72, quinto comma, del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, l'invio dei plichi contenenti le schede valide riguardanti le sezioni n. 12 del Comune di Pescia e n. 5 del Comune di Altopascio (Collegio 6), con riferimento alle elezioni del Senato della Repubblica del 13 maggio 2001.

La seduta termina alle ore 16,30.

COMMISSIONI CONGIUNTE

5^a (Programmazione economica, bilancio)

del Senato della Repubblica

con la

V (Bilancio, tesoro e programmazione)

della Camera dei deputati

MERCOLEDÌ 20 FEBBRAIO 2002

13^a Seduta congiunta

Presidenza del Presidente della 5^a Commissione del Senato
AZZOLLINI

Interviene il Ministro dell'economia e delle finanze Tremonti e il sottosegretario di Stato per lo stesso Dicastero Vegas.

La seduta inizia alle ore 14,35.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente AZZOLLINI avverte che è stata avanzata richiesta, ai sensi dell'articolo 33 del Regolamento del Senato, di attivazione dell'impianto audiovisivo, in modo da consentire la speciale forma di pubblicità della seduta ivi prevista ed avverte che, ove concordino le Commissioni congiunte, il Presidente del Senato ha già preannunciato il proprio assenso.

Le Commissioni si esprimono favorevolmente e, di conseguenza, tale forma di pubblicità viene adottata per il prosieguo dei lavori.

Il presidente AZZOLLINI avverte altresì che la pubblicità della seduta odierna è assicurata anche attraverso il resoconto stenografico a pubblicazione immediata.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione, ai sensi dell'articolo 46, comma 1, del Regolamento del Senato e dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento della Camera dei deputati, del ministro dell'economia e delle finanze, onorevole Giulio Tremonti, e del sottosegretario di Stato per lo stesso Dicastero, senatore Giuseppe Vegas, sulle prospettive di riordino degli strumenti normativi della manovra di bilancio

Dopo un breve indirizzo di saluto del presidente AZZOLLINI, prendono la parola il ministro TREMONTI e il sottosegretario di Stato VEGAS, che svolgono interventi sul tema oggetto dell'audizione.

Il presidente AZZOLLINI avverte che il dibattito conseguente agli interventi dei rappresentanti del Governo potrà aver luogo a partire da una successiva seduta da convocarsi per la prossima settimana.

Il seguito dell'audizione viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,05.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MERCLEDÌ 20 FEBBRAIO 2002

102^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

PASTORE

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Saporito.

La seduta inizia alle ore 8,40.

IN SEDE REFERENTE

(1052) Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato, approvato dalla Camera dei deputati

(179) EUFEMI. – *Istituzione di un'area separata per la vicedirigenza nella pubblica amministrazione*

(185) BASSANINI e AMATO. – *Norme dirette a favorire lo scambio di esperienze amministrative e l'interazione tra pubblico e privato per i dirigenti delle pubbliche amministrazioni*

(273) EUFEMI ed altri. – *Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di attribuzioni e competenze della qualifica unica di vice dirigente nelle Amministrazioni dello Stato*

(728) Luigi CARUSO. – *Istituzione di un'area separata per la vicedirigenza nella pubblica amministrazione*

(1011) BASSANINI ed altri. – *Norme in materia di riordino della dirigenza statale*
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana del 12 febbraio.

Si procede all'illustrazione degli emendamenti agli articoli 1, 2 e 3 del disegno di legge n. 1052, aggiunto come testo base.

Il senatore EUFEMI dà per illustrato l'emendamento 1.1. Con riguardo all'emendamento 3.2, evidenzia l'opportunità di prevedere che la

verifica dei risultati conseguiti dai dirigenti di livello non generale non sia svolta prima di un anno dall'affidamento dell'incarico.

Il sottosegretario SAPORITO riferisce sugli emendamenti presentati dal Governo all'articolo 3. Si sofferma, in particolare, sull'emendamento 3.12, sostitutivo del comma 5, che recupera il meccanismo del corso-concorso selettivo di formazione presso la Scuola superiore della Pubblica Amministrazione, e sull'emendamento 3.11, volto a prevedere che gli incarichi di dirigente di livello generale cessino dopo sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge e che durante tale periodo possa esercitarsi esclusivamente l'attività di ordinaria amministrazione.

Il senatore BASSANINI, illustrando gli emendamenti presentati dalla sua parte politica, ricorda che la disciplina della dirigenza è stata innovata nella passata legislatura con l'introduzione, fra l'altro, del criterio di temporaneità degli incarichi, al fine di attuare il principio di responsabilità e autonomia dei dirigenti in base ai risultati da essi conseguiti. È stato escluso, invece, per la generalità degli incarichi dirigenziali, un regime strettamente fiduciario rispetto al vertice politico.

Gli emendamenti all'articolo 3 confermano l'orientamento di collegare il mantenimento o la rimozione degli incarichi di entrambe le fasce dirigenziali ai risultati conseguiti sulla base delle direttive impartite dall'autorità politica e la piena contrattualizzazione del rapporto d'impiego.

Ricorda che il protocollo d'intesa fra Governo e sindacati del pubblico impiego, recentemente siglato, ha ribadito la distinzione fra contrattazione e legislazione e lo stesso Governo si è impegnato ad apportare le opportune modifiche al disegno di legge sulla dirigenza. Mentre è possibile rafforzare i meccanismi di controllo interno, è del tutto inopportuno tornare indietro rispetto alla privatizzazione del rapporto di impiego dei dirigenti, una scelta condivisa a suo tempo dalle stesse Organizzazioni sindacali. In tale logica esprime un giudizio fortemente critico nei confronti delle disposizioni che prevedono la decadenza dei contratti in corso.

Il PRESIDENTE invita quindi il relatore e il rappresentante del Governo ad esprimersi sugli emendamenti riferiti agli articoli 1 e 2.

Il relatore MALAN si rimette al Governo sugli emendamenti 1.1 e 1.3 e propone di accantonare l'emendamento 2.0.1, ritenendo più opportuno trattarlo in sede di esame degli emendamenti all'articolo 7. Sui rimanenti emendamenti agli articoli 1 e 2 esprime un parere contrario.

Il sottosegretario SAPORITO invita i presentatori a ritirare gli emendamenti 1.1 e 1.3. Esprime inoltre un parere conforme a quello del relatore sui rimanenti emendamenti agli articoli 1 e 2.

Quanto alle osservazioni del senatore Bassanini circa la mancata coerenza degli emendamenti del Governo con l'accordo intervenuto, osserva che le Organizzazioni sindacali del pubblico impiego hanno insistito so-

prattutto sulla richiesta di affidare alla contrattazione tutto il settore della vicedirigenza, nonché sulla proposta recepita nell'emendamento 3.2, precedentemente illustrato dal senatore Eufemi. Assicura, inoltre, che il Governo sta provvedendo ad apportare le necessarie modifiche anche ad altre iniziative legislative all'esame del Parlamento, coerentemente con quanto convenuto.

I senatori EUFEMI e MAFFIOLI accolgono l'invito del relatore e del Governo a ritirare, rispettivamente, gli emendamenti 1.1 e 1.3.

Il senatore BASSANINI, dichiarandosi insoddisfatto delle spiegazioni fornite dal rappresentante del Governo, preannuncia la richiesta di procedere all'audizione dei rappresentanti delle Organizzazioni sindacali, con riguardo alla compatibilità delle disposizioni del disegno di legge in esame con il protocollo d'intesa suddetto.

Il presidente PASTORE precisa che la richiesta del senatore Bassanini potrà essere posta all'attenzione dell'Ufficio di Presidenza ed avverte che non è possibile procedere alla votazione degli emendamenti in esame in mancanza del parere della 5^a Commissione permanente. Tale impedimento, tuttavia, non sussiste per l'emendamento 2.2, soppressivo dell'articolo 2.

L'emendamento 2.2, fatto proprio dal senatore KOFLER in assenza del proponente, viene pertanto posto in votazione ed è respinto. La Commissione conviene, inoltre, di accantonare l'emendamento 2.0.1.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,20.

103^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
PASTORE

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione Bossi. Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Brancher.

La seduta inizia alle ore 14,55.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente PASTORE rammenta il regime di pubblicità dei lavori già adottato nelle precedenti audizioni dell'indagine conoscitiva sulla riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione, mediante trasmissione audiovisiva a circuito interno, che propone di estendere a quella che sta per iniziare, avendo acquisito in proposito il consenso preventivo del Presidente del Senato.

La Commissione consente.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sugli effetti nell'ordinamento delle revisioni del Titolo V della Parte II della Costituzione: audizione del Ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione

Prosegue l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta di ieri.

Dopo una breve introduzione del presidente PASTORE, il ministro BOSSI svolge le proprie considerazioni sui temi oggetto dell'indagine.

Seguono gli interventi dei senatori BASSANINI, VALDITARA, VITALI, MANZELLA e della senatrice IOANNUCCI.

Replica il ministro BOSSI e il presidente PASTORE, infine, dichiara conclusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,40.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1052**Art. 1.****1.1**

EUFEMI

1.3

MAFFIOLI

Al comma 1, prima delle parole «e le Agenzie», inserire le seguenti: «l'Agenzia per la rappresentanza delle Pubbliche Amministrazioni (ARAN)».

1.0.3

BASSANINI, VILLONE, DENTAMARO, VITALI

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Norme in materia di funzioni e responsabilità dei dirigenti)

1. L'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, è sostituito dal seguente:

«2. Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, mediante poteri di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo; essi sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati. Ai dirigenti, ai fini dell'esercizio di autonomi poteri di spesa, è assegnata annualmente, in relazione a quanto previsto dal decreto legislativo 7 agosto 1997, n.279, una quota parte del bi-

lancio dell'amministrazione, corrispondente all'ambito delle competenze e delle responsabilità loro attribuite».

1.0.2

BASSANINI, VILLONE, DENTAMARO, VITALI

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Norme in materia di indirizzo politico amministrativo)

1. Il comma 3 dell'articolo 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, è sostituito dal seguente:

«3. Il Ministro non può revocare, riformare, riservare o avocare a sé o altrimenti adottare provvedimenti o altri atti di competenza dei dirigenti. In caso di inerzia o ritardo il Ministro può fissare un termine perentorio entro il quale il dirigente deve adottare i propri atti o provvedimenti. Qualora il perdurare dell'inerzia o del ritardo, ovvero il verificarsi di gravi inosservanze delle direttive generali da parte del dirigente competente, determinino o rischino di produrre un pregiudizio per l'interesse pubblico, il Ministro nomina, previa contestazione, un commissario *ad acta*, dandone comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri; nei casi di estrema urgenza, si può prescindere dalla contestazione. Resta salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, lettera p), della legge 23 agosto 1988, n. 400. Resta altresì salvo quanto previsto dall'articolo 6 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni ed integrazioni, e dall'articolo 10 del relativo regolamento emanato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635».

1.0.1

BASSANINI, VILLONE, DENTAMARO, VITALI

*Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:***«Art. 1-bis.***(Norme in materia di qualifica dirigenziale)*

1. Il comma 1 dell'articolo 15 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, è sostituito dal seguente:

"1. Nelle amministrazioni pubbliche di cui al presente capo la dirigenza è ordinata in un'unica qualifica, articolata nelle due fasce del ruolo unico di cui all'articolo 23. Restano salve le particolari disposizioni concernenti la carriera diplomatica e prefettizia e le carriere delle Forze di polizia e delle Forze armate".

2. È abrogato il comma 4 dell'articolo 15 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».

Art. 2.**2.2**

SALZANO

*Sopprimere l'articolo.***2.3**

SALZANO

Al comma 1, alinea, sostituire la cifra: «17» con l'altra: «16».

2.0.1

RUVOLO

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

Dopo l'articolo 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è inserito il seguente:

"Art. 17-bis. - (*Vicedirigenza*). – 1. La contrattazione collettiva del comparto ministeri disciplina l'istituzione di un'apposita area della vicedirigenza nella quale è ricompreso il personale laureato appartenente alle posizioni C2 e C3, che abbia maturato complessivamente cinque anni di anzianità in dette posizioni o nelle corrispondenti qualifiche VIII e IX del precedente ordinamento e che abbia svolto funzioni delegate dai dirigenti. In sede di prima applicazione la disposizione di cui al presente comma si estende al personale non laureato che, in possesso degli altri requisiti richiesti, sia risultato vincitore di concorsi pubblici per l'accesso alla ex carriera direttiva. I dirigenti possono delegare ai vicedirigenti parte delle competenze di cui all'articolo 17.

2. La contrattazione collettiva di comparto delle altre amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, regola l'area della vicedirigenza nella quale è ricompreso il personale laureato e, in sede di prima applicazione, quello in possesso del diploma di scuola media superiore titolare di posizione organizzativa di cui al corrispondente CCNL delle amministrazioni di appartenenza, inquadrato nelle posizioni equivalenti a C2 e C3 del comparto ministeri e che abbia maturato complessivamente l'anzianità di cui al comma 1. L'equivalenza delle posizioni è definita con decreto del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Restano salve le competenze delle regioni e degli enti locali secondo quanto stabilito dall'articolo 27.

3. L'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è definita in sede di contrattazione collettiva sulla base di un atto di indirizzo del Ministro per la funzione pubblica all'ARAN ad iniziare dal periodo contrattuale successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge"».

Art. 3.**3.94**

BASSANINI, VILLONE, DENTAMARO, VITALI

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) il comma 1 è sostituito dai seguenti:

"1. Per il conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale, e per il passaggio ad incarichi di funzioni dirigenziali diverse, si tiene conto:

a) delle attitudini, del livello di competenza e delle capacità professionali del singolo dirigente, in riferimento alle posizioni organizzative precedentemente ricoperte ed ai risultati già conseguiti e valutati;

b) della complessità della struttura interessata e del grado di responsabilità connesso alla relativa conduzione;

c) della natura e delle caratteristiche degli obiettivi prefissati e dei programmi da realizzare;

d) dell'applicazione, di norma, del criterio della rotazione negli incarichi, finalizzata a garantire la più efficace ed efficiente utilizzazione delle risorse, in relazione alle modificazioni degli assetti funzionali ed organizzativi delle amministrazioni, ed a favorire lo sviluppo della professionalità dei dirigenti.

1-bis. Al conferimento degli incarichi ed al passaggio ad incarichi diversi non si applica l'articolo 2103 del codice civile"».

3.67

OGNIBENE

Al comma 1, lettera a), capoverso, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «In sede di prima applicazione, i funzionari che siano risultati idonei a concorsi per la qualifica di dirigente, i quali si trovino tuttora in ruolo presso la stessa amministrazione, sono inquadrati nei ruoli dirigenziali, con decorrenza giuridica dalla data di entrata in vigore della presente legge».

3.46

TURRONI

Al comma 1, lettera a), capoverso, sopprimere l'ultimo periodo.

3.31

MAGNALBÒ

Al comma 1, lettera a), capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ferma restando l'utilizzazione del dirigente in mansioni e/o funzioni conformi alla qualifica».

3.93

BASSANINI, VILLONE, DENTAMARO, VITALI

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Tutti gli incarichi di funzione dirigenziale nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, sono conferiti a tempo determinato, previa definizione da parte dell'organo competente dei relativi criteri di attribuzione. Con contratto individuale vengono definiti l'oggetto e la durata dell'incarico, si stabiliscono i programmi da realizzare e gli obiettivi da conseguire, si indicano le risorse umane, finanziarie e strumentali che vengono messe a disposizione del dirigente ai fini dell'adempimento dei compiti assegnatigli, e che sono consensualmente riviste ed adeguate in corrispondenza delle previsioni contenute negli atti di indirizzo del Ministro che intervengano nel corso del rapporto, si specificano le prestazioni professionali e si determina il relativo trattamento economico, che ha carattere onnicomprensivo, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 24; con il successivo atto di conferimento dell'incarico, quando questo abbia ad oggetto la direzione di uffici, viene individuata la struttura la cui titolarità è attribuita al dirigente. Entro tre mesi dalla scadenza naturale degli incarichi, le amministrazioni interessate effettuano, con le procedure di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.286, e tenendo conto di quanto previsto dai contratti collettivi, una valutazione complessiva dell'attività svolta dal dirigente nell'espletamento dell'incarico, ai fini dell'eventuale conferma o dell'attribuzione di altro incarico almeno equivalente, fatto salvo il caso di espressa valutazione negativa"».

3.73

BASSANINI, VILLONE, DENTAMARO, VITALI

Al comma 1, lettera b), capoverso, sostituire il secondo periodo con i seguenti: «Con l'atto di conferimento dell'incarico ne viene definito l'oggetto e, quando l'incarico riguardi la direzione di uffici, viene individuata la struttura la cui titolarità è attribuita al dirigente. Con contratto indivi-

duale viene precisato il contenuto dell'incarico, ne viene determinata la durata e vengono stabiliti i programmi da realizzare e gli obiettivi da conseguire, indicando le risorse umane, finanziarie e strumentali che vengono messe a disposizione del dirigente ai fini dell'adempimento dei compiti assegnatigli, e che sono consensualmente riviste ed adeguate in corrispondenza delle previsioni contenute negli atti di indirizzo del Ministro che intervengono nel corso del rapporto, si specificano le prestazioni professionali e si determina il relativo trattamento economico, che ha carattere onnicomprensivo, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 24»; *al quinto periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «relativo all'incarico».*

3.47

TURRONI

Al comma 1, lettera b), capoverso, secondo periodo, sostituire le parole da «nonché» fino alla fine del periodo con i seguenti periodi: «Gli incarichi sono attribuiti, nel rispetto del criterio della rotazione degli incarichi e in relazione alle attitudini individuali, alle peculiarità della qualifica rivestita ed alle esigenze di arricchimento della qualificazione professionale, con atto organizzativo interno, tenuto conto delle necessità delle singole strutture e fermo restando il diritto alla conservazione del medesimo trattamento economico goduto nel precedente incarico. Gli incarichi possono essere confermati, revocati, modificati o rinnovati entro novanta giorni dal voto sulla fiducia al Governo. Decorso tale termine, gli incarichi per i quali non si sia provveduto si intendono confermati fino alla loro naturale scadenza».

3.59

DENTAMARO, BATTISTI, PETRINI

Al comma 1, lettera b), capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: «tre anni» con le parole: «cinque anni».

3.7

CUTRUFO

3.18

MAFFIOLI

3.39

TURRONI

Al comma 1, lettera b), capoverso, nel secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: «, per gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e 4, il termine di tre anni e, per gli altri incarichi di funzione dirigenziale,».

3.70

BASSANINI, VILLONE, DENTAMARO, VITALI

Al comma 1, lettera b), capoverso, nel quarto periodo, dopo le parole: «trattamento economico,» inserire le seguenti: «nonché l'oggetto ed i contenuti della prestazione professionale del dirigente,».

3.32

MAGNALBÒ

Al comma 1, lettera b), capoverso, aggiungere il seguente periodo: «In sede di prima applicazione, i funzionari che siano risultati idonei a concorsi per la qualifica di dirigente, i quali si trovino tuttora in servizio presso la stessa amministrazione e nella quale risultino disponibili posti di funzione dirigenziale, sono inquadrati, a domanda, ai sensi della presente legge nei relativi ruoli».

3.74

BASSANINI, VILLONE, DENTAMARO, VITALI

Al comma 1, sostituire la lettera c), con la seguente:

«c) Il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Gli incarichi di segretario generale di ministeri, gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro interno in uffici di livello dirigenziale generale e quelli di livello equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Mini-

stri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia del ruolo unico di cui all'articolo 23. Gli incarichi hanno una durata non inferiore a due anni e non superiore a cinque anni, con facoltà di rinnovo"».

3.75

BASSANINI, VILLONE, DENTAMARO, VITALI

Al comma 1, sostituire la lettera d), con la seguente:

«d) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale sono conferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia del ruolo unico di cui all'articolo 3 o, in misura non superiore al 40 per cento della relativa dotazione, ad altri dirigenti appartenenti al medesimo ruolo unico. Gli incarichi hanno una durata non inferiore a due anni e non superiore a sette anni, con facoltà di rinnovo"».

3.60

DENTAMARO, PETRINI, BATTISTI

Al comma 1, lettera d), capoverso, dopo le parole: «agli altri dirigenti appartenenti ai medesimi ruoli», inserire le seguenti: «vincitori di corso-concorso di accesso alla qualifica dirigenziale presso la Scuola superiore della pubblica amministrazione».

3.16

MAGNALBÒ

Al comma 1, lettera e), dopo il capoverso «4-bis», aggiungere il seguente:

«4-ter. Gli incarichi di vicecapo di Gabinetto sono equiparati a tutti gli effetti a quelli conferiti ai sensi dell'articolo 19, comma 4 del decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165».

3.76

BASSANINI, VILLONE, DENTAMARO, VITALI

Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:

«e-bis) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Gli incarichi di funzione dirigenziale sono conferiti dal dirigente dell'ufficio di livello dirigenziale generale ai dirigenti assegnati al suo ufficio ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c). Gli incarichi hanno una durata non inferiore a tre anni e non superiore a sette anni, con facoltà di rinnovo; gli ordinamenti delle singole amministrazioni individuano gli eventuali incarichi che, in ragione del loro contenuto eminentemente tecnico, possono essere conferiti a tempo indeterminato"».

3.48

TURRONI

Al comma 1, lettera f), sopprimere il comma 5-bis.

3.77

BASSANINI, VILLONE, DENTAMARO, VITALI

Al comma 1, lettera f), nel comma 5-bis, sostituire le parole: «dei ruoli di cui all'articolo 23» con le seguenti: «del ruolo unico di cui all'articolo 23» e le parole: «ai ruoli di cui al medesimo articolo 23» con le seguenti: «al ruolo di cui al medesimo articolo 23».

3.49

TURRONI

Al comma 1, sopprimere la lettera g).

3.78

BASSANINI, VILLONE, DENTAMARO, VITALI

Al comma 1, lettera g), capoverso, nel primo periodo, sostituire le parole: «10 per cento» e «8 per cento» rispettivamente con «8 per cento» e «5 per cento».

3.6

CUTRUFO

3.17

MAFFIOLI

3.27

FALCIER

3.40

TURRONI

Al comma 1, lettera g), capoverso, sostituire il secondo periodo con il seguente: «La durata di tali incarichi, comunque, non può eccedere la durata degli organi del Governo che li hanno conferiti».

3.45

TURRONI

Al comma 1, lettera g), capoverso, nel terzo periodo, dopo le parole: «specializzazione professionale», inserire le seguenti: «anche in uffici presso organi costituzionali».

3.79

BASSANINI, VILLONE, DENTAMARO, VITALI

Al comma 1, lettera g), capoverso, nel terzo periodo, sostituire le parole: «anche presso amministrazioni statali, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza» con le seguenti: «al di fuori delle amministrazioni statali».

3.21

EUFEMI

Al comma 1, lettera g), capoverso, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. In sede di prima applicazione, i funzionari che siano risultati idonei a concorsi per la qualifica di dirigente, i quali si trovino tuttora in servizio presso la stessa amministrazione, sono inquadrati nei relativi ruoli dirigenziali, con decorrenza giuridica dalla data di entrata in vigore della presente legge».

3.80

BASSANINI, VILLONE, DENTAMARO, VITALI

Al comma 1, sostituire la lettera h), con la seguente:

«h) il comma 7 è sostituito dal seguente:

"7. Gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi precedenti sono revocati, oltre che per motivate ragioni organizzative e gestionali, nelle ipotesi di responsabilità dirigenziale disciplinate dall'articolo 21, ovvero nel caso di risoluzione consensuale del contratto individuale di cui al comma 2. La risoluzione consensuale del rapporto di lavoro dei dirigenti è disciplinata dai contratti collettivi"».

3.5

CUTRUFO

3.23

MAFFIOLI

3.28

FALCIER

3.41

TURRONI

Al comma 1, sopprimere la lettera i).

3.81

BASSANINI, VILLONE, DENTAMARO, VITALI

Al comma 1, sostituire la lettera i) con la seguente:

«i) il comma 8 è sostituito dal seguente:

"8. Gli incarichi di funzioni dirigenziali di cui al comma 3 possono essere confermati, revocati, modificati o rinnovati, con atto motivato, entro novanta giorni dal voto di fiducia al Governo. Decorso tale termine, gli incarichi per i quali non si sia provveduto si intendono confermati fino alla loro naturale scadenza"».

3.82

BASSANINI, VILLONE, DENTAMARO, VITALI

Al comma 1, dopo la lettera i), inserire la seguente:

«i-bis) il comma 9 è sostituito dal seguente:

"9. Del conferimento degli incarichi di cui ai commi 3 e 4, e delle determinazioni di cui al comma 9, è data comunicazione al Senato della Repubblica ed alla Camera dei Deputati, allegando una scheda relativa ai titoli ed alle esperienze professionali dei soggetti prescelti. Le competenti commissioni parlamentari entro dieci giorni dalla comunicazione, ove lo richieda un terzo dei loro componenti, invitano le persone designate

agli incarichi a partecipare ad una seduta pubblica, nel corso della quale si procede all'esame delle loro competenze ed esperienze professionali; le commissioni parlamentari possono, altresì, invitare i Ministri competenti a riferire in ordine alle ragioni poste a base delle determinazioni di cui al comma 9"».

3.51

TURRONI

Al comma 1, sopprimere la lettera l).

3.83

BASSANINI, VILLONE, DENTAMARO, VITALI

Al comma 1, sostituire la lettera l) con la seguente:

«l) il comma 10 è sostituito dal seguente:

"10. Ai dirigenti appartenenti al ruolo unico di cui articolo 23 in alternativa alla titolarità di uffici dirigenziali possono essere affidate, con le medesime procedure di cui ai commi precedenti, incarichi relativi a funzioni ispettive, di consulenza, progettazione, studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti dall'ordinamento, ivi compresi quelli presso i collegi di revisione degli enti pubblici in rappresentanza di amministrazioni ministeriali. Le modalità di utilizzazione dei dirigenti ai quali non siano stati conferiti o siano comunque rimasti privi di incarichi sono stabilite con il regolamento di cui all'articolo 23, comma 3"».

3.33

MAGNALBÒ

Al comma 1, sostituire la lettera l) con la seguente:

«l) il comma 10 è sostituito dal seguente:

"10. I dirigenti ai quali, successivamente alla mancata conferma e/o alla revoca di un incarico, non sia affidata la titolarità di uffici dirigenziali, né dell'amministrazione di appartenenza, né previo passaggio di ruolo da altre amministrazioni, svolgono su richiesta degli organi di vertice delle amministrazioni che ne abbiano interesse, funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi previsti dall'ordinamento, ivi compresi quelli presso i collegi di revisione degli enti pubblici in rap-

presentanza di amministrazioni ministeriali; in mancanza l'amministrazione di appartenenza utilizzerà il dirigente previo incarico di mansioni compatibili con la qualifica"».

3.4

CUTRUFO

3.24

MAFFIOLI

3.42

TURRONI

3.84

BASSANINI, VILLONE, DENTAMARO, VITALI

Al comma 1, sopprimere la lettera n).

3.85

BASSANINI, VILLONE, DENTAMARO, VITALI

Al comma 1, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

«o) dopo il comma 12 è aggiunto il seguente:

"13. Le disposizioni del comma 1 si applicano, fatti i salvi i casi di revoca, alla scadenza degli incarichi dirigenziali in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, e dei relativi contratti individuali"».

3.86

BASSANINI, VILLONE, DENTAMARO, VITALI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. L'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è sostituito dal seguente:

"Art. 21. - 1. I risultati negativi dell'attività amministrativa e della gestione o il mancato raggiungimento da parte del dirigente degli obiettivi definiti nel contratto individuale, valutati con i sistemi e le garanzie pre-

visti dall'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e dai contratti collettivi, comportano la revoca dell'incarico, adottata con le stesse procedure previste per il conferimento dall'articolo 19, e la destinazione ad altro incarico, anche tra quelli di cui all'articolo 19, comma 11, presso la medesima amministrazione ovvero presso altra amministrazione che vi abbia interesse.

2. Quando la valutazione dell'attività dirigenziale fa emergere rilevanti profili di responsabilità per la mancata realizzazione degli obiettivi assegnati, il dirigente, previa contestazione e nel rispetto del diritto al contraddittorio, può essere collocato a disposizione del ruolo unico di cui all'articolo 23, per un periodo non inferiore a due anni; laddove dalla verifica dei comportamenti tenuti dal dirigente scaturiscano elementi tali da rendere impossibile l'ulteriore prosecuzione del suo rapporto con l'amministrazione, quest'ultima può recedere dal rapporto di lavoro, secondo le disposizioni del codice civile e del contratto collettivo.

3. Restano ferme le disposizioni vigenti per il personale con qualifica dirigenziale delle Forze di polizia, delle carriere diplomatica e prefettizia e delle Forze armate"».

3.96

BASSANINI, VILLONE, DENTAMARO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. È comunque assicurata la mobilità dei dirigenti nell'ambito delle amministrazioni dello Stato e tra queste e le altre amministrazioni pubbliche. I relativi provvedimenti sono adottati, su domanda dell'interessato e previo parere motivato dell'amministrazione di provenienza e quella di destinazione, con determinazione dirigenziale del Dipartimento per la funzione pubblica, al solo fine di accertare la sussistenza delle condizioni richieste dalla legge e dalla contrattazione collettiva; si prescinde dal parere delle amministrazioni qualora questo non sia espresso entro 90 giorni dalla richiesta dell'interessato. I contratti o accordi collettivi nazionali disciplinano, secondo il criterio della continuità dei rapporti e privilegiando la libera scelta del dirigente, gli effetti connessi ai trasferimenti ed alla mobilità in generale in ordine al mantenimento del rapporto assicurativo con l'ente di previdenza, al trattamento di fine rapporto ed allo stato giuridico legato all'anzianità di servizio ed al fondo di previdenza complementare. La Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica – cura un albo dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, contenente informazioni relative al *curriculum* del dirigente, alle caratteristiche dell'incarico, del contratto e alle valutazioni annuali previste dall'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.286. L'albo è realizzato attraverso l'interconnessione degli albi di

ciascuna amministrazione dello Stato, anche ad ordinamento autonomo. Ciascuna amministrazione può accedere alle informazioni dell'albo curato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica».

3.53

TURRONI

Al comma 2, lettera a), capoverso, sopprimere il secondo periodo.

3.58

DENTAMARO, BATTISTI, PETRINI

Al comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) è fatta salva la possibilità per il dirigente di dimostrare i motivi del mancato raggiungimento degli obiettivi. Laddove le circostanze dimostrino, previa segnalazione ai vertici dell'amministrazione, l'impossibilità, dovuta a situazioni contingenti o da imputare al venire meno dei mezzi e delle risorse disponibili il dirigente è esonerato da ogni addebito. In tal caso l'addebito sarà imputato a quei vertici dell'amministrazione che non hanno sopperito alle necessità segnalate dal dirigente"».

3.87

BASSANINI, VILLONE, DENTAMARO, VITALI

Sopprimere i commi 3 e 4.

3.8

CUTRUFO

3.20

MAFFIOLI

3.30

FALCIER

3.44

TURRONI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. L'articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è sostituito dal seguente:

"Art. 23. - (*Istituzione dell'Albo nazionale dei dirigenti pubblici*). – 1. È istituito l'Albo nazionale dei dirigenti pubblici al quale sono iscritti tutti i dirigenti delle pubbliche amministrazioni.

2. Le modalità di tenuta dell'Albo sono disciplinate da apposito regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 sentita la Conferenza Stato-regioni e province autonome di Trento e Bolzano.

3. Nella normativa vigente la dizione «Ruolo unico della dirigenza» viene sostituita dalla dizione «Dotazione organica complessiva dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo"».

3.88

BASSANINI, VILLONE, DENTAMARO, VITALI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Il comma 2 dell'articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 è sostituito dal seguente:

«2. Alla prima fascia del ruolo unico accedono i dirigenti della seconda fascia che abbiano ricoperto incarichi di funzione dirigenziale di livello generale, o equivalente, in base ai particolari ordinamenti delle amministrazioni di cui all'articolo 19, comma 12, per un tempo pari ad al-

meno tre anni senza essere incorsi nelle misure previste dall'articolo 21 per le ipotesi di responsabilità dirigenziale. Alla seconda fascia accedono i dirigenti reclutati attraverso i meccanismi di accesso di cui all'articolo 28"».

3.34

MAGNALBÒ

Al comma 4, capoverso «Art. 23», nel comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «cinque anni», con le parole: «due anni».

3.35

MAGNALBÒ

Al comma 4, capoverso «Art. 23», nel comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il dirigente può transitare nella prima fascia dopo aver ricoperto per almeno due anni gli incarichi di direzione di uffici dirigenziali di cui in precedenza, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, qualora intervenga valutazione positiva dei risultati dirigenziali conseguiti».

3.68

IL RELATORE

Al comma 4, capoverso «Art. 23», nel comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché delle aziende e amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo».

3.54

TURRONI

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. All'articolo 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

"3-bis. In ragione della specificità dei compiti attribuiti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, sono equiparati, anche sotto il profilo del trattamento economico, le funzioni di direzione, di collaborazione e

di studio, assegnate al personale dirigenziale della predetta amministrazione"».

3.89

BASSANINI, VILLONE, DENTAMARO, VITALI

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Il comma 2 dell'articolo 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, è sostituito dal seguente:

"2. Per gli incarichi di funzioni dirigenziali di cui all'articolo 19, commi 3 e 4, con contratto individuale è stabilito il trattamento economico fondamentale, assumendo come trattamenti minimi i valori determinati dai contratti collettivi per le aree dirigenziali, e sono definiti gli istituti del trattamento economico accessorio, collegato al livello di responsabilità attribuito con l'incarico di funzione ed ai risultati conseguiti nell'attività amministrativa e di gestione, ed i relativi importi"».

3.15

DENTAMARO, PETRINI, BATTISTI, MANCINO

Sopprimere il comma 5.

3.12/1

BASSANINI

All'emendamento 3.12, nel comma 1, sopprimere le parole «per concorso per esami indetto dalle singole amministrazioni ovvero»; nel medesimo comma 1, dopo le parole «seguenti titoli» inserire le seguenti: «laurea specialistica».

3.12

IL GOVERNO

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. L'articolo 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è sostituito dal seguente:

"Art. 28. - (Accesso alla qualifica di dirigente). 1. L'accesso alla qualifica di dirigente nelle amministrazioni statali anche ad ordinamento auto-

no, e negli enti pubblici non economici avviene per concorso per esami indetto dalle singole amministrazioni ovvero per corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione.

2. Al concorso per esami possono essere ammessi i dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, muniti di laurea, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio, svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea. Per i dipendenti delle amministrazioni statali reclutati a seguito di corso-concorso, il periodo di servizio è ridotto a quattro anni. Sono, altresì, ammessi soggetti in possesso della qualifica di dirigente in enti e strutture pubbliche non ricomprese nel campo di applicazione dell'articolo 1, comma 2, muniti del diploma di laurea, che hanno svolto per almeno due anni le funzioni dirigenziali. Sono, inoltre, ammessi coloro che hanno ricoperto incarichi dirigenziali o equiparati in amministrazioni pubbliche per un periodo non inferiore a due anni. Sono altresì ammessi i cittadini italiani, forniti di idoneo titolo di studio universitario, che hanno maturato, con servizio continuativo per almeno quattro anni presso enti od organismi internazionali, esperienze lavorative in posizioni funzionali apicali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea.

3. Al corso-concorso selettivo di formazione possono essere ammessi, con le modalità stabilite nel regolamento di cui al comma 5, soggetti muniti di laurea nonché di uno dei seguenti titoli: diploma di specializzazione, dottorato di ricerca, o altro titolo post-universitario rilasciato da istituti universitari italiani o stranieri, ovvero da primarie istituzioni formative pubbliche o private, secondo modalità di riconoscimento disciplinate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e la Scuola superiore della pubblica amministrazione. Sono ammessi, altresì, dipendenti di strutture private, collocati in posizioni professionali equivalenti a quelle indicate nel comma 2 per i dipendenti pubblici, secondo modalità individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Tali dipendenti devono essere muniti del diploma di laurea e avere maturato almeno cinque anni di esperienza lavorativa all'interno delle strutture stesse.

4. Il corso di cui al comma 3 ha la durata di quindici mesi ed è seguito, previo superamento di esame, da un trimestre di applicazione presso amministrazioni pubbliche o private. Al termine, i candidati sono sottoposti ad un esame-concorso finale. Ai partecipanti al corso e al periodo di applicazione è corrisposta una borsa di studio a carico della Scuola superiore della pubblica amministrazione.

5. Con regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Scuola superiore della pubblica amministrazione, sono definiti:

a) le percentuali sul complesso dei posti di dirigente disponibili, riservate al concorso per esami e, in misura non inferiore al trenta per cento, al corso-concorso;

b) la percentuale di posti da riservare al personale di ciascuna amministrazione che indice i concorsi per esami;

c) i criteri per la composizione e la nomina delle commissioni esaminatrici;

d) le modalità di svolgimento delle selezioni, prevedendo, per il concorso di cui al comma 2, anche la valutazione delle esperienze di servizio professionali maturate;

e) l'ammontare delle borse di studio per i partecipanti al corso-concorso.

6. I vincitori dei concorsi di cui al comma 2, anteriormente al conferimento del primo incarico dirigenziale, frequentano un ciclo di attività formative organizzato dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione e disciplinato ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 287. Tale ciclo può comprendere anche l'applicazione presso amministrazioni italiane e straniere, enti o organismi internazionali, istituti o aziende pubbliche o private. Il medesimo ciclo formativo, di durata non superiore a dodici mesi, può svolgersi anche in collaborazione con istituti universitari italiani o stranieri, ovvero primarie istituzioni formative pubbliche o private.

7. Le amministrazioni di cui al comma 1, comunicano annualmente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica il numero dei posti disponibili riservati alla selezione mediante corso-concorso.

8. Restano ferme le vigenti disposizioni in materia di accesso alle qualifiche dirigenziali delle carriere diplomatica e prefettizia, delle Forze di polizia, delle Forze armate e dei vigili del fuoco"».

3.90

BASSANINI, VILLONE, DENTAMARO, VITALI

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. All'articolo 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'ultimo periodo della lettera a) del comma 2 è sostituito dal seguente: "Sono, inoltre, ammessi i soggetti, muniti di laurea, che hanno ricoperto incarichi dirigenziali o equiparati in amministrazioni pubbliche per un periodo non inferiore a tre anni; sono, altresì, ammessi i cittadini

italiani, muniti di laurea, che hanno svolto per almeno quattro anni continuativi funzioni di livello dirigenziale presso enti o organismi internazionali";

b) la lettera *b)* del comma 2 è sostituita dalla seguente: "i soggetti muniti di laurea nonché di uno dei seguenti titoli: laurea specialistica, diploma di specializzazione, diploma di *master* di secondo livello, dottorato di ricerca, o altro titolo post-universitario rilasciato da istituti universitari italiani o stranieri, ovvero da primarie istituzioni formative pubbliche o private, secondo modalità di riconoscimento disciplinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e la Scuola superiore della pubblica amministrazione. Sono ammessi, inoltre, dipendenti di strutture private, muniti di laurea, che abbiano maturato almeno cinque anni di esperienza lavorativa in posizioni professionali corrispondenti a quelle indicate nella lettera *a)* per i dipendenti pubblici, secondo modalità definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.400; sono ammessi, altresì, i cittadini italiani che abbiano maturato almeno tre anni di esperienza lavorativa presso enti od organismi internazionali, in posizioni per le quali è richiesto il possesso di diploma di laurea";

c) alla lettera *b)* del comma 3 sono aggiunte le seguenti parole: "prevedendo, per le procedure concorsuali di cui alla lettera *a)* del comma 2, anche la valutazione delle esperienze di servizio e professionali maturate, e per le procedure di cui alla lettera *b)* del comma 2, anche la valutazione della specificità dei titoli di studio presentati"».

3.95

BASSANINI, VILLONE, DENTAMARO

Al comma 5, lettera a), sostituire le parole «per un tempo non inferiore a cinque anni» con le seguenti: «per un tempo pari almeno a tre anni».

3.91

BASSANINI, VILLONE, DENTAMARO, VITALI

Sopprimere il comma 6.

3.9

CUTRUFO

3.25

MAFFIOLI

3.29

FALCIER

3.43

TURRONI

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Le spese derivanti dall'applicazione dell'istituto della risoluzione consensuale di cui all'art. 27 del vigente Contratto Collettivo Nazionale di lavoro relativo alla dirigenza dell'area 1 sono coperte, dal momento dell'entrata in vigore della presente legge, anche mediante la soppressione fino al 50 per cento dei posti di funzione dirigenziale resi vacanti dall'applicazione del medesimo articolo 27».

3.99

BASSANINI, VILLONE, DENTAMARO

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano immediata applicazione relativamente agli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale, i quali cessano dalla data di entrata in vigore della presente legge e vengono nuovamente attribuiti secondo le modalità di cui al presente articolo. In caso di valutazione negativa dei risultati, valutati con i sistemi e le garanzie previsti dall'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.286, e dai contratti collettivi, in luogo dell'incarico precedentemente svolto può essere conferito un incarico di livello retributivo equivalente al precedente. Qualora la valutazione faccia emergere rilevanti profili di responsabilità per la mancata realizzazione degli obiettivi assegnati, il dirigente, previa contestazione e nel rispetto del diritto al contraddittorio, può essere collocato a disposizione del ruolo unico di cui all'articolo 23, per un periodo non inferiore a due anni; laddove dalla valutazione emergano elementi di tale gravità da rendere impossibile l'ulteriore prosecuzione del suo rapporto con l'amministrazione, quest'ultima può re-

cedere dal rapporto di lavoro secondo le disposizioni del codice civile e del contratto collettivo».

3.71

BASSANINI, VILLONE, DENTAMARO

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano immediata applicazione relativamente agli incarichi di livello dirigenziale di prima e seconda fascia. A tal fine le disposizioni previste dall'articolo 13, comma 4 del CCNL del 5 aprile 2001 per il personale dirigente dell'Area 1, si applicano entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge indipendentemente dalla data di scadenza dei contratti individuali. Decorso inutilmente tale termine gli incarichi si intendono confermati sino alla naturale scadenza».

3.98

BASSANINI, VILLONE, DENTAMARO

Al comma 6, sostituire il primo e il secondo periodo con il seguente:

«Le disposizioni di cui al presente articolo, in via transitoria, trovano applicazione in caso di verifica negativa dei risultati conseguiti dai dirigenti, da effettuare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, da parte di un'apposita commissione nominata dal Ministro».

3.11

IL GOVERNO

Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: «i quali cessano», inserire le seguenti: «il sessantesimo giorno»; nel medesimo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, esercitando in tale periodo esclusivamente le attività di ordinaria amministrazione».

3.2

EUFEMI

Al comma 6, sostituire i periodi dal secondo al quinto con i seguenti: «Una Commissione nominata dal Ministro verifica i risultati conseguiti dai dirigenti di livello non generale nello svolgimento degli incarichi loro assegnati in relazione agli obiettivi fissati nei contratti individuali da loro sottoscritti. La verifica non può essere svolta prima che sia trascorso almeno un anno dall'affidamento dell'incarico. In caso di verifica negativa dei risultati ai dirigenti è conferito altro incarico di livello retributivo equivalente al precedente. Ove ciò non sia possibile, per carenza di disponibilità di idonei posti di funzione o per la mancanza di specifiche qualità professionali, al dirigente è attribuito un incarico di studio, con il mantenimento del precedente trattamento economico».

3.10

IL GOVERNO

Al comma 6, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Per gli incarichi di funzione dirigenziale di livello non generale, può procedersi, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'attribuzione di incarichi ai sensi delle disposizioni di cui al presente articolo, secondo il criterio della rotazione degli stessi».

3.36

MAGNALBÒ

Al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole da: «entro novanta giorni», *sino a:* «nominata dal Ministro.», *con le seguenti:* «entro centotanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, da parte del dirigente dell'Ufficio di livello generale, ovvero di struttura equiparata, di appartenenza con le garanzie procedurali di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni».

3.1

EUFEMI

3.13

MAFFIOLI

Al comma 6, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «formata in modo paritetico dai membri designati dall'Amministrazione e dalle Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative della categoria».

3.37

MAGNALBÒ

Al comma 6, sostituire gli ultimi due periodi con il seguente: «Ove al dirigente non venga attribuito un nuovo incarico per indisponibilità di posizioni funzionali o a seguito della valutazione delle attitudini e delle capacità professionali del singolo dirigente trova applicazione l'articolo 19, comma dieci del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come sostituito dalla presente legge».

3.55

TURRONI

Al comma 6, quinto periodo, sopprimere le parole «di durata non superiore ad un anno».

3.92

BASSANINI, VILLONE, DENTAMARO, VITALI

Al comma 7, sopprimere la lettera a).

3.0.2

DENTAMARO, PETRINI, BATTISTI, MANCINO

*Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:***«Art. 3-bis.***(Accesso alla qualifica di dirigente)*

1. L'accesso alla qualifica di dirigente nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici avviene per concorso per esami indetto dalle singole amministrazioni, ovvero per corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione.

2. Al concorso per esami possono essere ammessi i dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, muniti di laurea, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio, svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea. Per i dipendenti delle amministrazioni statali reclutati a seguito di corso-concorso, il periodo di servizio è ridotto a quattro anni. Sono, altresì, ammessi soggetti in possesso della qualifica di dirigente in enti e strutture pubbliche non ricomprese nel campo di applicazione del precedente comma 1, muniti del diploma di laurea, che hanno svolto per almeno due anni le funzioni dirigenziali. Sono, inoltre, ammessi coloro che hanno ricoperto incarichi dirigenziali o equiparati in amministrazioni pubbliche per un periodo non inferiore a due anni. Sono altresì ammessi i cittadini italiani, forniti di idoneo titolo di studio universitario, che abbiano maturato con servizio continuativo per almeno quattro anni presso enti od organismi internazionali, esperienze lavorative in posizioni funzionali apicali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea.

3. Al corso-concorso selettivo di formazione possono essere ammessi candidati in possesso del diploma di laurea. Sono ammessi, altresì, dipendenti di strutture private, collocati in posizioni professionali equivalenti a quelle indicate nel precedente comma 2 per i dipendenti pubblici, secondo modalità individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Tali dipendenti devono essere muniti di diploma di laurea e avere maturato almeno cinque anni di esperienza lavorativa all'interno delle strutture stesse. A decorrere dal 1° gennaio 2007 i candidati dovranno essere in possesso anche di uno dei seguenti titoli: diploma di specializzazione, dottorato di ricerca, o altro titolo post-universitario rilasciato da istituti universitari italiani o stranieri, ovvero da primarie istituzioni formative pubbliche o private, secondo modalità di riconoscimento disciplinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, su proposta della Scuola superiore della pubblica amministrazione.

4. Il corso ha la durata di quindici mesi ed è seguito, previo superamento di esame, da un trimestre di applicazione presso amministrazioni pubbliche o private. Al termine, i candidati sono sottoposti ad un esame concorso finale. Ai partecipanti al corso ed al periodo di applicazione è corrisposta una borsa di studio a carico della Scuola superiore della pubblica amministrazione.

5. Con regolamento governativo di cui all'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni ed integrazioni, sono definiti, su proposta della Scuola superiore della pubblica amministrazione:

a) le percentuali sul complesso dei posti di dirigente disponibili, riservate al concorso per esami e, in misura non inferiore al quaranta per cento, al corso-concorso;

b) la percentuale di posti da riservare al personale di ciascuna amministrazione che indice i concorsi per esame;

c) i criteri per la composizione e la nomina delle commissioni esaminatrici;

d) le modalità di svolgimento delle selezioni;

e) l'ammontare delle borse di studio per i partecipanti al corso-concorso.

6. Le amministrazioni di cui al comma 1 comunicano annualmente alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica il numero dei posti disponibili riservati alla selezione mediante corso-concorso.

7. Restano ferme le vigenti disposizioni in materie di accesso alle qualifiche dirigenziali delle carriere diplomatica e prefettizia, delle forze di polizia, delle Forze armate e dei vigili del fuoco».

3.0.3

MAGNALBÒ

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Personale delle Camere di commercio)

1. All'articolo 12 della legge 11 maggio 1999, n. 140, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"3. I funzionari delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legge 23 settembre 1994, n. 547, convertito con modificazioni, dalla legge 22 novembre 1994, n. 644, che alla data del 12 luglio 1982, rivestivano la qua-

lifica di capo reparto o consigliere e che abbiano superato, nell'anno 1986, le prove selettive nazionali sono inquadrati, anche in soprannumero, nella qualifica dirigenziale".

2. Gli effetti giuridici ed economici degli inquadramenti di cui al comma 1 decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede ai sensi dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato».

Art. 4.

4.1

CHIRILLI

Al comma 1, dopo le parole: «decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29», inserire le seguenti: «ancorchè appartenenti a comparti diversi da quello per il quale il concorso è stato bandito».

4.2

DENTAMARO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-bis. Tutti coloro i quali sono in possesso di laurea, che per più di cinque anni hanno svolto funzioni dirigenziali per qualsiasi Amministrazione dello Stato sono posti, anche in soprannumero, nella dotazione organica dei dirigenti di seconda fascia nei Dicasteri di appartenenza».

4.5

BASSANINI, VILLONE, DENTAMARO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-bis. All'articolo 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

4-bis. Dei risultati conseguiti durante il ciclo di attività formative e di applicazione di cui al comma 4, verificati e/o attestati secondo le modalità definite preventivamente con decreto del direttore della Scuola superiore

della Pubblica Amministrazione, si tiene espressamente conto per il conferimento degli incarichi dirigenziali di cui all'articolo 19"».

4.3

MAGNALBÒ

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-bis. Alla copertura dei posti vacanti nella qualifica dirigenziale presso il Ministero dell'economia e delle finanze, limitatamente alle posizioni disponibili presso il Dipartimento delle politiche fiscali, e presso le agenzie fiscali istituite con l'articolo 57 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300, si provvede attingendo alle graduatorie di merito dei concorsi precedentemente banditi dal Ministero delle finanze per i quali non sia scaduto il termine di validità».

4.4

OGNIBENE

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-bis. Ai soggetti di cui al comma 1 sono fatti salvi i procedimenti giudiziari pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge».

4.0.1

MULAS

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Personale di cui all'articolo 69, comma 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165)

1. Nei limiti dei posti disponibili nell'ambito della dotazione organica dei dirigenti di seconda fascia dei ruoli di ciascuna amministrazione, il personale di cui all'articolo 69 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché il personale della IX qualifica funzionale – funzionario capo ex decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 1988, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, è inquadrato, previo

superamento di concorso riservato per titoli di servizio e professionali, nella seconda fascia dirigenziale.

2. Al personale della IX qualifica funzionale ex decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 1988 è attribuito, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il trattamento giuridico e economico degli ispettori generali e dei direttori di divisione di cui all'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica n. 748 del 1972 e dei destinatari dell'articolo 15, comma 1 della legge n. 88 del 1989.

3. Nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, la disposizione di cui al comma 1 si applica una volta effettuati gli inquadramenti».

Art. 5.

5.24

SALZANO

Sopprimere l'articolo.

5.25

BATTISTI, PETRINI, DENTAMARO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5. – 1. Il personale di cui all'articolo 69, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, è inquadrato, ai soli fini giuridici, in area separata della dirigenza. Essi mantengono le retribuzioni in essere e il relativo trattamento accessorio.

2. L'inquadramento definitivo nella seconda fascia dirigenziale, anche ai fini economici, avviene in caso di affidamento di incarichi specifici e relativi contratti individuali da parte delle Amministrazioni interessate, nei limiti dei posti disponibili nell'ambito della dotazione organica dei dirigenti di seconda fascia».

5.8

BASILE

5.16

MAFFIOLI

5.17

MAGNALBÒ

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

«1. Il personale di cui all'articolo 69, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, con pari decorrenza è inquadrato, nella seconda fascia dirigenziale dei ruoli di ciascuna amministrazione.

2. Per gli inquadramenti di cui al comma 1 sono utilizzati i posti risultati disponibili nei ruoli di ciascuna Amministrazione a seguito dell'emaneazione del regolamento di cui all'articolo 10, comma 2, della presente legge; eventuali eccedenze costituiranno posizioni di soprannumero che saranno riassorbite al determinarsi di vacanze nei predetti ruoli».

5.15

MAFFIOLI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il personale di cui all'articolo 69, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, è inquadrato, anche in soprannumero, nella seconda fascia dirigenziale dei ruoli di ciascuna amministrazione. Esso conserva l'anzianità di servizio già riconosciuta e non riassorbibile».

Conseguentemente, sopprimere il comma 2.

5.7

BASILE

5.13

MAFFIOLI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il personale di cui all'articolo 69, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, è inquadrato, anche in soprannumero, nella seconda fascia dirigenziale dei ruoli di ciascuna amministrazione. Esso conserva l'anzianità di servizio già riconosciuta e non riassorbibile».

5.2

EUFEMI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il personale di cui all'articolo 69, comma 3, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge è inquadrato in soprannumero nella seconda fascia dirigenziale».

5.14

MAFFIOLI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il personale di cui all'articolo 69, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 che, alla data di entrata in vigore della presente legge, riveste da almeno 13 anni le qualifiche di direttore di Divisione ad esaurimento e di Ispettore generale e che abbia prestato per non meno di 23 anni effettivo servizio nelle qualifiche corrispondenti alla *ex* carriera direttiva, transita nella seconda fascia dirigenziale dei ruoli di ciascuna Amministrazione».

5.20

MAGNALBÒ

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Nei limiti dei posti disponibili nell'ambito della dotazione organica dei dirigenti di seconda fascia dei ruoli di ciascuna amministrazione, il personale di cui all'articolo 69, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed il personale ex nona qualifica del precedente ordinamento, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge è inquadrato, previo superamento di concorso riservato per titoli di servizio e professionali, nella seconda fascia dirigenziale».

5.18

VALDITARA

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il personale di cui all'articolo 69, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, è inquadrato, previo superamento di uno o più concorsi riservati per titoli di servizio e professionali, da indire all'inizio di ciascun anno nella seconda fascia dei ruoli dirigenziali, nei limiti dei posti disponibili nell'ambito della dotazione organica di ciascuna Amministrazione, aumentata del 15%. Resta salva, qualora, in rapporto a talune Amministrazioni non sia raggiunto, al fine dei relativi inquadramenti, il limite sopra indicato, la necessità di utilizzare adeguate misure di compensazione e/o di mobilità secondo la normativa vigente, in modo da realizzare una generale coerenza con il dato ponderale in questione».

5.26

BATTISTI, PETRINI, DENTAMARO

Al comma 1, sopprimere le parole da: «Nei limiti» fino a: «di ciascuna amministrazione,».

5.34

FASOLINO, D'IPPOLITO

Al comma 1, sopprimere le parole: «Nei limiti dei posti disponibili»; dopo le parole: «decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165», inserire le

seguenti: «nonché il personale laureato inquadrato nella posizione apicale C3, che abbia maturato non meno di 25 anni di effettivo servizio, con funzioni di direzione dell'ufficio e di rappresentanza esterna»; *dopo le parole*: «è inquadrato», *inserire le seguenti*: «anche in soprannumero».

5.10

IL GOVERNO

Al comma 1, dopo le parole: «Nei limiti» *inserire le seguenti*: «del 50 per cento».

5.36

D'IPPOLITO

Al comma 1, dopo le parole: «decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165», *inserire le seguenti*: «nonché il personale laureato inquadrato nella posizione apicale C3, che abbia maturato non meno di 25 anni di effettivo servizio, con funzioni di direzione dell'ufficio e di rappresentanza esterna»; *dopo le parole*: «è inquadrato», *inserire le seguenti*: «anche in soprannumero».

5.22

TURRONI

Al comma 1, dopo le parole: «decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165», *inserire le seguenti*: «nonché quello di cui alla legge 23 novembre 1993, n. 482, che abbia svolto, per cinque anni, analoghe funzioni».

5.4

EUFEMI

Al comma 1, dopo le parole «del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165» *inserire le parole* «nonché il personale di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, in possesso di laurea ed immesso nelle relative funzioni da almeno 5 anni».

5.5

MONTINO

Al comma 1, dopo le parole: «in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge» inserire le seguenti: «nei limiti dei posti che si renderanno vacanti e comunque con un minimo del 90 per cento nell'ambito dei ruoli di ciascuna amministrazione».

5.11

PASTORE

Al comma 1, dopo la parola: «professionali» inserire le seguenti: «da espletarsi entro novanta giorni».

5.21

EUFEMI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «È comunque inquadrato in soprannumero nei ruoli della seconda fascia dirigenziale di ciascuna amministrazione il predetto personale in servizio che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbia svolto, per carenza di personale dirigenziale, funzioni di direzione di uffici dirigenziali, con incarico formale e per almeno due anni o almeno tre anni nell'ultimo quinquennio».

5.19

MAGNALBÒ, VALDITARA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Il personale laureato ex nona qualifica del precedente ordinamento, in servizio da dieci anni alla data di entrata in vigore della presente legge è inquadrato, se incluso in graduatoria di concorso a dirigente pubblicata negli ultimi cinque anni, o previo superamento di concorso riservato per titoli di servizio e professionali, nella seconda fascia dirigenziale nei limiti dei posti disponibili nell'ambito della dotazione organica dei ruoli di ciascuna amministrazione».

5.32

FASOLINO, D'IPPOLITO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. In sede di prima applicazione della presente legge, il personale laureato inquadrato nella posizione apicale C3, che abbia maturato non meno di 25 anni di effettivo servizio, con funzioni di direzione dell'ufficio e di rappresentanza esterna, è inquadrato, previo superamento di concorso riservato per titoli di servizio e professionali, nella seconda fascia dirigenziale, anche in soprannumero».

5.33

IZZO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Gli ispettori e i direttori di cui all'articolo 15, comma 1, della legge 9 marzo 1989, n. 88, e gli appartenenti al ruolo ad esaurimento degli ispettori generali e dei direttori di divisione, nonché il personale della ex nona qualifica funzionale con almeno dieci anni di permanenza nella qualifica alla data di entrata in vigore della presente legge, sono inquadrati, in soprannumero, nella dirigenza. Essi conservano l'anzianità di servizio già riconosciuta e non riassorbibile».

5.35

IZZO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Gli ispettori e i direttori di cui all'articolo 15, comma 1, della legge 9 marzo 1989, n. 88, e gli appartenenti al ruolo ad esaurimento degli ispettori generali e dei direttori di divisione, sono inquadrati, in soprannumero, nella dirigenza. Essi conservano l'anzianità di servizio già riconosciuta e non riassorbibile».

5.3

EUFEMI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis Al personale di cui al comma 1 appartenente agli Enti del parastato viene esteso il beneficio del riconoscimento della qualifica di dirigente di seconda fascia all'atto del pensionamento, analogamente a quanto previsto per i dipendenti dello Stato».

5.6

MONTINO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. I criteri di valutazione dei titoli di cui al comma 1 saranno contenuti in apposita direttiva ministeriale».

5.29

BASSANINI, VILLONE, DENTAMARO, VITALI

Sopprimere il comma 2.

5.23

TURRONI

Al comma 2, dopo le parole: «si applica», inserire le seguenti: «altresì al personale ivi comandato o distaccato e».

5.12

PASTORE

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per gli enti pubblici e le agenzie, si può prescindere dal suddetto limite temporale».

5.27

BATTISTI, PETRINI, DENTAMARO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. L'articolo 69, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 è sostituito dal seguente:

"3. Il personale delle Amministrazioni pubbliche anche ad ordinamento autonomo che riveste da almeno tredici anni le qualifiche di direttore di Divisione e di Ispettore generale nonché le qualifiche equiparate e che abbia prestato almeno 23 anni di effettivo servizio nelle qualifiche corrispondenti alla *ex* carriera direttiva transita nella qualifica di dirigenza"».

5.9

IL GOVERNO

*Sopprimere il comma 3.***5.28**

BATTISTI, PETRINI, DENTAMARO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«3-bis. Le norme procedurali di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono sospese fino al totale inquadramento nelle amministrazioni interessate del personale di cui all'articolo 69, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».

5.0.1

MELELEO, PASINATO, GENTILE

*Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:***«Art. 5-bis.**

*(Personale di cui all'articolo 47, comma 5 della legge
28 dicembre 2001, n. 448)*

1. Il personale di sesto livello della Cassa depositi e prestiti – Vice Dirigente dal 1991 – già dichiarato idoneo nel concorso per esami a diri-

gente indetto dalla Cassa depositi e prestiti con il bando del novembre 1997, che abbia presentato domanda di inquadramento a dirigente nei termini previsti dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni, è inquadrato a dirigente di seconda fascia anche in soprannumero rispetto alla dotazione organica, con decorrenza giuridica dalla data di applicazione del regolamento di assunzione del primo degli idonei in graduatoria, e con decorrenza economica dalla data di stipula del contratto collettivo nazionale di lavoro per il quadriennio 1998/2001, previa rinuncia espressa ad ogni contenzioso giurisdizionale. Al relativo onere si provvede con i fondi propri della gestione principale del bilancio autonomo, e separato della Cassa dal Bilancio dello Stato».

Art. 6.

6.6

BASSANINI, VILLONE, DENTAMARO, VITALI

Sopprimere l'articolo.

6.2

BASSANINI, VILLONE, DENTAMARO, VITALI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6.

1. Gli incarichi dirigenziali di livello generale conferiti nei tre mesi antecedenti la scadenza naturale della legislatura, o successivamente allo scioglimento anticipato di entrambe le Camere, possono essere confermati, revocati, modificati o rinnovati, entro 90 giorni dal voto di fiducia al nuovo Governo.

2. Le nomine degli organi di vertice e dei membri dei Consigli di amministrazione o degli organi equiparati degli enti pubblici, delle società controllate o partecipate dallo Stato o delle agenzie, conferite dal Governo o dai Ministri nei sei mesi antecedenti la scadenza naturale della legislatura computata con decorrenza dalla data della prima riunione delle Assemblee o nel mese antecedente lo scioglimento anticipato di entrambe le Camere, possono essere confermate, revocate, modificate o rinnovate entro 90 giorni dal voto sulla fiducia al Governo. Decorso tale termine gli incarichi per i quali non si sia provveduto si intendono confermati fino alla loro naturale scadenza. Le stesse previsioni si applicano ai rap-

presentanti del Governo e dei Ministri in ogni organismo e a qualsiasi livello, nonché ai componenti di comitati, commissioni e organismi ministeriali e interministeriali, nominati dal Governo o dai Ministri».

6.4

TURRONI

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: «membri» con l'altra: «componenti».

6.1

IL GOVERNO

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «o delle agenzie» con le parole: «, delle agenzie o di altri organismi comunque denominati».

6.7

TURRONI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle nomine per le quali è prevista dalla normativa vigente l'intesa tra lo Stato e uno degli enti di cui all'articolo 114 della Costituzione».

6.3

VILLONE

6.8

TURRONI

Sopprimere il comma 2.

6.5

TURRONI

Al comma 2, dopo la parola: «Governo» inserire le seguenti: «ad eccezione degli organi di vertice per la cui nomina è richiesta l'intesa delle regioni o delle province autonome».

Art. 7.**7.68**

TURRONI

Al comma 1, capoverso, nel comma 1, sopprimere la parola: «diplomatica» e le parole: «i magistrati ordinari, amministrativi e contabili».

7.33

VILLONE

Al comma 1, capoverso, nel comma 1, sopprimere le seguenti parole: «limitatamente agli incarichi pubblici, i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati e procuratori dello Stato».

7.13

GIULIANO, IZZO

Al comma 1, capoverso, nel comma 1, dopo le parole: «gli avvocati e procuratori dello Stato», inserire le seguenti: «nonché gli avvocati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 29 del 1993».

7.99

BASSANINI, VILLONE, DENTAMARO, VITALE

Al comma 1, capoverso, nel comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il periodo di aspettativa comporta il mantenimento della qualifica posseduta e il riconoscimento della anzianità di servizio».

7.97

BASSANINI, VILLONE, DENTAMARO

Al comma 1, capoverso, dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. I dirigenti a disposizione del ruolo unico ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150, sono collocati a domanda in aspettativa senza assegni per lo svolgimento dei medesimi incarichi di cui al comma 1».

7.34

VILLONE

7.69

TURRONI

Al comma 1, capoverso, sopprimere il comma 2.

7.98

BASSANINI, VILLONE, DENTAMARO

Al comma 1, capoverso, nel comma 3, sostituire la parola : «cinque» con la parola: «sette».

7.96

BASSANINI, DENTAMARO, VILLONE

Al comma 1, capoverso, sopprimere il comma 9.

7.74

BATTISTI, PETRINI, DENTAMARO

Al comma 1, dopo il capoverso «art. 23-bis», aggiungere i seguenti: «Art. 23-ter. 1. È previsto, senza oneri per lo Stato, il prepensionamento a domanda per i funzionari prefettizi che abbiano maturato anzianità fino a 35 anni di servizio al 31 dicembre 2001, compatibilmente con la riduzione

di organico che si rende necessaria per adattare la dotazione di personale alle mutate esigenze.

Art. 23-*quater*. 1. È soppressa la commissione per la progressione in carriera di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139.

Art. 23-*quinquies*. 1. I funzionari della carriera prefettizia che prima della riforma di cui al decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, rientravano nella fascia direttiva, sono inquadrati, dal primo gennaio 2002, nella vice dirigenza. È prevista l'assegnazione, su domanda, con transito negli organici dei relativi enti territoriali che ne facciano richiesta, di almeno un funzionario prefettizio, in servizio presso ciascun ufficio territoriale del Governo. Dei posti che si renderanno vacanti il 40 per cento è riservato ai funzionari di polizia entrati per concorso per laureati che, su domanda intendono transitare nei ruoli prefettizi; il 20 per cento per il transito dei funzionari, su domanda, assunti con concorso per direttivi già in servizio presso i commissariati di Governo ed il rimanente 40 per cento per il transito, su domanda, dei funzionari amministrativo-contabili assunti con concorso per direttivi laureati».

7.63

EUFEMI

Al comma 2, capoverso, primo periodo, dopo le parole: «si applicano», inserire le seguenti: «,in deroga a ogni disposizione normativa».

7.11

MONTI

Al comma 2, capoverso, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «equiparati ai dirigenti statali».

7.10

MONTI

Al comma 2, capoverso, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «previa autorizzazione dell'Agenzia di cui all'articolo 102».

7.25

MAFFIOLI

Al comma 2, dopo il capoverso 4-bis, aggiungere il seguente: «4-ter. 1. L'equiparazione ai dirigenti statali, prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro, si applica anche ai segretari comunali e provinciali, iscritti nell'albo speciale e transitati in mobilità, nelle more della stipula del predetto contratto, per effetto delle disposizioni di cui all'articolo 17, comma 82 della legge 15 maggio 1997, n. 127 e di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, in via prioritario presso le amministrazioni ove prestano servizio».

7.3

EUFEMI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 102 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nel comma 2, le parole: "da due esperti" sono sostituite dalle parole: "da tre esperti"».

7.14

GIULIANO, IZZO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. L'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è sostituito dal seguente: "I professionisti delle amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 29 del 1993, assunti per lo svolgimento di mansioni che richiedono oltre alla laurea l'iscrizione ad albi professionali, sono inquadrati nell'area dirigenziale"».

7.93

BASSANINI, VILLONE, DENTAMARO, VITALI

Sopprimere il comma 3.

7.16

MAFFIOLI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Dopo l'articolo 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è inserito il seguente:

"Art. 17-bis. - (*Predirigenza*). – 1. Nelle amministrazioni pubbliche individuate dall'articolo 1, comma 2, è istituita l'area della predirigenza, nella quale è inquadrato il personale assunto tramite concorsi pubblici per partecipare ai quali era necessario il possesso del diploma di laurea. In sede di prima applicazione la disposizione si applica anche al personale non laureato, proveniente dalle precedenti carriere direttive dei rispettivi ordinamenti. Il rapporto di lavoro del personale predirigenziale è regolato dal corrispondente contratto collettivo nazionale di lavoro che, per il biennio 2002-2003, disporrà delle risorse economiche già individuate dalle leggi finanziarie e dagli accordi vigenti. I dirigenti possono delegare ai predirigenti parte delle competenze di cui all'articolo 17.

2. Le disposizioni del presente articolo, che non si applicano al personale docente dei comparti scuola ed alta formazione e specializzazione artistica e musicale né al personale professionale del servizio sanitario nazionale, hanno effetto a partire dai contratti collettivi di lavoro relativi al quadriennio 2002-2005; l'ARAN realizza tutti gli adempimenti necessari per la loro corretta e tempestiva attuazione. Restano salve le competenze delle regioni e degli enti locali secondo quanto stabilito dall'articolo 27"».

7.5

CUTRUFO

7.29

FALCIER

7.38

MAFFIOLI

7.71

TURRONI

7.79

IL RELATORE

Al comma 3, sostituire il capoverso «Art. 17-bis» con il seguente:

«Art. 17-bis. - (Aree contrattuali dei quadri e dei professionisti dipendenti dalle pubbliche amministrazioni). – 1. Sono costituite le aree contrattuali autonome dei quadri e dei professionisti dipendenti delle pubbliche amministrazioni, relativamente a uno o più comparti.

2. Nell'area quadri è collocato il personale che svolge compiti di direzione di strutture, servizi, uffici e/o unità organizzative comunque denominate di livello non dirigenziale. Nell'area dei professionisti dipendenti dalle pubbliche amministrazioni sono inquadrati le figure professionali che, in posizione di elevata responsabilità, svolgano attività tecnico-scientifica e di ricerca, oppure che comportino iscrizione ad albi professionali, di cui all'articolo 40, comma 2, che non rivestano qualifica dirigenziale.

3. Gli istituti normativi e il trattamento economico del personale inquadrato nelle predette aree sono definiti dalla contrattazione collettiva.

4. I dirigenti possono delegare alle categorie di cui al presente articolo parte dei compiti rientranti nelle proprie attribuzioni di cui all'articolo 17.

5. Al personale delle qualifiche ad esaurimento di cui all'articolo 69, comma 3, possono conferirsi, ferme restando le attribuzioni indicate nel predetto articolo, funzioni di reggenza temporanea degli uffici riservati alla dirigenza sprovvisti di titolare nonché incarichi di collaborazione e supporto diretto a quest'ultima. Il trattamento giuridico ed economico del personale di cui sopra è disciplinato nell'ambito dell'area contrattuale riservata alla dirigenza, senza alcun onere aggiuntivo a carico del bilancio dello Stato e degli enti pubblici non economici. Entro un triennio dalla

data di entrata in vigore della presente legge, in deroga all'articolo 28, la qualifica di dirigente è conferibile al suddetto personale nei limiti del 50 per cento annuo dei (dirigenti) dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e degli enti pubblici non economici. La qualifica è attribuita sulla base di graduatorie formate da ciascuna amministrazione interessata tenuto conto dei titoli di servizio posseduti dagli aspiranti».

7.37

BERGAMO

7.53

MAGNALBÒ

7.106

MAFFIOLI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Dopo l'articolo 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è inserito il seguente:

"Art. 17-bis. - (*Vicedirigenza o Quadri*). – 1. La contrattazione collettiva dei comparti del pubblico impiego disciplina l'istituzione di un'apposita area della vicedirigenza, nella quale è ricompreso il personale laureato appartenente alle posizioni C2 e C3 del comparto Ministeri, oltre a quelli della posizione C1 per i quali l'amministrazione di appartenenza ritenga sussistere i requisiti di cui alla legge n. 190 del 1985, che abbia maturato complessivamente due anni di anzianità in dette posizioni o nelle corrispondenti qualifiche VIII e IX del precedente ordinamento, oltre alla VII per le unità per le quali l'Amministrazione ritenga sussistere i requisiti di cui alla legge n. 190 del 1985. In sede di prima applicazione la disposizione di cui al presente comma si estende al personale non laureato che, in presenza degli altri requisiti richiesti, sia risultato vincitore di procedura concorsuale per l'accesso alla *ex* carriera direttiva. I dirigenti possono delegare ai vicedirigenti parte delle competenze di cui all'articolo 17.

2. La disposizione di cui al comma 1, si applica, ove compatibile, al personale dipendente di altre Amministrazioni di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, e appartenente a posizioni equivalenti alle posizioni C1, C2 e C3 del comparto Ministeri; l'equivalenza delle posizioni è definita con atto del rappresentante pro-tempore dell'amministrazione di riferimento.

3. L'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è definita in sede di contrattazione collettiva sulla base di un atto di indirizzo dei

comitati di settore relativi ai singoli comparti di negoziazione, all'agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN). In sede di prima applicazione dell'area di cui al presente articolo non sono previste risorse aggiuntive, utilizzando a tale scopo i fondi per la remunerazione delle «posizioni organizzative», o quadri, così come previsti dagli ordinamenti dei singoli comparti di contrattazione. Nella fase contrattuale economica successiva sarà istituita un'apposita area di contrattazione, nel rispetto della distinzione di ruolo e funzioni, i cui fondi per remunerare le posizioni dei vicedirigenti o quali saranno aggiuntivi rispetto a quelli previsti per gli stessi rinnovi contrattuali"».

7.40

MAGNALBÒ

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Dopo l'articolo 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, è inserito il seguente:

"Art. 17-bis. - (*Vicedirigenza*). – 1. Nell'ambito della contrattazione collettiva del comparto Ministeri, e di altri comparti equivalenti del pubblico impiego, ad esclusione di Regioni, Province, Comuni, Comunità montane e Città metropolitane, è istituita l'area della vicedirigenza nella quale è inquadrato, nella qualifica di vicedirigente, secondo un ordine di priorità, il personale laureato appartenente all'area C, nonché il personale laureato che si trova, all'entrata in vigore della presente legge, in posizione apicale, nell'area immediatamente precedente alla dirigenza, con almeno quattro anni di servizio nella stessa, dei rispettivi comparti e categorie equiparate.

In sede di prima applicazione, la disposizione di cui al presente comma si applica anche al personale non laureato che, in possesso degli altri requisiti richiesti, sia risultato vincitore di concorsi pubblici per l'accesso alla ex carriera direttiva. Al personale inquadrato nella predetta area vicedirigenziale è attribuita una retribuzione dell'area contrattuale della vicedirigenza. I dirigenti possono delegare ai vicedirigenti parte delle competenze di cui all'articolo 17"».

7.30

MORRA

Al comma 3, sostituire il capoverso con il seguente:

«Art. 17-bis. - (*Vicedirigenza*). – 1. La contrattazione collettiva del comparto Ministeri disciplina l'istituzione di un'apposita area di vicediri-

genza nella quale è ricompreso il personale laureato appartenente alle posizioni C1, C2 e C3, che abbia maturato complessivamente cinque anni di anzianità in dette posizioni o nelle corrispondenti qualifiche VII, VIII e IX del precedente ordinamento e che abbia svolto funzioni delegate dai dirigenti. In sede di prima applicazione la disposizione di cui al presente comma si estende al personale non laureato che in possesso degli altri requisiti richiesti sia risultato vincitore di concorsi pubblici per l'accesso alla *ex* carriera direttiva nonché al personale non laureato che abbia maturato 20 anni di anzianità nella qualifica VII. I dirigenti possono delegare ai vicedirigenti parte delle competenze di cui all'articolo 17».

7.67

TURRONI

Al comma 3, capoverso, sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

«1. La contrattazione collettiva del comparto Ministeri disciplina l'istituzione di un'apposita area di vicedirigenza nella quale è ricompreso il personale laureato appartenente alle posizioni C1, C2 e C3, che abbia maturato complessivamente cinque anni di anzianità in dette posizioni o nelle corrispondenti qualifiche VII, VIII e IX del precedente ordinamento e che abbia svolto funzioni delegate dai dirigenti. In sede di prima applicazione la disposizione di cui al presente comma si estende al personale non laureato che in possesso degli altri requisiti richiesti sia risultato vincitore di concorsi pubblici per l'accesso alla *ex* carriera direttiva nonché al personale non laureato che abbia maturato 20 anni di anzianità nella qualifica VII. I dirigenti possono delegare ai vicedirigenti parte delle competenze di cui all'articolo 17.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica, ove compatibile, al personale dipendente dalle altre amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, appartenenti alle posizioni equivalenti alle posizioni C1, C2 e C3 del comparto Ministeri; l'equivalenza delle posizioni è definita con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze. Restano salve le competenze delle regioni e degli enti locali secondo quanto stabilito dall'articolo 27».

7.41

CURTO

Al comma 3, capoverso, sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. La contrattazione collettiva del comparto Ministeri disciplina l'istituzione di un'apposita area di vicedirigenza nella quale è ricompreso il

personale laureato appartenente alle posizioni C1, C2 e C3, che abbia maturato complessivamente cinque anni di anzianità in dette posizioni o nelle corrispondenti qualifiche VII, VIII e IX del precedente ordinamento e che abbia svolto funzioni delegate dai dirigenti. In sede di prima applicazione la disposizione di cui al presente comma si estende al personale non laureato che in possesso degli altri requisiti richiesti sia risultato vincitore di concorsi pubblici per l'accesso alla *ex* carriera direttiva nonché al personale non laureato che abbia maturato 20 anni di anzianità nella qualifica VII. I dirigenti possono delegare ai vicedirigenti parte delle competenze di cui all'articolo 17.».

7.51

MAGNALBÒ

Al comma 3, capoverso, nel comma 1, sostituire le parole da : «la contrattazione collettiva» fino a :«l'istituzione di » con le parole: «nelle amministrazioni pubbliche individuate dall'articolo1, comma 2, è istituita».

7.75

BATTISTI, PETRINI, DENTAMARO

Al comma 3, capoverso, nel comma1, sostituire le parole: «del comparto Ministeri» con le parole: «dei comparti del pubblico impiego».

7.8

PROVERA, MONTI

Al comma 3, capoverso, nel comma 1, sostituire le parole: «posizioni C2 e C3» con le parole: «posizioni C1, C2 e C3».

7.44

MAGNALBÒ

Al comma 3, capoverso, nel comma 1, sostituire le parole: «alle posizioni C2 e C3» con le parole: «all'area C».

7.77

BATTISTI, PETRINI

Al comma 3, capoverso, nel comma 1, dopo le parole: «C2 e C3, » inserire le seguenti: «del comparto Ministeri, oltre a quello della posizione C1 per il quale l'amministrazione ritenga sussistere i requisiti di cui alla legge n. 190 del 1985».

7.45

MAGNALBÒ

Al comma 3, capoverso, nel comma 1, sostituire le parole: «qualifiche VIII e IX» con le parole: «qualifiche VII, VIII, e IX».

7.7

PROVERA, MONTI

Al comma 3, capoverso, nel comma 1, sostituire le parole: «qualifiche VIII e IX» con le parole: «qualifiche VII con laurea, VIII, e IX».

7.112

EUFEMI

Al comma 3, capoverso, nel comma 1, dopo le parole: «precedente ordinamento» inserire le seguenti: «ovvero sia in possesso di uno dei titoli di studio previsti dall'articolo 28, comma 2, lettera b)».

7.1

EUFEMI

7.12

GIULIANO, IZZO

7.15

IL GOVERNO

7.27

MAFFIOLI

7.42

MAGNALBÒ

7.43

CURTO

Al comma 3, capoverso «Art. 17-bis, nel comma 1, sopprimere le parole: «e che abbia svolto funzioni delegate dai dirigenti».

7.72

BOSCETTO

Al comma 3, capoverso, nel comma 1, sopprimere le parole: «e che abbia svolto funzioni delegate dai dirigenti»; alla fine del secondo periodo sopprimere le parole: «per l'accesso alla ex carriera direttiva».

7.60

FALCIER

Al comma 3, capoverso, nel comma 1, dopo le parole: «del precedente ordinamento» sostituire: «e» con «o».

7.76

BATTISTI, PETRINI

Al comma 3, capoverso, nel comma 1, sostituire le parole «e che abbia svolto funzioni delegate dai dirigenti» con le seguenti: «, o nella settima qualifica per le unità per le quali l'amministrazione ritenga sussistere i requisiti di cui alla legge n. 190 del 1985».

7.18

PELLEGRINO, MAFFIOLI

Al comma 1, capoverso, nel comma 1, dopo le parole: «che abbia svolto funzioni delegate dai dirigenti» aggiungere le seguenti: «nonché il personale risultato idoneo in seguito a concorsi banditi, per l'accesso alla dirigenza, dall'amministrazione di appartenenza».

7.62

BRIGNONE

Al comma 3, capoverso, nel comma 1, sopprimere il secondo e il terzo periodo.

7.70

TURRONI

7.73

SALZANO

Al comma 3, capoverso, sopprimere il secondo periodo.

7.46

CURTO

Al comma 3, capoverso, nel comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «si estende», inserire le seguenti: «al personale laureato proveniente dalla ex carriera direttiva, assunta con ordinamento speciale, nonché».

7.88

D'IPPOLITO

Al comma 3, capoverso, nel comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: «non laureato» fino a «carriera direttiva» con le seguenti: «non laureato appartenente alla VIII qualifica funzionale che, in possesso degli altri requisiti richiesti, abbia maturato non meno di 25 anni di anzianità nell'ex carriera direttiva».

7.54

MAGNALBÒ

Al comma 3, capoverso, nel comma 1, secondo periodo, dopo le parole «al personale non laureato», inserire le seguenti: «che appartenga alla posizione economica C3 dal febbraio 1999 ed alla corrispondente qualifica IX del precedente ordinamento dal gennaio 1987».

7.87

OGNIBENE

Al comma 3, capoverso, nel comma 1, secondo periodo, dopo le parole «al personale non laureato», inserire le seguenti: «che sia risultato vincitore di concorsi pubblici per l'accesso alla qualifica mediante specifici corsi di riqualificazione e non appena avrà maturato i cinque anni di anzianità nella qualifica entro il 31/12/2006 e».

7.50

MAGNALBÒ

Al comma 3, capoverso, nel comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «in possesso degli altri requisiti richiesti, sia risultato», inserire le

seguenti: «idoneo a concorso per dirigente in base a graduatoria pubblica negli ultimi cinque anni o».

7.92

IL RELATORE

Al comma 3, capoverso, nel comma 1, secondo periodo, sostituire le parole «concorsi pubblici», con le seguenti parole: «procedure concorsuali».

7.47

MAGNALBÒ

7.86

FASOLINO, IZZO, GIRFATTI, GIULIANO

Al comma 3, capoverso, nel comma 1, dopo le parole «di concorsi pubblici», sopprimere le seguenti: «per l'accesso alla ex carriera direttiva».

7.107

IL RELATORE

Al comma 3, capoverso, nel comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «anche speciale».

7.19

CARUSO Luigi

Al comma 3, capoverso, nel comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ed ex carriere speciali».

7.48

MAGNALBÒ

Al comma 3, capoverso, nel comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ovvero siano stati inquadrati nella predetta carriera ope legis».

7.4

EUFEMI

Al comma 3, capoverso, nel comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ovvero sia titolare, alla data del 1° gennaio 2002, di posizione organizzativa di cui al CCNL dell'amministrazione di appartenenza».

7.20

MAFFIOLI

Al comma 3, capoverso, nel comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ed equiparate»; nel comma 3, sopprimere le parole: «successivo a quello».

7.2

EUFEMI

Al comma 3, capoverso, nel comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ed equiparate».

7.49

MAGNALBÒ

Al comma 3, capoverso, nel comma 2, sostituire le parole: «appartenente a posizioni equivalenti alle posizioni C2 e C3», con le seguenti: «appartenente a posizioni equivalenti alle posizioni dell'area C».

7.9

PROVERA, MONTI

Al comma 3, capoverso, nel comma 2, sostituire le parole «posizioni C2 e C3» con le seguenti: «C1 con laurea, C2 e C3».

7.59

VISERTA, COSTANTINI

Al comma 3, capoverso, sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. L'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è definita in sede di contrattazione collettiva sulla base di un atto di indirizzo del Ministro per la funzione pubblica all'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), ad iniziare dal periodo contrattuale in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione. La retribuzione dei vice dirigenti sarà pari al 90% della retribuzione tabellare dei dirigenti di seconda fascia. La dotazione organica della qualifica predirigenziale è stabilita in misura pari a quella prevista per la dotazione organica del personale dirigente aumentata di una percentuale non inferiore al 50 per cento».

Conseguentemente, all'articolo 5, comma 1, dopo le parole «decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165» inserire le seguenti: «nonché il personale ex IX livello del precedente ordinamento dei ministeri e delle altre amministrazioni».

7.66

EUFEMI

Al comma 3, capoverso, nel comma 3, sostituire le parole: «di cui al presente articolo» con le seguenti: «di cui ai commi precedenti».

7.23

MAFFIOLI

Al comma 3, capoverso, nel comma 3, dopo la parola «(ARAN)» inserire le seguenti parole: «. Il rapporto di lavoro del personale vicedirigente è regolato dal corrispondente contratto collettivo che, per il biennio 2002-2003 disporrà delle risorse economiche già individuate dalle leggi finanziarie vigenti; le disponibilità economiche spettanti al personale desti-

natario saranno utilizzate nell'ambito del contratto della vicedirigenza anziché nell'ambito del contratto del comparto».

7.61

FALCIER

Al comma 3, capoverso, nel comma 3, dopo le parole «ad iniziare», aggiungere le seguenti: «ai soli fini economici».

7.24

MAFFIOLI

Al comma 3, capoverso, nel comma 3, sostituire le parole « periodo contrattuale» con le seguenti «biennio contrattuale economico».

7.52

CURTO

Al comma 3, capoverso, nel comma 3, sopprimere le parole «successivo a quello».

7.110

MAFFIOLI, CHERCHI, PELLEGRINO

Al comma 3, dopo il capoverso, aggiungere il seguente:

«Art. 17-ter. Nelle amministrazioni pubbliche individuate dall'articolo 1, comma 2, è istituita "l'area dei professionisti" nella quale sono inquadrati, con decorrenza 1° gennaio 2002, le figure dell'Area "C" appartenenti attualmente alla VII, VIII, IX qualifica funzionale che, in base alla laurea, svolgono attività comportanti l'abilitazione all'esercizio della professione e l'iscrizione ad albi professionali. L'area costituisce, insieme alla dirigenza, in separata sezione, un'area contrattuale autonoma, nel pieno rispetto della distinzione di ruolo e funzioni. Al personale inquadrato nella predetta area è attribuita una retribuzione tabellare stabilita dal contratto collettivo nazionale di lavoro per l'area dei professionisti dipendenti».

7.109

MAFFIOLI, SODANO Calogero, EUFEMI

Al comma 3, dopo il capoverso «Art. 17-bis», aggiungere il seguente: «Art. 17-ter – 1. Gli ispettori, i direttori, nonché il personale attualmente inquadrato in posizione economica C5, ex 9^a qualifica funzionale e gli appartenenti al ruolo ad esaurimento degli ispettori generali e direttori di divisione sono inquadrati in soprannumero nella dirigenza. Essi conservano l'anzianità di servizio già riconosciuta e non riassorbibile».

Conseguentemente, dopo il comma 3, inserire il seguente: «3-bis. L'art. 17 ter inserito ai sensi del comma 3 si applica ai dipendenti in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.

7.111

MAFFIOLI

Al comma 3, dopo il capoverso «Art. 17-bis», aggiungere il seguente: «Art. 17-ter – 1. Gli ispettori, i direttori, nonché il personale attualmente inquadrato in posizione economica C5, ex 9 qualifica funzionale e gli appartenenti al ruolo ad esaurimento degli ispettori generali e direttori di divisione sono inquadrati in soprannumero nella dirigenza».

7.94

BASSANINI, DENTAMARO, VILLONE

Sopprimere il comma 4.

7.22

MAFFIOLI

7.56

MAGNALBÒ

7.83

IL RELATORE

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Al comma 2 dell'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: "I professionisti degli enti pubblici non economici già individuati quali destinatari del contratto collettivo nazionale di lavoro della dirigenza degli enti pubblici non economici sottoscritto l'11 ottobre 1996, i ricercatori e tecnologi degli enti pubblici di ricerca già individuati quali destinatari del contratto collettivo nazionale di lavoro della dirigenza degli enti pubblici di ricerca sottoscritto il 5 marzo 1998, nonché il personale di cui all'articolo 69, comma 3 del presente decreto costituiscono, senza onere aggiuntivo di spesa a carico delle Amministrazioni interessate, assieme alla dirigenza, in separate sezioni, un'area contrattuale autonoma, nel rispetto della distinzione di ruolo e funzioni"».

7.28

MAFFIOLI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Al comma 2 dell'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: «I professionisti degli enti pubblici non economici già individuati quali destinatari del contratto collettivo nazionale di lavoro della dirigenza degli enti pubblici non economici sottoscritto l'11 ottobre 1996 ed i ricercatori e tecnologi degli enti pubblici di ricerca già individuati quali destinatari del contratto collettivo nazionale di lavoro della dirigenza degli enti pubblici di ricerca sottoscritto il 5 marzo 1998 costituiscono, senza onere aggiuntivo di spesa a carico delle Amministrazioni interessate, assieme alla dirigenza, in separate sezioni, un'area contrattuale autonoma, nel rispetto della distinzione di ruolo e funzioni"».

7.6

MONTINO

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. I funzionari di cui all'articolo 15, comma 1, della legge n. 88 del 1989, ricompresi nell'articolo 69, comma 3, del decreto legislativo 165 del 2001, costituiscono – senza alcun onere aggiuntivo di spesa a carico delle Amministrazioni interessate – assieme alla dirigenza, in separata sezione, un'area contrattuale autonoma, nel pieno rispetto della distinzione di ruolo e funzioni».

7.32

MAFFIOLI

7.55

MAGNALBÒ

Al comma 4, prima della parola: «professionisti», inserire le seguenti: «I ricercatori e i tecnologi degli enti di ricerca e gli altri».

Conseguentemente, alla fine del comma, dopo le parole: «ruolo e funzioni», aggiungere il seguente periodo: «All'ultimo periodo del medesimo comma 2 dopo »figure professionali«, sono inserite le parole: «diverse da quelle di cui ai precedenti periodi del presente comma».

7.90

NOVI, LAURO

Al comma 4, sostituire le parole da: «I professionisti degli enti pubblici», fino alla fine del comma, con le seguenti: «I professionisti dipendenti dalle Amministrazioni pubbliche di cui al comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, 165, costituiscono aree contrattuali separate in ogni singolo comparto. In deroga ai limiti di cui al comma 1 dell'articolo 43 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le organizzazioni maggiormente rappresentative delle singole categorie di professionisti di cui al comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono ammesse alla stipulazione di accordi, anche decentrati, inerenti alla contrattazione nelle suddette aree separate».

7.65

EUFEMI

Al comma 4, sostituire le parole da: «I professionisti» fino a: «funzionale» con le seguenti: «Le specifiche tipologie professionali della dirigenza, i professionisti e i medici degli enti pubblici non economici e i ricercatori e tecnologi della ricerca, costituiscono con il primo rinnovo contrattuale stipulato dopo la data di entrata in vigore della presente legge».

7.81

IL RELATORE

Al comma 4, sostituire le parole: «I professionisti» con le seguenti: «I ricercatori e tecnologi degli enti di ricerca e gli altri professionisti».

7.17

MAFFIOLI, CHERCHI, PELLEGRINO

Al comma 4, dopo le parole: «X qualifica funzionale» inserire le seguenti: «e quelli delle equiparate qualifiche funzionali del comparto ministeri».

7.78

PETRINI, BATTISTI, DENTAMARO

Al comma 4, dopo le parole: «qualifica funzionale,» inserire le seguenti: «e i funzionari di cui all'articolo 15, comma 1 della legge n. 88 del 1989, già ricompresi nell'articolo 69, comma 3,1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».

7.91

IL RELATORE

Al comma 4, dopo le parole: «alla X qualifica funzionale», inserire le seguenti: «ed i funzionari di cui all'articolo 16, comma 1, della legge 9 marzo 1989, n. 88,».

7.108

IL RELATORE

Al comma 4, dopo le parole: «X qualifica funzionale,» inserire le seguenti: «i ricercatori e i tecnologi degli enti di ricerca».

7.35

VILLONE

7.84

IL RELATORE

Al comma 4, dopo le parole: «X qualifica funzionale», inserire le seguenti: «ed i ricercatori e tecnologi degli enti pubblici».

7.82

IL RELATORE

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «All'ultimo periodo del medesimo comma 2, dopo le parole:«figure professionali» sono inserite le seguenti parole: «diversa da quelle di cui ai precedenti periodi del presente comma».

7.36

VILLONE

7.80

IL RELATORE

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Non si applicano all'ENEA le disposizioni di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».

7.39

BUCCIERO

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Dopo l'articolo 19 del decreto legislativo 3 marzo 2001, n. 165, è inserito il seguente: «Art. 19-bis. (Norme di adeguamento degli enti pubblici non economici) – 1. I coordinatori generali, i coordinatori centrali ed i coordinatori regionali dell'Area Professionale Tecnico-Edilizia degli enti pubblici non economici previdenziali, in possesso della laurea in ingegneria o architettura e di incarico di coordinamento formalmente conferito alla data del 1° giugno 2000 a seguito di selezione concorsuale, sono inquadrati nei ruoli della dirigenza con le medesime qualifiche previste in ciascun ente, rispettivamente, per i dirigenti di struttura centrale complessa, per i dirigenti preposti ad uffici centrali e per i dirigenti preposti ad uffici regionali.

2. Entro 60 giorni dalla data di approvazione della presente legge, gli Enti pubblici non economici previdenziali modificano i rispettivi regolamenti di organizzazione procedendo a riservare nei propri funzionigramma un numero di posti-funzione dirigenziali pari al contingente previsto in organico per i coordinatori generali, centrali e regionali da reinquadrare come previsto al comma 1, ed a sopprimere un equivalente contingente nell'organico dei professionisti dell'Area Tecnico-Edilizia già inquadrati nella ex 10^a qualifica funzionale.

3. L'inquadramento di cui al comma 1 si applica in ciascun Ente ai fini della compensazione sul piano finanziario.

4. Il possesso del requisito dell'anzianità di dieci anni nel Ruolo Professionale Tecnico-Edilizio costituisce titolo equipollente di ammissibilità ai pubblici concorsi per la copertura dei posti-funzioni dirigenziali di cui al comma 1 resisi vacanti.

7.26

MAFFIOLI

Aggiungere, in fine il seguente comma:

«4-bis. Dopo l'articolo 19 del decreto legislativo 3 marzo 2001, n. 165, è inserito il seguente:

"Art. 19-bis. - (Norme di adeguamento degli enti pubblici non economici) – 1. I coordinatori generali, i coordinatori centrali ed i coordinatori regionali dell'Area Professionale Tecnico-Edilizia degli enti pubblici non economici previdenziali, in possesso della laurea in ingegneria o architettura e di incarico di coordinamento formalmente conferito alla data del 1° giugno 2000 a seguito di selezione concorsuale, sono inquadrati nei ruoli della dirigenza con le medesime qualifiche previste in ciascun ente, rispet-

tivamente, per i dirigenti di struttura centrale complessa, per i dirigenti preposti ad uffici centrali e per i dirigenti preposti ad uffici regionali.

2. Entro 60 giorni dalla data di approvazione della presente legge, gli Enti pubblici non economici previdenziali modificano i rispettivi regolamenti di organizzazione procedendo a riservare nei propri funzionigramma un numero di posti-funzione dirigenziali pari al contingente previsto in organico per i coordinatori generali, centrali e regionali da reinquadrare come previsto al comma 1, ed a sopprimere un equivalente contingente nell'organico dei professionisti dell'Area Tecnico-Edilizia già inquadrati nella ex 10^a qualifica funzionale.

3. L'inquadramento di cui al comma 1 si applica in ciascun Ente rendendo indisponibile un numero di posizioni di funzione dirigenziale equivalente al contingente di professionisti da reinquadrare, tenendo conto prioritariamente dei posti vacanti già esistenti presso ciascun Ente ai fini della compensazione sul piano finanziario.

4. Il possesso del requisito dell'anzianità di dieci anni nel Ruolo Professionale Tecnico-Edilizio costituisce titolo equipollente di ammissibilità ai pubblici concorsi per la copertura dei posti-funzioni dirigenziali di cui al comma 1 resisi vacanti"».

7.89

IZZO

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«All'articolo 26 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:

"4. Il personale amministrativo di ruolo dipendente dalle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Nazionale, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, con profilo professionale di collaboratore amministrativo professionale esperto (categoria D – livello DS) o di collaboratore amministrativo professionale (categoria D) secondo il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Sanità del quadriennio 1998-2001, in possesso di diploma di laurea e di un'anzianità di servizio di almeno cinque anni nei suddetti profili professionali e corrispondenti alle precedenti denominazioni di collaboratore amministrativo coordinatore e di collaboratore amministrativo, è inquadrato nella posizione funzionale di Dirigente amministrativo di cui al presente articolo.

5. Dalla data di entrata in vigore della presente legge al personale di cui al comma 4-*bis* del presente articolo verrà corrisposto il trattamento economico stabilito per la Dirigenza Amministrativa del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il quadriennio 2002-2005"».

7.57

MAGNALBÒ

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. In sede di prima applicazione della presente legge, il personale vincitore di concorso pubblico bandito entro il 31 dicembre 1990 per il profilo professionale di Consigliere o equivalente, in possesso del diploma di laurea, che successivamente abbia superato il corso di formazione per funzionari della ex carriera direttiva organizzato dalla Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione ed in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, viene collocato, in ordine di anzianità di servizio continuativa nella qualifica posseduta, dal 1 gennaio 2002 nella posizione economica immediatamente superiore, fino alla concorrenza dei posti disponibili nella dotazione organica. L'onere relativo ai predetti inquadramenti resta a carico delle risorse dei fondi unici di amministrazione del contratto scaduto, se disponibili o non ancora utilizzati, o di quello in vigore, e comunque di quelle destinate alla contrattazione integrativa, nonché degli eventuali stanziamenti di fondi unici andati in perenzione al 31 dicembre 2001 o precedenti».

7.58

MAGNALBÒ

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. I professionisti dipendenti dalle Amministrazioni Pubbliche di cui al secondo comma, dell'articolo 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 costituiscono aree contrattuali separate in ogni singolo comparto. In deroga ai limiti di cui al primo comma dell'articolo 43 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le organizzazioni maggiormente rappresentative delle singole categorie di professionisti di cui al secondo comma dell'articolo 1, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 sono ammesse alla stipulazione di accordi, anche decentrati, inerenti alla contrattazione nelle suddette aree separate».

7.85

IZZO, GIRFATTI, GIULIANO, FASOLINO, LAURO

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. – All'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il quinto periodo del comma 2 è sostituito dal seguente: «I professionisti degli enti pubblici e delle amministrazioni di cui all'articolo 1,

comma 2 del decreto legislativo 29 del 1993, inquadrati con profilo professionale relativo allo svolgimento di mansioni che richiedono, in aggiunta alla laurea, l'iscrizione ad albi, costituiscono, unitamente alla dirigenza, in separata sezione, un'area contrattuale autonoma, nel rispetto della distinzione di ruolo e funzioni».

7.64

EUFEMI

Al comma 3, capoverso, nella rubrica dell'Art. 17-bis dopo la parola «Vicedirigenza», aggiungere le seguenti parole: «e specifiche tipologie professionali della dirigenza».

Art. 10.

10.3

BASSANINI, VILLONE, DENTAMARO, VITALI

Sopprimere il comma 2.

10.2

IL GOVERNO

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «sono disciplinati», inserire le seguenti: «tenendo conto delle peculiarità ordinamentali della Presidenza del Consiglio dei ministri e delle singole amministrazioni».

10.1

IL GOVERNO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. La contrattazione collettiva provvede alla disciplina attuativa delle disposizioni di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 7, le quali si applicano a decorrere dal periodo contrattuale successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge».

Conseguentemente all'articolo 7, comma 3, capoverso 17-bis, nel comma 3, sopprimere le parole: «ad iniziare dal periodo contrattuale successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione».

Art. 11.

11.1

BASSANINI, VILLONE, DENTAMARO

Sopprimere l'articolo.

GIUSTIZIA (2^a)

MERCOLEDÌ 20 FEBBRAIO 2002

62^a Seduta*Presidenza del Presidente*

Antonino CARUSO

*Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Iole Santelli.**La seduta inizia alle ore 21,40.***IN SEDE DELIBERANTE****(606) CENTARO.** – *Modifica al decreto legislativo 15 novembre 2000, n. 373, in tema di tutela del diritto d'autore*

(Discussione ed approvazione con modificazioni)

Riferisce la senatrice ALBERTI CASELLATI la quale sottolinea come la proposta contenuta nel disegno di legge in titolo, già approvato senza modifiche dalla Commissione in sede referente, ponga rimedio ad un difetto di coordinamento normativo – come da lei evidenziato nella relazione svolta nella seduta del 29 novembre 2001 – e si collochi coerentemente in una prospettiva di contrasto efficace delle violazioni in materia di tutela del diritto d'autore.

Rispondendo a richieste di chiarimenti del senatore GUBERT e del senatore DALLA CHIESA, il presidente Antonino CARUSO fa presente che la problematica su cui incide il provvedimento in discussione riguarda tutte le possibili modalità di fabbricazione, uso o distribuzione di apparecchiature e programmi per elaboratori elettronici concepiti o adattati al fine di rendere possibile l'accesso ad un servizio protetto senza l'autorizzazione del fornitore del servizio.

Dopo un ulteriore intervento del senatore GUBETTI, la relatrice ALBERTI CASELLATI presenta l'emendamento 1.1 interamente sostitutivo dell'articolo 1, volto ad apportare alcune modifiche di carattere formale e a chiarire il senso della modifica proposta al decreto legislativo n. 373 del 2000.

Non essendovi richieste per la fissazione di un termine per la presentazione di emendamenti, dopo che il presidente Antonino CARUSO ha constatato la presenza del numero legale, è posto ai voti e approvato l'emendamento 1.1, risultando con esso approvato altresì il disegno di legge nel suo complesso.

(781) Deputato PECORELLA. – *Disposizioni transitorie sulla conversione del ricorso per cassazione in appello*, approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione ed approvazione con modificazioni)

Riferisce il senatore ZICCONI il quale – rifacendosi alla relazione svolta in sede referente nella seduta dell'8 novembre 2001 – ribadisce che il disegno di legge in titolo rappresenta un intervento normativo assolutamente necessario per risolvere la problematica di diritto transitorio conseguente all'entrata in vigore prima dell'articolo 18 della legge n. 468 del 1999 e poi dell'articolo 13 della legge n. 128 del 2001, entrambi modificativi dell'articolo 593 del codice di procedura penale.

Non essendovi richieste di intervento in discussione generale, il presidente Antonino CARUSO propone di assumere a base della discussione il testo già approvato dalla Commissione in sede referente e, poiché nessuno chiede la fissazione di un termine per la presentazione di emendamenti, di passare direttamente alla votazione finale del disegno di legge nel suo articolo unico.

Conviene la Commissione.

Il senatore FASSONE, pur nella consapevolezza che l'intervento proposto deve ritenersi necessario in conseguenza delle modifiche introdotte con l'articolo 13 della legge n. 128 del 2001, giudica però non condivisibili tali modifiche. Al riguardo rileva, più in generale, come il principio, ormai recepito a livello costituzionale, della ragionevole durata dei processi, imponga al legislatore di definire un assetto normativo che sappia individuare un soddisfacente punto di equilibrio fra le esigenze di celerità del procedimento, da un lato, e quelle di garanzia, dall'altro. Da questo punto di vista appare necessaria una riflessione sul sistema delle impugnazioni – che inevitabilmente viene ad incidere in maniera pesante sulla durata dei processi – e in tale prospettiva si inseriva la modifica introdotta, tra l'altro all'unanimità proprio durante la fase dell'esame in Senato, con l'articolo 18 della legge n. 468 del 1999 che, escludendo l'appellabilità delle sentenze di condanna alla pena della multa e delle sentenze di proscioglimento e di non luogo a procedere relative a delitti puniti con la sola pena della multa o con pena alternativa, intendeva appunto fornire un contributo alla riduzione dei tempi processuali circoscrivendo la garanzia dell'appello esclusivamente a quelle ipotesi in cui essa appare irrinunciabile. La legge n. 128 del 2001 ha segnato, su questo specifico versante, un puro

e semplice passo indietro e per tale ragione egli si asterrà dalla votazione sul disegno di legge in titolo.

Il presidente Antonino CARUSO fa presente al senatore Fassone che la previsione di cui all'articolo 18 della legge n. 468 del 1999 non venne approvata in Senato all'unanimità e che anzi già in quella occasione emersero perplessità circa le conseguenze che ne potevano derivare, con specifico riferimento al tema degli eventuali effetti civili delle sentenze di condanna alla pena della multa, in materie come, ad esempio, quella delle lesioni colpose.

Il senatore ZANCAN annuncia il voto favorevole sul disegno di legge giudicando positivamente la modifica introdotta con la legge n. 128 del 2001 e rilevando l'incongruenza del sistema previgente che, in una serie di ipotesi, consentiva di fatto al giudice di stabilire quale fosse il mezzo di impugnazione fruibile dalle parti.

Il senatore BRUTTI annuncia il voto favorevole sul disegno di legge, ricordando le vicende che portarono alla modifica dell'articolo 593 del codice di procedura penale prima con la legge n. 468 del 1999 e poi nuovamente con l'articolo 13 della legge n. 128 del 2001. Su quest'ultima modifica egli formula una valutazione positiva in quanto essa è stata ispirata dall'esigenza di tener conto delle peculiarità di alcune materie rispetto alle quali, anche per la delicatezza delle stesse, è parsa opportuna la reintroduzione dello strumento dell'appello.

Il senatore CAVALLARO annuncia il voto favorevole rifacendosi alle considerazioni svolte dal senatore Zancan, che dichiara di condividere.

Il senatore Luigi BOBBIO annuncia il voto favorevole a nome del Gruppo Alleanza Nazionale.

Il senatore BOREA annuncia il voto favorevole a nome del Gruppo UDC:CCD-CDU-DE.

Il senatore CENTARO annuncia il voto favorevole a nome del Gruppo Forza Italia.

Dopo che il presidente Antonino CARUSO ha constatato la presenza del numero legale, è posto ai voti e approvato il disegno di legge nel suo articolo unico.

CONVOCAZIONE DI UNA SEDUTA DELLA SOTTOCOMMISSIONE PARERI

Il presidente Antonino CARUSO avverte che la sottocommissione pareri è convocata per domani, giovedì 21 febbraio 2002, alle ore 9,30.

La seduta termina alle ore 22,10.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 606

Art. 1.

1.1

LA RELATRICE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. – 1. Al comma 1 dell'articolo 6 del decreto legislativo 15 novembre 2000, n. 373, è aggiunto il seguente periodo: "Si applicano altresì le sanzioni penali e le altre misure accessorie previste per le attività illecite di cui agli articoli 171-*bis* e 171-*octies* della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni"».

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 781**Testo approvato dalla Commissione in sede referente****Art. 1.**

1. Il ricorso per cassazione presentato, prima del 4 maggio 2001, contro una sentenza di condanna per delitto per il quale è stata applicata la sola pena della multa o contro sentenze di proscioglimento o di non luogo a procedere relative a delitti puniti con la sola pena della multa o con pena alternativa, si converte in appello, ai sensi dell'articolo 580 del codice di procedura penale, su richiesta della parte che lo ha presentato.

2. La richiesta di cui al comma 1 è presentata, anche a mezzo telefax, almeno cinque giorni prima della data della prima udienza successiva all'entrata in vigore della presente legge, per la quale vi sia stata regolare notifica a tutte le parti.

3. Nei termini per la presentazione dei motivi aggiunti possono essere presentati nuovi motivi di merito.

DIFESA (4^a)

MERCOLEDÌ 20 FEBBRAIO 2002

27^a Seduta

Presidenza del Presidente
CONTESTABILE

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Bosi.

La seduta inizia alle ore 15.

SULLE MISSIONI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE propone di effettuare lunedì 11 marzo una visita alla Scuola sottufficiali dell'Aeronautica Militare, ubicata in Caserta.

Conviene la Commissione.

Il PRESIDENTE propone altresì di effettuare il 19 marzo la missione al 235° Reggimento di Ascoli Piceno, già deliberata nella seduta dello scorso 13 febbraio.

Conviene la Commissione.

Il PRESIDENTE propone inoltre di effettuare una visita al Comando Subacqueo Incursori di La Spezia il 16 aprile prossimo.

Conviene la Commissione.

Il senatore PALOMBO propone quindi di effettuare nel mese di aprile una visita al poligono militare di Nettuno.

Conviene la Commissione.

Il senatore PERUZZOTTI riferisce sulla visita – effettuata il 7 febbraio da una delegazione della Commissione – alla base dell'Aeronautica Militare di Poggio Renatico in provincia di Ferrara, sede del Comando

operativo forze aeree. Esprime apprezzamento per l'elevata professionalità che si è constatata, ma soggiunge di aver rilevato altresì una carente capacità ricettiva delle strutture logistiche. Reputa opportuna una sistemazione più consona per il personale, al fine di favorire una maggiore operatività della base stessa.

IN SEDE REFERENTE

(1001-B) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, recante disposizioni urgenti per la proroga della partecipazione italiana ad operazioni militari internazionali, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Esame)

Riferisce il senatore KAPPLER sulle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati, dando conto dei pareri non ostativi espressi dalle Commissioni Affari Costituzionali e Giustizia.

Poiché nessuno chiede di intervenire si procede, quindi, al conferimento del mandato al relatore Kappler. Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione conferisce mandato al relatore a riferire favorevolmente sul provvedimento in titolo, autorizzandolo a richiedere lo svolgimento della relazione orale.

AFFARE ASSEGNATO

Affare relativo all'allegato II (recante dichiarazione sulla operatività della politica europea comune di sicurezza e di difesa) alle conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo di Laeken del 14 e 15 dicembre 2001

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende la discussione generale, sospesa nella seduta del 13 febbraio.

Il senatore GUBERT reputa opportuno favorire il varo di uno strumento parlamentare che favorisca e stimoli, sul versante italiano, il rafforzamento della politica europea comune di sicurezza e di difesa. Sottolinea però l'esigenza di delineare in modo ancor più preciso il rapporto che deve definire i ruoli della Nato e dell'Unione europea; da ultimo, fa presente che è bene evidenziare gli spazi di autonomia che conserva l'Unione europea occidentale.

Il senatore PALOMBO fa presente gli impegni che vincolano, nel presente e vieppiù nel futuro, l'Italia verso i principali organismi internazionali, dedicati alla politica di sicurezza e di difesa europea. Manifesta anche piena fiducia verso il contributo italiano e verso il contributo della stessa Nato alla sicurezza europea.

Poiché nessun altro chiede di intervenire, il PRESIDENTE rende noto che la discussione generale è conclusa.

Il seguito dell'esame è rinviato alla prossima seduta.

La seduta termina alle ore 15,45.

BILANCIO (5^a)

MERCOLEDÌ 20 FEBBRAIO 2002

86^a Seduta*Presidenza del Presidente*

AZZOLLINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Maria Teresa Armosino.*

La seduta inizia alle ore 9,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(795) Modifica alla normativa in materia di immigrazione ed asilo

(Parere all'Assemblea sugli emendamenti riferiti agli articoli da 13 a 16, nonché sugli emendamenti 4.106 (testo 2), 6.0.1 (testo 2) e 10.11a/203. Esame. Parere in parte favorevole, in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore ZORZOLI fa presente che si tratta degli emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, riferiti agli articoli da 13 a 16, nonché degli ulteriori emendamenti 4.106 (testo 2), 6.0.1 (testo 2) e 10.11a/203 riferiti ai precedenti articoli del disegno di legge recante modifiche in materia di immigrazione. Per quanto di competenza, segnala gli emendamenti 13.210 (analogo all'emendamento 12.290a), 13.0.100 e 13.0.101 (analoghi all'emendamento 13.0.2 della Commissione), 13.0.2, 13.0.4, 13.0.5, 15.88, 15.500 (analogo all'emendamento 15.15 della Commissione), 15.15, 15.118, 15.120, 15.4 (limitatamente alla seconda parte), 15.181 e 16.20, sui quali la Commissione ha già espresso un parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Segnala, inoltre, gli emendamenti 14.14a, 14.13a, 15.83a e 16.35a che sembrano suscettibili di comportare nuovi o maggiori oneri non quantificati e quindi non congruamente coperti. Occorre invece valutare gli effetti finanziari degli emendamenti 4.106 (testo 2), 6.0.1 (testo 2), 13.0.104, 15.88a, 15.181a e 16.20a.

Rileva, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO esprime avviso conforme al relatore sugli emendamenti analoghi a quelli sui quali la Com-

missione ha già espresso un parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, nonché avviso contrario sugli emendamenti 14.14a, 14.13a, 15.83a, 16.35a, 15.88a e 15.181a. Si esprime, infine, favorevolmente sugli emendamenti 4.106 (testo 2), 6.0.1 (testo 2), 13.0.104 e 16.20a.

Il presidente AZZOLLINI, in merito agli emendamenti 15.88a e 15.181a, rileva che essi suscitano non tanto una valutazione di congruità tra la quantificazione degli oneri connessi e la clausola di copertura, quanto perplessità sulle risorse impiegate. Propone quindi di esprimere un parere contrario senza porre la condizione dell'articolo 81 della Costituzione. Analoghe considerazioni valgono per l'emendamento 16.20a.

Il senatore MICHELINI dichiara di non concordare con la proposta del relatore di esprimere un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'emendamento 13.210, in quanto esso rimanda ad una successiva legge la determinazione del risarcimento all'immigrato. Ritiene dunque che eventuali profili di copertura potranno essere sollevati in sede di esame del provvedimento a cui è rimessa la determinazione quantitativa del risarcimento stesso.

Il presidente AZZOLLINI rileva, al contrario, che con la proposta emendativa in questione si introduce un diritto soggettivo al risarcimento per l'immigrato cui deve corrispondere necessariamente il reperimento di risorse sufficienti a garantire l'equilibrio finanziario.

Su proposta del relatore, la Commissione esprime quindi, a maggioranza, parere contrario sugli emendamenti 15.88a, 15.181a e 16.20a, nonché parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sugli emendamenti 13.210, 13.0.100, 13.0.101, 13.0.2, 13.0.4, 13.0.5, 15.88, 15.500, 15.15, 15.118, 15.120, 15.4 (limitatamente alla seconda parte), 15.181, 16.20, 14.14a, 14.13a, 15.83a e 16.35a.

Esprime altresì parere di nulla osta sui restanti emendamenti.

SCONVOCAZIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

Il presidente AZZOLLINI avverte che la seduta della Sottocommissione, già convocata al termine dell'odierna seduta della Commissione, non avrà più luogo, a causa dei concomitanti impegni dell'Assemblea.

La seduta termina alle ore 9,25.

FINANZE E TESORO (6^a)

MERCOLEDÌ 20 FEBBRAIO 2002

61^a Seduta*Presidenza del Presidente*
PEDRIZZI

Intervengono il dottor Fabrizio Motterlini e il dottor Aldo Migliaccio, rispettivamente presidente e vice presidente del Sindacato Italiano Concessionari Scommesse; il dottor Cataldo Gagliardi, il dottor Pasquale Lauletta e il dottor Stefano Bartoli, rispettivamente presidente, vice presidente e segretario del Sindacato Totoricevitori Sportivi; il dottor Alberto Lucchi, il dottor Francesco Ginestra e la dottoressa Valeria Baiotto, rispettivamente presidente, membro del comitato direttivo e addetto ufficio stampa del Sindacato Nazionale Agenzie Ippiche; il dottor Gianfranco Chiari e il dottore Enrico Marzola, rispettivamente presidente e segretario generale dell'Unione Totoricevitori Italiani Sportivi.

La seduta inizia alle ore 15,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente PEDRIZZI fa presente che è pervenuta la richiesta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, di attivazione dell'impianto audiovisivo, in modo da consentire la speciale forma di pubblicità della seduta ivi prevista e avverte che, ove la Commissione convenga nell'utilizzazione di tale forma di pubblicità dei lavori, il Presidente del Senato ha già preannunciato il proprio assenso.

Non facendosi osservazioni, la forma di pubblicità di cui all'articolo 33, comma 4 del Regolamento, viene adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sul settore dei giochi e delle scommesse: audizione del Sindacato italiano concessionari scommesse

Il presidente PEDRIZZI riepiloga i temi dell'indagine conoscitiva e dà la parola al dottor Migliaccio.

Il dottor Migliaccio, dopo aver consegnato una memoria alla Presidenza, illustra l'attuale sistema di accettazione delle scommesse sportive, introdotto nel 1999 con lo svolgimento dei bandi di gara del C.O.N.I. e del Ministero delle Finanze, con l'obiettivo di incrementare il gettito erariale, contrastare il gioco clandestino, e arrestare il flusso di denaro destinato ai *bookmakers* stranieri. Va tenuto presente che le stime fatte nel 1999 ammontavano a circa 9000 miliardi di fatturato complessivo dell'intero settore. Dopo aver ricordato i criteri di assegnazione delle concessioni per le scommesse ippiche e sportive, e il sistema dei minimi garantiti, l'oratore dà conto delle difficoltà emerse nell'adozione del nuovo regime, create dalla ristrettezza dei tempi tra l'aggiudicazione della gara e l'inizio di attività, prevista nelle convenzioni, al 1° gennaio 2000: di fatto, la maggioranza degli esercizi riescono ad essere operativi solo nella primavera del 2000. Inoltre, non tutte le tipologie di gioco e le modalità di accettazione previste dalla concessione vengono rese disponibili dal 1° gennaio 2000: infatti, le scommesse sportive a totalizzatore e le scommesse a quota fissa per l'ippica diventano praticabili solo nel settembre 2001. Ulteriore motivo di preoccupazione consiste nella circostanza che l'accettazione delle scommesse sportive tramite telefono ed *internet* non è ancora consentita, mentre manca ancora la possibilità di accogliere le scommesse multiple per l'ippica, che sino al 1999 rappresentavano il 20 per cento del volume di gioco. Mentre si avvia con grande difficoltà la rete di raccolta – prosegue l'oratore –, esplose a livello internazionale il fenomeno *internet* che i *bookmakers* esteri sanno sfruttare con grande opportunismo: supportano l'apertura di innumerevoli Centri di trasmissione Dati (CTD), offrono scommesse a quota fissa esenti da prelievi e da tasse e, di fatto, riescono a prendere quella quota di mercato che avrebbe consentito di realizzare i volumi di scommesse stimati sia dal Governo che dai concessionari. Inoltre, la scommessa ippica non riesce a rinnovarsi, per rilanciarsi e, malgrado una rete di raccolta triplicata il settore ha registrato un incremento dei volumi poco più che fisiologico. Dopo aver dato conto del numero dei concessionari per le scommesse ippiche e sportive e del volume delle scommesse raccolte, l'oratore sottolinea che, in sostanza, la rete complessivamente si è quadruplicata, ed il gioco (scommesse sportive più ippica) è cresciuto dopo 2 anni di attività solo del 50 per cento. I punti di accettazione che operavano prima del 2000 hanno avuto una marcata contrazione dei ricavi e la maggioranza di quelli nuovi non raggiunge neppure l'equilibrio tra costi e ricavi. Il settore delle scommesse ippiche e sportive in Italia, come unanimemente riconosciuto, versa in un evidente stato di difficoltà sia economica che organizzativa. Egli ricorda la decisione dell'allora Ministro delle finanze di riconoscere lo stato di crisi del settore, con l'emanazione del decreto del 28 maggio 2001, con cui è stata sospesa la riscossione dell'imposta unica. Tuttavia, a fine dicembre 2001 è stato richiesto il pagamento immediato dell'imposta.

In tale contesto, è cresciuta la presenza sul territorio dei CTD, che attuano sostanzialmente una concorrenza sleale, raggiungendo un numero stimato oltre 1.500 punti di raccolta e un fatturato di oltre 1.000 miliardi,

mentre solo negli ultimi mesi la Guardia di finanza ha intensificato l'azione di repressione. Va considerato che la concorrenza estera non ha vincoli nel proporre varie tipologie di scommesse e che subisce tassazioni vicine allo zero o notevolmente inferiori a quella italiana (ad esempio 2,5 per cento in Gran Bretagna, 16, 5 per cento in Italia). In tale contesto, i concessionari vengono sollecitati da CONI ed UNIRE a pagare i minimi garantiti che si erano impegnati a versare per gli anni 2000 e 2001. Egli sottolinea i rischi per il settore di tale evenienza e le conseguenze dell'accentuarsi della crisi anche per il CONI e l'UNIRE, nonché per l'erario. Per evitare un tracollo del comparto e la definitiva perdita di rilevanti quote di mercato a favore dei *bookmakers* stranieri, è necessario operare una riduzione dei minimi garantiti per gli anni 2000 e 2001, che tenga realmente conto di quanto avvenuto dall'avvio dell'attività e della reale situazione del mercato; vanno altresì introdotti una serie di cambiamenti strutturali di carattere legislativo, regolamentare ed organizzativo, che consentano al mercato legale di recuperare efficienza e competitività. Il primo e più urgente degli interventi non può evidentemente che interessare le quote di prelievo erariale, anche in vista dell'omogeneizzazione con la tassazione vigente all'estero.

La seconda richiesta investe l'esigenza di una regolamentazione dell'accettazione del gioco via Internet, che si traduca in un reale vantaggio per il mercato ufficiale delle scommesse italiane e quindi per l'entrate erariali e non in una legittimazione indiretta degli operatori stranieri, regolamentazione che dovrebbe interessare gli stessi Centri trasmissione dati.

Interviene il senatore BRUNALE, il quale, prendendo atto della richiesta di omogeneizzazione del prelievo fiscale rispetto alla legislazione estera, sollecita la presidenza a predisporre elementi informativi di legislazione comparata.

Dopo che il presidente PEDRIZZI ha preso atto della sollecitazione del senatore Brunale, condividendone pienamente il contenuto, interviene il senatore LABELLARTE, il quale chiede di conoscere se i motivi che hanno ritardato l'apertura delle concessioni previste nel 1999 sono stati attualmente superati, e quali sono, in caso contrario, le misure da adottare per superare tale situazione.

Il dottor MIGLIACCIO fa presente che la raccolta delle scommesse avviene attualmente al 60 per cento rispetto al numero di tutti i concessionari previsti, e che la mancata previsione di tipologie innovative di scommesse come le scommesse multiple sulle corse di cavalli costituisce un ulteriore elemento di debolezza. Egli puntualizza il negativo impatto delle scommesse effettuate attraverso Internet verso *bookmakers* stranieri sul mercato del gioco in Italia.

Il senatore PEDRINI chiede quali sono le proposte operative in tema di scommesse per via telematica; chiede inoltre di sapere come vengono pagate le scommesse ai *bookmakers* stranieri.

Il dottor MOTTERLINI fa presente che mancano i regolamenti attuativi per consentire tale modalità di scommessa; d'altra parte, senza una omogeneizzazione del prelievo tributario rispetto a quello previsto in altri Paesi, la possibilità di scommettere *on line* non avrebbe alcun effetto. Egli precisa che il pagamento delle scommesse e delle eventuali vincite avviene attraverso la carta di credito ovvero con l'apertura di un conto corrente presso il *bookmaker*.

Il senatore TURCI chiede delucidazioni in merito alla sospensione della riscossione dell'imposta unica sugli spettacoli.

Il dottor MIGLIACCIO precisa che dopo l'emanazione del decreto ministeriale, con il quale si richiedeva il pagamento immediato dell'imposta, è intervenuto il decreto-legge n. 452, che – pur rinviando ad un successivo decreto – non fa alcuna distinzione tra debiti tributari e quelli dovuti dai concessionari nei confronti dell'Unire e del CONI.

Il presidente PEDRIZZI ringrazia i responsabili del sindacato italiano scommesse e li congeda.

Audizione del Sindacato totoricevitori sportivi

Il presidente PEDRIZZI riepiloga i temi dell'indagine conoscitiva e dà la parola al dottor Gagliardi, presidente del Sindacato Totoricevitori sportivi.

Il dottor GAGLIARDI sintetizza i contenuti di una memoria che consegna alla presidenza, esprimendo una valutazione positiva circa l'ipotesi di creare l'Agenzia dei giochi, attraverso l'accorpamento di tutte le competenze statali in materia di giochi e scommesse, in modo da superare la disomogeneità e le sovrapposizioni organizzative verificatesi in tale comparto.

Per quanto riguarda il mercato dei giochi, egli evidenzia che la raccolta dei concorsi pronostici, cui la categoria da lui rappresentata fa riferimento, ha subito nell'ultimo periodo una sensibile contrazione. Infatti, in soli quattro anni la quota di mercato dei giochi raccolti in ricevitoria è passata dal 34 per cento al 26 per cento del volume totale dei giochi, con un decremento del 23 per cento. In termini assoluti, il fatturato complessivo è passato dai 9.128 miliardi del 1998 ai 7.326 dello scorso anno, pari ad una contrazione del 20 per cento.

Inoltre il forte aumento del numero di ricevitori autorizzati dagli enti gestori, che ha notevolmente contribuito ad abbattere il reddito medio dei ricevitori, ha reso più difficile la condizione della categoria.

Tale drastica riduzione va ricondotta, in prima istanza, alla concorrenza sleale esercitata dall'utilizzazione del «*slot machine*» e dall'effettuazione delle scommesse «*estere*».

In merito all'utilizzazione dei giochi elettronici egli condivide una linea di netta intransigenza, anche nei confronti di quei ricevitori che installino nella loro aziende macchine illegali.

Per quanto riguarda il problema delle scommesse effettuate *on line* su *bookmakers* esteri egli ribadisce la netta contrarietà dell'associazione del Sindacato Totoricevitori sportivi, anche dopo l'introduzione di norme più cogenti.

Egli sottolinea la pericolosità del fenomeno rappresentato dall'apertura di centri, indifferentemente denominati «*Internet point*» o «*Centro di trasmissione dati*», che alimentano il mercato clandestino delle scommesse «*estere*» e che danneggiano notevolmente le ricevitorie sportive autorizzate, le sole a poter legittimamente svolgere l'attività di raccolta.

Per quanto riguarda specificatamente il settore dei giochi, egli fa presente che le ricevitorie sportive effettuano la raccolta solo di una parte dei concorsi e dei giochi ammessi e cioè tutti i concorsi pronostici e due scommesse, la Tris e la Formula 101 e che negli ultimi tre anni tale segmento del settore giochi, ha subito numerose trasformazioni.

Per quanto riguarda il Superenalotto egli valuta positivamente l'eliminazione del tetto del *jackpot*, nella convinzione che tale misura possa favorire un rilancio di tale gioco.

Per quanto riguarda gli altri concorsi pronostici gestiti (Totocalcio, Totogol, Totosei, Totobingol ed il Totip) lamenta la circostanza che l'aumento del costo per colonna giocata non è stato accompagnata da un proporzionale adeguamento dell'aggio a favore del ricevitore. Successivamente, esprime una valutazione fortemente critica in merito al bando di gara per l'assegnazione della concessione della raccolta della scommessa Tris: l'aver previsto la quantificazione della percentuale dell'aggio ai ricevitori quale elemento di contrattazione tra i ricevitori stessi ed il soggetto aggiudicatario della gara ha nuociuto notevolmente agli interessi della categoria.

Per quanto riguarda invece l'introduzione di nuovi tipi di scommesse, la rete dei ricevitori ha sostenuto le innovazioni proposte dal legislatore, soprattutto per contrastare l'attività clandestina, ma è stata poi sostanzialmente estromessa dalla possibilità di raccogliere le scommesse su tali tipi di giochi. Egli conclude sottolineando la richiesta di introdurre le scommesse a totalizzatore per quanto riguarda il gioco del calcio in ricevitoria.

Il presidente PEDRIZZI chiede informazioni circa gli aderenti al Sindacato Totoricevitori Sportivi.

Il dottor GAGLIARDI risponde che i ricevitori aderenti al sindacato da lui diretto sono circa 7.000, la maggioranza dei quali unisce all'attività di ricevitore quella di bar o di tabaccheria.

Il senatore TURCI chiede una valutazione della normativa introdotta dalla legge Finanziaria 2001 in materia di giochi elettronici.

A giudizio del dottor GAGLIARDI la possibilità di controllare efficacemente l'utilizzo degli apparecchi elettronici può derivare solo dalla possibilità di introdurre un meccanismo che consenta di controllare in via informatica, in rete, tutti le apparecchiature.

Il senatore EUFEMI riepiloga le problematiche di maggiore interesse per il settore dei ricevitori delle scommesse sportive ed ippiche, facendo riferimento sia al problema della percentuale dell'aggio sia a quello dell'armonizzazione del prelievo tributario.

Per quanto riguarda invece l'introduzione di nuove tipologie di scommesse, egli chiede se la rete delle ricevitorie è in grado di sostenere l'offerta di nuovi prodotti.

Il dottor BARTOLI fa presente che il lotto, che rappresenta esso stesso un tipo di scommessa, è raccolto prevalentemente nelle tabaccherie. Il sindacato, invece, chiede che sia ammessa la scommessa a totalizzatore sugli eventi calcistici, attribuendo al ricevitore una funzione di mero raccoglitore, senza quindi intervenire nella determinazione di quote o di percentuale di vincita. Mentre l'agenzia ippica, rivolgendosi ad un *target* di mercato molto ridotto, svolge un tipo di attività particolarmente specializzata, il ricevitore effettuerebbe una raccolta di scommesse rivolta ad un pubblico molto più vasto.

A giudizio del senatore BONAVIDA è condivisibile l'ipotesi di omogeneizzare la percentuale degli aggi su tutti i tipi di scommessa; egli fa inoltre presente che ormai quasi tutte le scommesse sono a totalizzatore e non a quota: così stando le cose, egli esprime perplessità sull'automatico aumento del volume delle scommesse effettuate aumentando i punti vendita, tenuta presente la richiesta di introdurre le scommesse a totalizzatore sugli eventi sportivi.

D'altro canto, il problema principale sembra essere quello di unificare le reti di raccolta dei vari tipi di scommessa.

Risponde il dottor BARTOLI, precisando che i progetti di ampliamento dei punti di raccolta non erode necessariamente le quote di mercato raggiunte complessivamente dal settore: per il futuro, si può ipotizzare un processo di aggregazione, anche attraverso il collegamento informatico tra i vari punti di raccolta.

Rispondendo ad una domanda del senatore PEDRINI, relativamente alla quantificazione del volume del gioco clandestino, il dottor BARTOLI fa riferimento a dati in possesso del Ministero dell'economia e delle finanze, attribuendo per altro la flessione registrata negli ultimi anni nel comparto dei giochi e delle scommesse ad un ampliamento del gioco clandestino ed all'utilizzazione dei *videopoker*.

Il senatore PEDRIZZI congeda i rappresentanti del Sindacato Totoricivitori sportivi.

Audizione del Sindacato nazionale agenzie ippiche

Dopo che il presidente PEDRIZZI ha riepilogato i temi dell'indagine conoscitiva, interviene il dottor LUCCHI, il quale svolge il proprio intervento, sintetizzando i contenuti di una memoria scritta che consegna alla Presidenza.

Dopo aver illustrato la normativa vigente, egli si sofferma sulle caratteristiche della crisi del settore scommesse, descrivendo, in particolare, le modalità attraverso le quali è stata ridefinita l'organizzazione e la gestione delle scommesse ippiche, precedentemente affidata all'Unire, e successivamente assegnata alla gestione congiunta del ministero dell'economia e delle finanze e del ministero delle politiche agricole e forestali.

Dando conto delle agenzie in attività, egli fa presente che attraverso l'effettuazione di una gara pubblica, nel 1999 sono state attribuite 526 concessioni ippiche e 926 concessioni sportive. Va chiarito che l'attribuzione delle concessioni ippiche o delle concessioni sportive è stata effettuata attraverso due tipologie di gare diverse.

Mentre si prevedeva l'entrata a regime del nuovo sistema dal 1° gennaio 2000, e soprattutto si prevedeva la equa ed equilibrata distribuzione dei nuovi punti vendita da aprire su tutto il territorio nazionale, la effettiva assegnazione delle concessioni non ha rispettato tale criterio poiché le concessioni sono state assegnate in relazione al volume delle scommesse precedentemente effettuate in determinato territorio. Si sono quindi accentuate le disparità territoriali nonostante l'apertura di nuovi punti vendita.

Va chiarito che nell'anno 2000, l'esercizio delle scommesse, sia ippiche che sportive, ha realizzato complessivamente una raccolta pari a circa 5.150 miliardi di lire, a fronte delle previsioni del Governo di circa 9 mila miliardi. Anche nel 2001 la tendenza alla flessione è stata ampiamente confermata.

L'oratore illustra quindi le ragioni della crisi del sistema, facendo in particolare presente la discrasia tra gli enormi investimenti effettuati dal singolo ricevitore per esercitare l'attività di impresa e i costi di gestione, tra i quali vanno annoverati, naturalmente, sia le somme dovute al CONI o all'Unire sia le imposte sulle scommesse, in un contesto caratterizzato da una previsione governativa assolutamente sovrastimata.

Tutto ciò ha creato le condizioni affinché il Ministro delle Finanze certificasse lo stato di crisi disponendo la sospensione dei termini di pagamento dell'imposta unica nel maggio 2001.

Per quanto riguarda le proposte che lo Snai ritiene di dover offrire alla riflessione della Commissione, rinviando a quanto contenuto nel documento consegnato, l'oratore sottolinea l'esigenza di intervenire nei confronti di coloro che esercitano la raccolta di scommesse non autorizzata attraverso il collegamento informatico con *bookmakers* esteri. D'altro canto, la mancata omogeneizzazione del prelievo fiscale rispetto a quello previsto dalla legislazione estera non consente di avviare, di fatto, un sistema di raccolta telematica delle scommesse anche da parte del ricevitore italiano.

Egli lamenta infine la perdurante confusione normativa circa la questione dello stock di debito accumulato dai ricevitori sia nei confronti dell'Unire sia nei confronti dell'erario.

L'unica strada per superare l'attuale condizione di crisi è costituita da un intervento o da una drastica riduzione del prelievo fiscale e da una serie di misure in grado di ampliare il mercato.

Il dottor GINESTRA interviene lamentando la rigidità eccessiva della normativa che non consente, come potrebbe essere possibile in occasione dei prossimi mondiali di calcio, al singolo ricevitore di adottare le strategie di mercato più adatte per intercettare flussi di scommesse che attualmente si rivolgono agli scommettitori stranieri.

Il dottor LUCCHI conclude il proprio intervento osservando che la eventuale liberalizzazione del settore, e quindi, il completo superamento del sistema concessorio, non può non tener conto della realtà economica ed organizzativa dei ricevitori.

A giudizio del senatore BONAVITA la questione della raccolta delle scommesse *on line* su *bookmakers* esteri ha dimensioni certamente rilevanti, ma egli mette in guardia dall'illusione che l'ampliamento dei punti di raccolta possa costituire di per sé uno strumento per aumentare il numero delle scommesse complessive.

Il dottor GINESTRA, dopo un intervento del senatore EUFEMI, dà conto delle difficoltà emerse negli anni scorsi per l'assegnazione di nuove concessioni: in particolare egli lamenta la mancanza di una equa distribuzione territoriale.

Il senatore EUFEMI chiede se la proliferazione dei punti di raccolta, oltre a creare le disfunzioni lamentate, abbia in qualche maniera, favorito anche la diffusione del gioco clandestino.

Il dottor LUCCHI ribadisce i motivi di contrarietà dello SNAI rispetto al bando di gara, alla predisposizione del quale la propria organizzazione è stata del tutto estranea.

Il dottor GINESTRA conferma la piena collaborazione dello SNAI con la Guardia di finanza per contrastare la diffusione delle scommesse clandestine.

Il presidente PEDRIZZI congeda i rappresentanti dello SNAI.

Audizione dell'Unione totoricevitori italiani sportivi

Il presidente riepiloga i temi dell'indagine conoscitiva e dà la parola al dottor Marzola.

Il dottor MARZOLA, dopo aver illustrato gli scopi e le attività dell'Unione totoricevitori italiani sportivi, illustra le trasformazioni verificatesi negli anni '90 nel settore della raccolta delle scommesse sportive. Dopo aver fatto riferimento alla nascita del gestore Lottomatica, alla effettuazione della gara per l'assegnazione delle agenzie scommesse sportive nel 1999, egli dà conto dell'andamento del fatturato dei concorsi pronostici CONI, rilevando come nel 2001 i quattro concorsi pronostici CONI, più le scommesse sportive, non superano il fatturato di 3.356 miliardi, cifra sostanzialmente pari a quella raggiunta dal solo Totocalcio nel 1993. Nel 2001, su un totale colonne dei concorsi pronostici CONI e SISAL di circa 7.000 miliardi, l'aggio incassato mediamente da un singolo ricevitore corrisponde a circa 20 milioni sui quali incidono per oltre un trenta per cento le spese di gestione.

Dopo aver dato conto del deludente andamento della scommessa Tris, l'oratore enuncia le proposte che sottopone alla valutazione della Commissione. Egli ritiene necessario introdurre, tra l'altro, una rete unificata ed un terminale unico per l'effettuazione di tutte le scommesse, le scommesse sportive a totalizzatore nelle ricevitorie, l'introduzione delle scommesse sportive a quota fissa nelle ricevitorie.

Egli conclude esprimendo una valutazione positiva dell'ipotesi di costituire un'agenzia dei giochi.

Su richiesta del presidente PEDRIZZI e del senatore BRUNALE, il dottor MARZOLA fa presente che l'Unione totoricevitori italiani sportivi riunisce gli esercizi commerciali che, senza tener conto dell'effettiva categoria merceologica, effettuano anche la raccolta delle scommesse sportive.

Il presidente PEDRIZZI congeda i rappresentanti dell'U.T.I.S. e dichiara chiusa la procedura informativa.

La seduta termina alle ore 16,40.

ISTRUZIONE (7^a)

MERCOLEDÌ 20 FEBBRAIO 2002

59^a Seduta*Presidenza del Presidente*

ASCIUTTI

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il direttore generale del Ministero per i beni e le attività culturali per l'architettura e l'arte contemporanee, dottor Baldi. Interviene il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali Bono.

La seduta inizia alle ore 14,40.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sui nuovi modelli organizzativi per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali: audizione di Direttore generale del Ministero per i beni e le attività culturali

Il presidente ASCIUTTI introduce l'audizione odierna, dando il benvenuto al direttore generale per l'architettura e l'arte contemporanee del Ministero che interviene per la prima volta ai lavori della Commissione.

Ha quindi la parola il direttore generale per l'architettura e l'arte contemporanee, dottor BALDI, il quale – nel consegnare alla Commissione una documentazione relativa alle attività svolte dalla sua direzione generale – rende noto che la struttura cui è preposto è stata istituita con il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2000, n. 441, in attuazione della legge di riforma del Ministero n. 368 del 1998, ed è operativa solo dal maggio 2001. Si tratta di una struttura innovativa nel campo dei beni culturali, che testimonia di come il Ministero consideri degno di attenzione e di valorizzazione non solo il glorioso patrimonio culturale italiano del passato, ma anche quello che rappresenta l'espressione della creatività di oggi.

Egli sottolinea che l'arte contemporanea italiana presenta un panorama di particolare interesse, con giovani artisti che godono di quotazioni di mercato significative, ma fa anche presente che in Italia si incontrano

maggiori difficoltà nella diffusione delle nuove opere d'arte rispetto agli altri Paesi europei a causa soprattutto delle più onerose imposte indirette che gravano sulla loro compravendita.

Passando poi ad illustrare le attività svolte o in programmazione della direzione generale di cui è responsabile, egli informa che si sta predisponendo il «Piano per l'arte contemporanea», di cui all'articolo 3 della legge n. 29 del 2001, che prevede un finanziamento di 10 miliardi per l'anno 2002; uno stanziamento forse non cospicuo in termini assoluti, ma significativo in relazione alle risorse finora destinate all'arte contemporanea. Attraverso il Piano, che dovrà essere poi approvato dal Ministro, si stabilirà un programma di acquisto delle opere d'arte contemporanea destinate ad arricchire le collezioni pubbliche; esso fra l'altro non viene elaborato solamente a livello centrale, ma sta per essere concordato con tutti gli enti territoriali, in modo che ciascun museo sul territorio nazionale si specializzi in specifici settori e non si creino interessi concorrenziali fra le competenze delle soprintendenze e gli istituti museali degli enti locali.

L'attività di promozione della direzione generale si esplica inoltre attraverso un programma di mostre per il biennio 2002-2003 e l'istituzione di un premio nazionale per i giovani artisti, come previsto dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 441 del 2000.

Per quanto concerne invece l'architettura contemporanea, il dottor Baldi riconosce che in Italia non ha avuto uno sviluppo rilevante a differenza di quanto accaduto in molte grandi città all'estero, capitali e non, soprattutto dal punto di vista degli edifici destinati ad accogliere pubbliche istituzioni. Nella città di Roma, ad esempio, le ultime realizzazioni architettoniche di qualità risalgono alle olimpiadi del 1960. Il ritardo è in parte dovuto al livello di eccellenza rappresentato dalle opere del passato, ma ora è necessario colmarlo e al riguardo un utile modello è costituito dalla disciplina normativa vigente in Francia.

In questo campo, la direzione generale è impegnata in una complessiva opera di promozione dell'architettura contemporanea di qualità, oltre che mediante l'organizzazione di mostre e manifestazioni, anche attraverso il bando di appositi concorsi e gare o il sostegno agli enti locali che simili iniziative volessero assumere. Si tratta in sostanza di valorizzare l'architettura degli ultimi cinquant'anni, che secondo la normativa vigente non può essere soggetta a vincolo. Per tali opere si può attualmente ricorrere alla dichiarazione di interesse artistico prevista dalla legge n. 633 del 1941 in materia di diritto d'autore, che consente di tutelare gli architetti che hanno realizzato gli edifici contemporanei, disponendo ad esempio che ad essi in primo luogo venga assegnata in progettazione qualsiasi modifica che si intende apportare agli edifici stessi.

La direzione generale ha inoltre in animo di realizzare un censimento degli edifici di qualità degli ultimi cinquant'anni, includendovi quelli realizzati da noti architetti o oggetto di pubblicazione su riviste specializzate o comunque di accertata importanza. Il lavoro si è già concluso per quanto riguarda la città di Roma, per la quale sono stati catalogati circa 150 edifici, prevalentemente dislocati in periferia. In proposito, la finalità che ci

si prefigge di conseguire è quella di richiamare la giusta attenzione su queste opere, sollecitando la sensibilità anche di coloro che vi abitano e favorendo in maniera indiretta la stessa riqualificazione delle periferie.

Un'altra opera nella quale la struttura amministrativa di cui egli è responsabile è intensamente impegnata è relativa alla costituzione di un archivio dei disegni degli architetti più importanti dell'ultimo mezzo secolo. Sono stati già acquisiti i disegni di Carlo Scarpa e in parte quelli di Aldo Rossi, mentre sono in corso contatti per l'acquisizione degli archivi di altri illustri architetti. Tale raccolta ha una duplice finalità, mirando da un lato a riversare questo materiale su supporto digitale rendendolo così consultabile per un pubblico allargato e dall'altro a fornire un utile strumento a coloro che dovranno restaurare le relative opere. Rappresenta infatti una assoluta novità la possibilità di restaurare degli edifici avendo a disposizione gli originali disegni architettonici.

Il direttore generale si sofferma poi sul progettato Centro nazionale per le arti contemporanee di Roma che avrà sede in una *ex* caserma sita in via Guido Reni e per il quale è stato già esperito il concorso internazionale che ha visto prevalere l'architetto iracheno Zaha Hadid, il cui progetto richiama alla mente la fluidità delle forme barocche che vengono reinterpretate attraverso lo spirito e il gusto della contemporaneità. Questa opera, il cui inizio egli spera possa verificarsi al più tardi nei primi mesi del prossimo anno, rappresenta un importante successo per la promozione dell'arte e dell'architettura contemporanee di qualità in Italia, che ancora non dispone di un centro di questo tipo, mentre i soli Stati Uniti ne hanno ben 10 e persino paesi minori, come la Lettonia e il Liechtenstein, ne hanno costituito uno.

All'esposizione del direttore generale fanno seguito quesiti posti dai senatori.

Il senatore TESSITORE, nel dichiarare il proprio vivo interesse per le informazioni testé fornite dal dottor Baldi, chiede a quali strutture farà riferimento il «Piano per l'arte contemporanea», se cioè vi è l'intenzione di istituire nuovi musei di arte contemporanea ovvero di potenziare quelli già esistenti. Domanda inoltre chiarimenti circa il bando di concorsi e gare preannunciato dal direttore generale, esprimendo la preoccupazione che le manifestazioni artistiche possano essere eccessivamente condizionate persino nella definizione degli oggetti reputati degni di essere considerati artistici, sino a configurare la minaccia di una sorta di arte di Stato.

Egli esprime infine un apprezzamento particolare per la realizzazione di un archivio dei disegni dei maggiori architetti italiani della seconda metà del Novecento, che consentirà di procedere più agevolmente alle future attività di restauro, e al riguardo chiede se sia stata prevista una sede unica per la conservazione di questo materiale.

La senatrice ACCIARINI dichiara a sua volta il proprio apprezzamento per l'attività svolta in favore del patrimonio culturale contempora-

neo. Manifesta tuttavia preoccupazione per la quantità sempre crescente di beni culturali che dovranno essere conservati e si auspica che la catalogazione avviata dalla direzione generale per quanto riguarda l'architettura contemporanea possa essere estesa quanto prima all'intero territorio nazionale. Chiede comunque con quale atteggiamento il Ministero si predisponga ad affrontare queste problematiche di natura squisitamente quantitativa.

Ella richiama poi l'importanza del collegamento fra le istituzioni museali e la formazione scolastica, sollevando l'esigenza che un'apposita sezione didattica venga prevista anche per il costituendo Centro nazionale per le arti contemporanee di Roma. Chiede infine quale tipo di applicazione abbia avuto la norma che prevede che il 2 per cento dei finanziamenti stanziati per la realizzazione di edifici pubblici sia destinato ad opere d'arte da collocare negli edifici medesimi.

Il senatore MONTICONE chiede al direttore generale di quantificare le risorse finanziarie che sono a disposizione del suo settore. Pone inoltre il quesito se tra gli edifici censiti nella città di Roma siano ricompresi anche quelli a carattere sportivo e se, in materia di progettazione e realizzazione degli impianti sportivi, siano previste forme di collaborazione tra il comparto dei beni culturali e le autorità preposte al settore sportivo.

Domanda infine se, nel delineare l'attività di sostegno, promozione e valorizzazione dell'architettura contemporanea, la direzione generale ponga anche attenzione ai profili paesaggistici.

Interviene per ultimo il senatore GABURRO che domanda quale tipo di interesse abbia il Ministero nei confronti dell'architettura industriale, anche dal punto di vista del restauro degli insediamenti già esistenti.

Ai quesiti posti risponde il dottor BALDI, il quale ribadisce che il limite temporale degli ultimi cinquant'anni per definire le opere d'arte contemporanee è collegato alla possibilità di sottoporre a vincolo solo le opere risalenti ad un'epoca più lontana nel tempo. Per questa ragione, è evidente che si tratta di un limite temporale mobile, destinato a spostarsi di anno in anno. Per quanto concerne inoltre il «Piano per l'arte contemporanea», egli precisa che i criteri prioritari per individuare i beni culturali ad esso interessati sono stati già fissati e si riferiscono alle opere considerate di rilevante interesse, che abbiano un adeguato rapporto prezzo-valore, che siano significative per le collezioni dei musei secondo la loro specifica vocazione e che infine siano effettivamente fruibili.

Il direttore generale risponde poi al senatore Tessitore, affermando che non verranno costituiti nuovi musei statali, ma ci si avvarrà delle strutture già dotate di un'appendice contemporanea, come quelle esistenti a Napoli, Caserta, Sassuolo e Roma (Galleria nazionale d'arte moderna e Istituto nazionale della grafica). Nel contempo, il Ministero si prefigge di avviare una proficua collaborazione con le regioni e gli enti locali, affinché potenzino a loro volta le istituzioni museali destinate all'arte contem-

poranea. Quanto alla questione delle gare e dei concorsi, che possono stimolare una positiva competitività tra i giovani artisti, ritiene si possa scongiurare il pericolo di un'arte di Stato affidando queste iniziative nelle mani di giurie composte da esperti che operino sulla base di criteri di trasparenza. Rende infine noto che la sede prevista per gli archivi di architettura che si stanno acquisendo sarà il Centro nazionale per le arti contemporanee di Roma.

Alla senatrice Acciarini assicura che la catalogazione degli edifici di valore architettonico sarà estesa all'intero territorio nazionale, contando di poterla realizzare in pochi anni grazie alla rete dei soprintendenti per i beni architettonici di cui si avvale anche la sua direzione generale. Per quanto concerne poi la conservazione del patrimonio culturale, occorre guardare con favore alle possibilità offerte dalla tecnologia avanzata. Ad esempio, un archivio costituito da materiale cartaceo – come è il caso dei disegni degli architetti – può essere protetto in un *caveau* sotterraneo e contemporaneamente essere tramutato in una versione immateriale e virtuale che ne consenta la consultazione senza comportare problemi di degrado.

Relativamente poi agli aspetti didattici dell'attività di valorizzazione e promozione dell'arte contemporanea, egli assicura il massimo impegno della sua struttura a realizzare forme di collegamento con il mondo della scuola e informa che è già previsto un corso di formazione post universitario rivolto ai funzionari pubblici che dovranno poi occuparsi dell'organizzazione e dell'espletamento dei concorsi nel settore dell'architettura. Quanto alla norma che destina alle opere d'arte il 2 per cento degli stanziamenti finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche, egli ricorda che si tratta di una disposizione risalente al 1947, scaturita dalle esigenze proprie della ricostruzione post bellica. In merito a questa normativa, si pone pertanto l'esigenza di una riforma che vada nel senso di favorire l'interazione tra artisti e architetti sin dalla fase iniziale della realizzazione delle relative opere.

Rispondendo quindi al senatore Monticone, il dottor Baldi rende noto che alla sua direzione generale sono assegnate risorse per pochi miliardi di lire ma, trattandosi di una struttura di nuova istituzione, egli auspica che, sulla base dei risultati che verranno effettivamente conseguiti, si potranno ottenere in futuro più adeguati stanziamenti. Conferma poi che il censimento degli edifici di interesse architettonico riguarda anche quelli di carattere sportivo e dichiara la propria intenzione di sviluppare una proficua collaborazione con il Coni e con gli organismi interessati al mondo dello sport. Soffermandosi poi sulla tematica paesaggistica, egli afferma la propria convinzione che l'architettura contemporanea di qualità dovrà rispettare l'assetto paesaggistico esistente e in proposito il Ministero dovrà farsi anche promotore di un'azione diretta ad assistere e indirizzare gli enti territoriali nella fase di progettazione e realizzazione delle opere pubbliche di loro competenza. Egli cita quindi come esempio negativo a tale riguardo l'autostrada A1, vanto e orgoglio dell'Italia di alcune decine di anni fa, che tuttavia è testimonianza di una mentalità che occorre superare, ten-

dente cioè a non rispettare il paesaggio per affermare invece prepotentemente la propria presenza, laddove sono state sistematicamente privilegiate le linee rette a scapito delle naturali conformazioni orografiche.

Da ultimo, il direttore generale risponde al senatore Gaburro ricordando come l'architettura industriale non abbia una specificità propria, essendosi sempre ispirata a tipologie architettoniche di tipo diverso. Esistono tuttavia anche in questo campo delle opere degne di interesse, che saranno quindi oggetto della dovuta attenzione da parte del Ministero e rientrano nella catalogazione che è stata avviata.

Il presidente ASCIUTTI ringrazia il direttore generale per la proficua collaborazione e dichiara chiusa l'audizione. Rinvia indi il seguito dell'indagine conoscitiva ad altra seduta.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina dei membri del Consiglio di amministrazione della «Scuola nazionale di cinema» (n. 23)

(Parere al Ministro per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 18 novembre 1997, n. 426. Esame. Parere favorevole)

Riferisce alla Commissione il senatore BARELLI, il quale, dopo aver richiamato i principali riferimenti normativi che disciplinano la «Scuola nazionale di cinema» e in particolare la nomina del suo consiglio di amministrazione, si sofferma sul prestigioso *curriculum* delle personalità che il Governo propone di nominare, prospettando infine alla Commissione l'espressione di un parere favorevole.

Si apre il dibattito.

La senatrice ACCIARINI preannuncia l'astensione del proprio Gruppo sulla proposta del Governo in quanto, pur considerando di assoluto rilievo le personalità ivi indicate, ritiene che le loro caratteristiche meglio si attagliano alle funzioni proprie di un comitato scientifico piuttosto che di un consiglio di amministrazione. Ella esprime infine l'auspicio che la Commissione possa quanto prima audire i membri del nuovo consiglio di amministrazione.

Alla richiesta da ultimo formulata dalla senatrice Acciarini si associa la senatrice SOLIANI, che preannuncia sin d'ora il proprio voto di astensione ritenendo si debba formulare un giudizio più definito sul nuovo consiglio di amministrazione solo alla luce della gestione che esso saprà porre in essere e dei conseguenti risultati. Prospetta inoltre l'opportunità che, in vista di una sempre maggiore circolazione delle competenze e delle professionalità fra i Paesi appartenenti all'Unione europea, negli organismi di gestione del comparto culturale vengano inserite anche personalità stra-

niere, se necessario modificando la normativa che regola le procedure di nomina.

Il senatore BEVILACQUA preannuncia il voto favorevole del Gruppo Alleanza Nazionale alla proposta del Governo. Quanto alle osservazioni svolte dalla senatrice Soliani, egli replica che alla unione economica fra i Paesi europei, effettivamente in corso di realizzazione, non corrisponde ancora un'unione culturale.

Il senatore GABURRO, a nome del proprio Gruppo, esprime il pieno favore per la proposta governativa che riguarda soggetti di assoluto valore culturale e artistico. In merito poi alle perplessità avanzate circa la loro attitudine a un impegno di tipo amministrativo e gestionale, osserva come i successi conseguiti nei rispettivi campi professionali siano spesso indice di capacità personali notevoli che possono utilmente dispiegarsi anche in altri settori.

Dopo che i senatori BRIGNONE e FAVARO hanno preannunciato il voto favorevole dei rispettivi Gruppi, il senatore TOGNI si associa alle considerazioni svolte dalla collega Soliani sia in merito alla opportunità di un voto di astensione sulla proposta governativa, sia riguardo all'arricchimento culturale che potrebbe assicurare l'associazione agli organismi nazionali di personalità straniere.

replica il sottosegretario BONO, il quale ringrazia i senatori intervenuti nel dibattito, invitando in particolare gli esponenti dell'opposizione a riflettere sulle polemiche recentemente sollevate in merito alle nomine governative dei vertici degli enti pubblici. In proposito egli afferma che il Governo non ha alcuna intenzione di procedere ad una sorta di occupazione, mirando piuttosto a garantire il rispetto delle competenze nei diversi settori.

Nell'elaborare le proprie proposte, il Ministero è sicuro di apportare un contributo di crescita al mondo culturale italiano, aprendosi non solo all'Europa, ma al mondo intero. Ad esempio, per quanto concerne La Biennale di Venezia, si sta tentando di acquisire la collaborazione di personalità artistiche internazionali. Con alcune di esse il dialogo è tuttora aperto e, anche nei casi in cui si è dovuta constatare l'indisponibilità di questi soggetti, ciò è dipeso da loro motivazioni personali e non certamente dalla volontà del Governo.

Il Sottosegretario affronta poi le problematiche proprie del mondo del cinema e sottolinea l'esigenza di sviluppare al meglio alcune potenzialità finora trascurate, al fine di recuperare il prestigio nazionale in questo settore, che attualmente registra invece una scarsa competitività dell'Italia rispetto al cinema non solo americano ma anche europeo. Su 700 milioni di presenze in sala in Europa, solo 24 milioni, vale a dire il 3,5 per cento, si riferiscono al cinema di produzione italiana. Tale risultato non dipende certamente dalla quantità delle opere prodotte, che appare adeguata, rag-

giungendo la quota di 106 film nel 2000 e di 103 nel 2001. Si tratta piuttosto di rivisitare le procedure di sostegno al cinema italiano, anche attirando il capitale privato, in modo che la qualità faccia premio sugli aspetti quantitativi. La scelta dell'Amministrazione va in questa direzione nella convinzione che si tratti della strada giusta da seguire, pur riconoscendo che i risultati dovranno essere concretamente verificati.

Si passa quindi alla votazione a scrutinio segreto, alla quale partecipano i senatori ACCIARINI, ASCIUTTI, BARELLI, BEVILACQUA, BIANCONI, BRIGNONE, DELOGU, FAVARO, GABURRO, GENTILE, GUBETTI, MONTICONE, SOLIANI, SUDANO e TOGNI.

La proposta di esprimere parere favorevole è approvata, risultando 11 voti favorevoli e 4 astenuti.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

In considerazione di concomitanti impegni che impediscono al rappresentante del Governo, sottosegretario Bono, di continuare a prendere parte ai lavori della Commissione, il presidente ASCIUTTI propone che il previsto esame in sede deliberante dei disegni di legge nn. 894 e 1057 venga rinviato ad altra seduta.

La Commissione conviene.

Prende quindi la parola la senatrice ACCIARINI, la quale rileva che, secondo alcune notizie di stampa, il sottosegretario Pescante avrebbe reso delle dichiarazioni dalle quali risulterebbe l'avvenuta approvazione del disegno di legge n. 491 sul riordino della disciplina pugilistica, che invece – come è noto – è ancora nella fase della discussione generale. Se tali notizie rispondessero al vero il rappresentante del Governo non si sarebbe comportato correttamente nei confronti della Commissione.

Il presidente ASCIUTTI concorda circa l'esigenza di tutelare le prerogative dei parlamentari e si augura che la stampa, come a volte accade, abbia male interpretato le parole del Sottosegretario, riservandosi comunque di accertarsene personalmente.

La seduta termina alle ore 16,15.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

MERCLEDÌ 20 FEBBRAIO 2002

45^a Seduta*Presidenza del Vice Presidente*

PEDRAZZINI

Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Mammola.

La seduta inizia alle ore 15,40.

IN SEDE REFERENTE

(1000-B) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 dicembre 2001, n. 450, recante proroga di termini in materia di sospensione di procedure esecutive per particolari categorie di locatari e di copertura assicurativa per le imprese nazionali di trasporto aereo, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Esame)

Il relatore, senatore CICOLANI, illustra le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati in relazione al decreto legge n. 450 del 2001 ricordando che mentre all'articolo 1, concernente la sospensione delle procedure esecutive di rilascio di immobili ad uso abitativo, è stata apportata una modifica di carattere formale, all'articolo 2 si è invece resa necessaria una modifica di natura sostanziale volta ad evitare all'Italia l'inizio di una procedura di infrazione da parte delle istituzioni comunitarie. A tal fine, dopo il comma 1 sono stati infatti inseriti tre nuovi commi nel primo dei quali si stabilisce che, nel periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 2002, la garanzia assicurativa dello Stato viene accordata previa corresponsione di un premio da parte delle imprese di trasporto aereo nazionale e da parte delle imprese di gestione aeroportuale. Il comma 1 *ter* stabilisce inoltre che il premio si applica retroattivamente ai beneficiari della garanzia con decorrenza dal 27 novembre 2001, in misura pari a quanto stabilito per il mese di gennaio 2002, mentre il comma 1 *quater* attribuisce al Presidente del Consiglio, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e sentiti i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e delle attività produttive, il compito di emanare entro trenta giorni dalla data di entrata

in vigore della legge di conversione del decreto legge un decreto per la individuazione delle modalità di attivazione della garanzia e della corresponsione dei premi. Ricorda infine che gli altri Paesi dell'Unione europea hanno già adottato normative analoghe a quella descritta.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore FALOMI annuncia l'astensione del suo Gruppo sul provvedimento in esame in quanto se è vero che la modifica riferita all'articolo 1 del decreto legge, ancorché formale, ne migliora il testo, non è tuttavia sufficiente ad allargare la platea dei beneficiari: tale questione è invece particolarmente importante per la sua parte politica che giudica pertanto il decreto legge parzialmente risolutivo. Ritiene invece di non aver osservazioni critiche riguardo alla modifica apportata dalla Camera dei deputati all'articolo 2.

Il senatore VERALDI, facendo proprie le osservazioni avanzate dal senatore Falomi, annuncia a sua volta l'astensione del Gruppo della Margherita-DL-L'Ulivo.

Il Presidente dichiara chiusa la discussione generale.

Il relatore, senatore CICOLANI, e il sottosegretario MAMMOLA rinunciano alla replica.

Previa verifica del numero legale, la Commissione conferisce quindi mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sulla conversione in legge del decreto legge n. 450 del 2001 con le modifiche apportate dalla Camera dei deputati, autorizzandolo al contempo a chiedere di poter svolgere oralmente la relazione.

SCONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI, GIÀ CONVOCATO PER OGGI, MERCOLEDÌ 20 FEBBRAIO

Il Presidente avverte che la seduta dell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, già convocato per oggi al termine della seduta, non avrà più luogo.

CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Il presidente avverte che l'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi è convocato domani, giovedì 21 febbraio alle ore 9.

La seduta termina alle ore 16.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

MERCOLEDÌ 20 FEBBRAIO 2002

39^a Seduta

Presidenza del Presidente

RONCONI

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole e forestali, Dozzo.

La seduta inizia alle ore 16,25.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente RONCONI, in relazione allo schema di decreto ministeriale concernente la ripartizione delle somme iscritte nello stato di previsione del MIPAF relative a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi per l'esercizio finanziario 2002, tenuto conto del calendario della Commissione e dell'opportunità di acquisire le osservazioni della 5^a Commissione, propone di chiedere, ai sensi dell'articolo 139-bis, comma 2, del Regolamento, una proroga di dieci giorni per l'espressione del parere.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 16,30.

INDUSTRIA (10^a)

MERCOLEDÌ 20 FEBBRAIO 2002

47^a Seduta*Presidenza del Presidente***PONTONE**

Interviene il sottosegretario di Stato per le attività produttive Dell'Elce.

La seduta inizia alle ore 9,10.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente PONTONE comunica che l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, ha stabilito di procedere all'audizione dei rappresentanti della Conferenza dei Presidenti delle Regioni sul decreto legge n. 7 del 2002 nella giornata di domani alle ore 15,30. Nel corso della seduta, convocata per domani alle ore 9, il senatore D'Ambrosio presenterà una proposta di parere sui disegni di legge nn. 776 e 184; eventuali proposte di modifica potranno essere avanzate fino alle ore 12 di martedì 26 febbraio.

Non essendovi obiezioni, così resta stabilito.

IN SEDE REFERENTE

(1125) Conversione in legge del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, recante misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale

(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame del disegno di legge in titolo sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore CHIUSOLI ritiene che di fronte alla situazione di emergenza energetica che si riscontra soprattutto in alcune aree territoriali, appare logico individuare le soluzioni più idonee per intervenire. A suo avviso, tuttavia, il decreto-legge non tiene conto dell'esigenza di affrontare

una materia così delicata, anche dal punto di vista ambientale, con il necessario consenso e considerando nella giusta misura le compatibilità regionali. Non risulta, infatti, che il Governo abbia incontrato i rappresentanti delle Regioni per approfondire i temi oggetto del provvedimento e ciò appare tanto più grave in presenza della riforma del Titolo V della Costituzione, che ha modificato l'intero sistema delle competenze.

Si chiede, inoltre, quali requisiti di urgenza possono essere fatti valere a proposito di impianti da costruire che richiedono tempi di attuazione di alcuni anni: qualche settimana di approfondimento avrebbe reso più efficace l'intervento proposto e, probabilmente, consentito di ottenere maggiori risultati anche in termini di celerità della realizzazione. Ritiene che la Commissione debba compiere una ulteriore riflessione dopo lo svolgimento dell'incontro con i rappresentanti delle Regioni che è stato previsto per la giornata di domani.

Il senatore BETTAMIO osserva che le procedure semplificate, previste dal decreto-legge in esame, non determinano violazioni delle norme europee sulla valutazione di impatto ambientale. Come ha già avuto modo di sottolineare, le modifiche previste riguardano esclusivamente adempimenti procedurali contenuti nella normativa nazionale.

A suo avviso, occorrerebbe affrontare anche il tema del costo eccessivo dell'energia per il consumatore italiano e la destinazione degli stabilimenti obsoleti. Temi su cui non sono venute risposte soddisfacenti nel corso della recente audizione con i rappresentanti dell'Enel.

Il senatore BASTIANONI concorda sulla necessità di realizzare interventi adeguati per superare le possibili situazioni di carenza energetica che potrebbero determinarsi. Le soluzioni da perseguire, tuttavia, devono tener conto delle competenze regionali e della esigenza di contemperare l'interesse dell'approvvigionamento energetico con quello della tutela ambientale. Considera, quindi, molto importante acquisire l'avviso dei rappresentanti della Conferenza dei Presidenti delle Regioni.

Il presidente PONTONE propone di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti a martedì 26 febbraio alle ore 12.

Conviene la Commissione ed il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA

Il presidente PONTONE comunica che la seduta della Commissione, già convocata per oggi pomeriggio alle ore 15,30, non avrà luogo.

CONVOCAZIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE PARERI

Il presidente PONTONE avverte che la Sottocommissione per i pareri è convocata al termine della seduta per esaminare il disegno di legge n. 1000-B.

La seduta termina alle ore 9,30.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

MERCLEDÌ 20 FEBBRAIO 2002

54^a Seduta*Presidenza del Presidente***ZANOLETTI**

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali SACCONI.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE REFERENTE

(848) Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro

(357) STIFFONI ed altri. – Norme per la tutela dei lavori atipici

(629) RIPAMONTI. – Norme a tutela dei lavori atipici e delega al Governo in materia di previdenza, di formazione, di coordinamento con la disciplina comunitaria e di riduzione del contenzioso in relazione alla qualificazione dei rapporti di lavoro atipici

(869) MONTAGNINO ed altri. – Norme per la tutela dei lavori «atipici»

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Si riprende l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo, sospeso nella seduta di ieri.

Interviene sull'ordine dei lavori la senatrice PILONI, prospettando l'opportunità di un breve rinvio dell'esame, in attesa di conoscere i risultati dell'incontro del Presidente del Consiglio con le parti sociali, convocato per oggi. L'esito di tale confronto, infatti, stando a quanto dichiarato dallo stesso presidente Berlusconi, potrebbe condizionare in modo rilevante i tempi dell'*iter* parlamentare di esame del disegno di legge.

Il senatore MONTAGNINO condivide la proposta della senatrice Piloni. Precisa altresì che il rispetto per la concertazione tra le parti sociali si concilia nel caso di specie con il rispetto del ruolo e delle prerogative del Parlamento, in quanto un breve rinvio dei lavori consentirebbe anche lo svolgimento di un *iter* parlamentare più ordinato, rendendo possibile un

approfondimento dell'analisi anche sui profili eventualmente emersi dal confronto con le parti sociali.

Prende la parola il senatore MALABARBA, dichiarando di condividere la proposta formulata dalla senatrice Piloni. In particolare, fa presente che la sospensione dell'esame del provvedimento in questione è opportuna anche alla luce di contraddizioni manifestatesi in seno alla stessa compagine governativa su alcuni aspetti del disegno di legge.

Interviene il senatore RIPAMONTI evidenziando che la finalità sottesa alla proposta di sospensione in discussione è quella di consentire che il confronto parlamentare avvenga su un testo normativo chiaro e definitivo, e non certo quella di allungare i tempi dell'*iter* parlamentare. Ravvisa allo stato attuale numerosi profili problematici e di dubbio messi in luce dall'esame del disegno di legge del Governo, fra i quali cita, a titolo esemplificativo, le modifiche all'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, il riordino degli ammortizzatori sociali, la riforma del mercato del lavoro e l'abrogazione del divieto di interposizione nel rapporto di lavoro.

Il PRESIDENTE, pur comprendendo le motivazioni della proposta avanzata dalla senatrice Piloni, ritiene preferibile procedere nell'esame, senza alcun rinvio, dato che nella seduta odierna si procederà esclusivamente all'illustrazione delle proposte emendative, e non anche alla votazione delle stesse, senza pregiudicare quindi eventuali successivi sviluppi derivanti dalle conclusioni del confronto in corso con le parti sociali, confronto che, peraltro, potrebbe connotarsi in senso non solo positivo, ma anche negativo.

Interviene il sottosegretario SACCONI, ribadendo l'auspicio, già da lui espresso in altra occasione, di una conclusione dell'esame del disegno di legge n. 848 in tempi rapidi, anche in vista della ripresa economica, prevista per la seconda metà dell'anno in corso, rispetto alla quale la riforma del mercato del lavoro riveste una valenza strumentale. Gli esiti del confronto tra le parti sociali potranno sostanziarsi, per le materie attinenti al rapporto di lavoro, nella formulazione di avvisi comuni, che verranno recepiti dal Governo oppure, in riferimento alle restanti materie, nella espressione di opinioni condivise, delle quali il Governo non potrà non tener conto. Non è altresì da escludere che l'Esecutivo formuli autonomamente proprie proposte emendative, finalizzate a rimodulare il testo in base alle risultanze emerse dal confronto tra le parti sociali, anche nei casi in cui le stesse non diano luogo a veri e propri avvisi comuni. A tal proposito, fa presente che è stata istituita in sede governativa un'apposita Segreteria tecnica con il compito non solo di assistere le parti sociali nel dibattito, ma anche di acquisire elementi informativi, per valutare l'opportunità di attivazione di eventuali autonome iniziative da parte dell'Esecutivo.

La proposta metodologica fin qui illustrata verrà sottoposta alle parti sociali nel corso dell'incontro previsto nella giornata odierna e di conseguenza qualora la stessa venisse accolta, sarebbe opportuno rimodulare i tempi parlamentari tenendo conto delle nuove esigenze emerse; al contrario, qualora tale impostazione metodologica venisse respinta, sarebbe preferibile mantenere inalterata la attuale programmazione dei lavori della Commissione, sussistendo in ordine al provvedimento all'esame pregnanti motivi di urgenza.

Il senatore BATTAFARANO ritiene che quanto affermato dal rappresentante del Governo confermi l'opportunità della proposta formulata dalla senatrice Piloni, in quanto, qualora l'ipotesi metodologica formulata dal Governo non venga accolta dalle parti sociali, si potrà comunque riprendere l'*iter* parlamentare programmato, già a partire dalla seduta di domani; al contrario, se gli esiti dell'incontro tra le parti sociali saranno diversi, sarà inevitabile procedere ad una rimodulazione della programmazione dei lavori.

Alla luce delle considerazioni fin qui esposte, giudica comunque inutile la prosecuzione dei lavori della Commissione nella seduta odierna.

Il senatore TREU ritiene che l'esigenza di garantire un dibattito parlamentare congruo e completo, sottesa alla richiesta di rinviare brevemente i lavori, è probabilmente tacitamente condivisa anche dal Ministro del lavoro. Di conseguenza, aderisce alla proposta formulata dalla senatrice Piloni.

Il PRESIDENTE, dopo aver verificato la sussistenza del numero legale, pone ai voti la proposta della senatrice Piloni di rinvio dell'esame del disegno di legge in titolo alla seduta di domani.

La Commissione non approva.

Il PRESIDENTE avverte che proseguirà pertanto l'illustrazione degli emendamenti all'articolo 1, sospesa nella seduta di ieri.

Interviene il senatore TREU per illustrare l'emendamento 1.228. Precisa preliminarmente che l'articolo 1 del disegno di legge in titolo ha unito due tematiche del tutto eterogenee, che sarebbe stato pertanto opportuno mantenere distinte, ossia quella inerente ai servizi all'impiego – contenuta nella prima parte dell'articolo in questione – e quella relativa al trasferimento d'azienda e alla fornitura di lavoro subordinato – contenuta nella seconda parte della norma. Mentre infatti i profili attinenti ai servizi all'impiego rientrano nell'ambito della competenza legislativa concorrente dello Stato e delle Regioni, ai sensi del nuovo testo dell'articolo 117 della Costituzione, con conseguente opportunità di consultare preventivamente la Conferenza Stato-Regioni, le tematiche indicate nella seconda parte dell'articolo 1, come è stato posto in rilievo nel corso della discussione ge-

nerale, rientrano nella competenza legislativa esclusiva dello Stato, in quanto inerenti al rapporto di lavoro. Anche in riferimento alla diversa formulazione della rubrica, si evidenzia che la versione prospettata con l'emendamento 1.228 riveste un carattere maggiormente puntuale e preciso.

Precisa inoltre che la tecnica di formulazione della disposizione normativa in questione è stata – nel presente emendamento – opportunamente incentrata sulla legge n. 196 del 1997, che viene integrata e novellata, adeguandola alle esigenze di modernizzazione del mercato del lavoro più volte evocate dal Governo.

Sottolinea l'opportunità di unificare le procedure autorizzatorie e di accreditamento per gli intermediari privati, attesa la valenza complessiva del servizio espletato dagli stessi.

Ritiene inoltre importante l'individuazione per l'autorizzazione e l'accredimento di requisiti attinenti alla serietà ed affidabilità, anche morale, degli operatori, precisando che tali prescrizioni sono finalizzate ad evitare il prodursi di fenomeni negativi, quali il «caporalato».

Sono stati posti limiti alla frequenza del ricorso all'utilizzo di ciascun lavoratore, somministrato ad una stessa impresa utilizzatrice da una stessa impresa fornitrice, in quanto l'uso ricorrente di tali moduli potrebbe rivelare un intento frodatario. Sottolinea l'importanza di estendere alla materia della fornitura di lavoro temporaneo anche le procedure di certificazione.

Per quel che concerne la distinzione delle forme di intermediazione legittima rispetto a quelle illecite, giudica inopportuna la scelta seguita dal Governo di adottare anche per tali profili lo strumento legislativo, prospettando l'opportunità di affrontare tali questioni in sede contrattuale o al limite in sede interpretativa.

Interviene il senatore MONTAGNINO per illustrare il contenuto della proposta emendativa 1.232. In particolare, precisa che tale emendamento costituisce una mediazione tra la proposta del Governo, volta alla eliminazione del vincolo dell'oggetto sociale esclusivo per le imprese di fornitura di lavoro temporaneo, e quella espressa da alcuni esponenti dell'opposizione volta a mantenere tale limite; il predetto vincolo, peraltro, si è rivelato a volte troppo stringente, ostacolando il processo di crescita delle aziende che operano in tale settore.

D'altra parte, occorre anche evidenziare i rischi e le conseguenze negative connesse all'eliminazione integrale del vincolo, rispetto alla quale appare preferibile la soluzione intermedia prospettata con la proposta emendativa in questione.

Il senatore RIPAMONTI illustra l'emendamento 1.144, che riprende quanto previsto dall'articolo 10 del decreto legislativo n. 469 del 1997, con il fine di salvaguardare il vincolo dell'oggetto sociale esclusivo per le società fornitrici di lavoro temporaneo. A suo parere, infatti, è necessario che il processo di liberalizzazione dei servizi per l'impiego sia accompagnato da adeguate garanzie sulla serietà e sulla qualità imprenditoriale

dei soggetti privati che si accingono ad operare in questo settore. Dato per illustrato l'emendamento 1.47, si sofferma sull'emendamento 1.142, volto ad impedire qualsiasi forma di concorrenza sleale tra i soggetti privati che operano sul mercato del lavoro; fa quindi proprio l'emendamento 1.243, identico all'emendamento testé illustrato, e si sofferma sull'emendamento 1.143, riguardante la vigilanza sui soggetti operanti nel settore dell'intermediazione di lavoro e finalizzato ad impedire forme di speculazione parassitaria sul lavoro altrui. Illustra quindi l'emendamento 1.106, che parte dall'esigenza di non considerare il lavoro alla stregua di una qualunque merce, e l'emendamento 1.145, soppressivo della lettera g) del comma 2 dell'articolo 1. Tale emendamento intende evitare che il settore della intermediazione privata della manodopera si sviluppi al di fuori di regole certe e tali da offrire sufficienti garanzie ai lavoratori. Inoltre, viene soppresso anche il riferimento alle organizzazioni sindacali comparativamente rappresentative - e non comparativamente più rappresentative, secondo quanto previsto nella legislazione vigente -, che, come è stato più volte osservato nel corso della discussione generale, rischia di tradursi nella legittimazione di soggetti scarsamente rappresentativi.

Tali osservazioni possono essere riferite anche al successivo emendamento 1.244, anch'esso soppressivo della lettera g) del comma 2, che il senatore Ripamonti fa proprio.

Sulle osservazioni da ultimo formulate dal senatore Ripamonti, prende la parola il RELATORE, facendo presente che le forze politiche della maggioranza ed il Governo stanno valutando la possibilità di affrontare la questione della rappresentatività delle organizzazioni sindacali facendo riferimento alla presenza di esse nel CNEL.

Il senatore MONTAGNINO illustra l'emendamento 1.234, osservando in particolare che la formula proposta di un convenzionamento tra intermediari ed associazioni sindacali comparativamente più rappresentative appare preferibile rispetto alla norma proposta dal Governo, in quanto più rispettosa del ruolo e della funzione dei sindacati, di tutela dei diritti e degli interessi dei lavoratori.

Il senatore DI SIENA illustra l'emendamento 1.209, che parte dal presupposto dell'esistenza di un comune interesse di tutte le forze politiche, di maggioranza e di opposizione, ad individuare criteri di selezione degli operatori privati nel settore dell'intermediazione del lavoro tali da assicurare sufficienti garanzie circa la loro serietà e solidità.

Il senatore RIPAMONTI, dati per illustrati gli emendamenti 1.48, 1.49, 1.50, 1.51, 1.53 e 1.148, si sofferma sull'emendamento 1.146, che si ispira alla stessa finalità dell'emendamento 1.145, da lui precedentemente illustrato. Fa proprio e dà per illustrato l'emendamento 1.80. Chiede quindi al relatore se intenda formalizzare in uno specifico emendamento quanto da lui affermato sulla questione della rappresentatività delle orga-

nizzazioni sindacali. Fa quindi proprio e dà per illustrato l'emendamento 1.245.

Il relatore TOFANI chiarisce che il suo intento è di sviluppare una riflessione sul tema della rappresentanza sindacale, anche per evitare che la discussione si areni su una disputa meramente lessicale, circa la preferenza da accordare alla dizione «comparativamente rappresentative» rispetto all'altra «comparativamente più rappresentative». Osserva peraltro che i gruppi politici dell'opposizione hanno manifestato sull'intera questione una notevole incoerenza, poiché hanno volontariamente evitato di dare seguito all'esame dei disegni di legge in materia di rappresentanza sindacale, iscritti all'ordine del giorno dell'Assemblea dietro loro richiesta, ai sensi dell'articolo 53, comma 3 del Regolamento.

La senatrice PILONI fa presente che l'osservazione da ultimo formulata dal relatore esula del tutto dall'oggetto della discussione odierna.

Il senatore MONTAGNINO illustra quindi l'emendamento 1.235, richiamandosi alle considerazioni svolte in relazione all'emendamento 1.234.

Nell'illustrare l'emendamento 1.211, il senatore DI SIENA osserva che il Governo avrebbe dovuto valutare con maggiore ponderazione la possibilità e l'opportunità che enti costituiti dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori possano svolgere attività di intermediazione di manodopera. Un'analogia disinvoltura si riscontra anche nel modo in cui il disegno di legge n. 848 affronta la questione della rappresentanza sindacale, e, a questo proposito, il senatore Di Siena, come primo firmatario di un disegno di legge su tale materia, osserva che alcune affermazioni del relatore Tofani vanno meglio precisate. Infatti, i gruppi politici dell'opposizione non hanno rinunciato a discutere i disegni di legge sulla rappresentanza sindacale, ma hanno optato per un breve differimento dell'esame, precedentemente alla presentazione del disegno di legge n. 848, per evitare di intraprendere un *iter* legislativo suscettibile di sovrapporsi ad eventuali proposte del Governo. Poiché le formulazioni adottate nel disegno di legge all'esame e le proposte da ultimo formulate dal relatore non appaiono convincenti, la riapertura di una riflessione su una disciplina legislativa della rappresentanza sindacale non viene esclusa dai gruppi politici che fanno capo all'opposizione.

Dopo che il senatore MORRA ha fatto proprio, dandolo per illustrato, l'emendamento 1.85, il senatore BATTAFARANO illustra l'emendamento 1.210. Osserva che il riferimento alle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative – che l'emendamento intende mantenere – è stato introdotto dal legislatore sin dal 1995, successivamente ad un *referendum* su tale materia. Con tale formulazione si è inteso evitare qualsiasi legittimazione dei cosiddetti «contratti pirata», stipulati da organizzazioni

di ridotta o inesistente rappresentatività. Su tale materia, il senatore Battafarano si dichiara disponibile a valutare con attenzione le proposte del relatore, che, però, dovranno introdurre formulazioni che possano essere adottate anche per le organizzazioni sindacali territoriali. Sotto questo profilo, il riferimento alle organizzazioni rappresentate nel CNEL potrebbe rivelarsi insufficiente.

Il relatore TOFANI chiede al rappresentante del Governo di valutare la possibilità di non modificare nel disegno di legge all'esame la formulazione normativa riguardante le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, secondo la proposta testé illustrata dal senatore Battafarano.

Il sottosegretario SACCONI aderisce all'invito del relatore, con il quale concorda.

Stante l'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea, il PRESIDENTE rinvia il seguito dell'esame congiunto.

La seduta termina alle ore 16,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 848**Art. 1.****1.228**

TREU, MONTAGNINO, BATTAFARANO, DATO, PILONI, VIVIANI, GRUOSSO, DI SIENA

Il comma 2, lettere f), g), h), i), l) ed m), sono sostituiti dal seguente articolo:

«Art. ...

(Norme in materia di fornitura di lavoro subordinato altrui e di mediazione privata nei rapporti di lavoro)

1. Allo scopo di informare la vigente disciplina della fornitura di lavoro subordinato altrui, in qualunque forma effettuata, a un migliore equilibrio tra esigenze di flessibilità delle imprese e necessità di tutela dei lavoratori, eliminando i vincoli non necessari e innalzando, ove necessario, il livello di protezione dei lavoratori, sono apportate le seguenti modifiche alla disciplina vigente della fornitura di lavoro temporaneo e della mediazione privata nei rapporti di lavoro:

a) con norme regolamentari emanate ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro delle attività produttive, entro il termine di novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le procedure autorizzatorie e di accreditamento per gli intermediari privati, provvedendo alle modificazioni e abrogazioni normative a tal fine necessarie, secondo i seguenti criteri:

1) eliminazione dell'oggetto sociale esclusivo per i soggetti di cui all'articolo 10, comma 3 del decreto legislativo n. 496 del 1997 e per quelli di cui all'articolo 2 della legge n. 196 del 1997;

2) identificazione di un unico regime autorizzatorio o di accreditamento, differenziato in funzione del tipo di attività svolta, che contempli e disciplini le ipotesi di trasferimento dell'autorizzazione;

3) modulazione in relazione alla natura giuridica dell'intermediario, con particolare riferimento a enti od organismi bilaterali costituiti

da associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale o territoriale;

4) individuazione di criteri rigorosi per l'autorizzazione o per l'accreditamento, attinenti alla serietà e affidabilità professionale e morale, e alla disponibilità di un'adeguata organizzazione e di adeguate strutture e risorse, anche finanziarie.

b) all'articolo 1, comma 1, della legge n. 196 del 1997, dopo le parole: «per il soddisfacimento di esigenze di carattere temporaneo individuate ai sensi del comma 2», sono aggiunte le seguenti: «salvo diversa previsione dei contratti collettivi di cui alla lettera a) del medesimo comma. In ogni caso, è ammessa la stipulazione di contratti di fornitura di lavoro temporaneo a tempo indeterminato»;

c) all'articolo 1, comma 2, della legge n. 196 del 1997, le parole: «Il contratto di fornitura di lavoro temporaneo può essere concluso» sono sostituite dalle seguenti: «Salvo quanto previsto dal primo periodo, ultima parte, e dal secondo periodo del comma 1 dell'articolo 1, il contratto di fornitura di lavoro temporaneo può essere concluso»;

d) la lettera h) del comma 5 dell'articolo 1 della legge n. 196 del 1997 è sostituita dalla seguente:

"h) la data di inizio del contratto per prestazioni di lavoro temporaneo o delle singole assegnazioni, nonché la data di cessazione delle singole assegnazioni e, se trattasi di contratto di lavoro temporaneo a tempo determinato, il termine di tale contratto. Per ciascun lavoratore assegnato deve inoltre essere indicata per iscritto la durata complessiva delle assegnazioni effettuate fino a quel momento presso l'impresa utilizzatrice, ai fini di quanto previsto dall'art. 3, comma 2-bis";

e) all'articolo 3 della legge n. 196 del 1997, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma:

"2-bis: Salvo diverse previsioni dei contratti collettivi di lavoro di cui all'art. 1, comma 2, lettera a), per ciascun lavoratore assunto col contratto di cui al comma 1, le assegnazioni effettuate da una medesima impresa fornitrice presso una medesima impresa utilizzatrice, non potranno superare la durata complessiva di 24 mesi in un periodo di 36 mesi";

f) all'articolo 3 della legge n. 196 del 1997, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"4-bis. I contratti collettivi nazionali della categoria di appartenenza della impresa utilizzatrice stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi fissano i limiti percentuali massimi di lavoratori oggetto di somministrazione sul totale dei lavoratori dipendenti assunti dall'impresa utilizzatrice";

g) la lettera a) del comma 3 dell'articolo 3 della legge n. 196 del 1997 è sostituita dalla seguente:

"a) le ragioni del ricorso alla fornitura di lavoro temporaneo, salvo quanto previsto dal comma 1, 1° periodo, ultima parte, dell'articolo 1":

h) il comma 1 dell'articolo 10 della legge n. 196 del 1997 è sostituito dal seguente:

"1. I prestatori di lavoro occupati dal soggetto utilizzatore in violazione di quanto previsto dai commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 1, dall'articolo 2 e dal comma 2-bis dell'articolo 3, sono considerati, a tutti gli effetti, alle dipendenze di quest'ultimo. Se il contratto di fomitura è stato stipulato con un soggetto non autorizzato ai sensi dell'articolo 2, al soggetto utilizzatore e all'impresa fomitrice è comminata l'ammenda di 50 euro per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione. Resta ferma l'applicabilità delle sanzioni penali previste per i casi di violazione della disciplina della mediazione privata nei rapporti di lavoro."

i) il comma 2 dell'articolo 10 della legge n. 196 del 1997 è sostituito dal seguente:

"2. In caso di mancanza della forma scritta del contratto per prestazioni di lavoro temporaneo, trova applicazione l'art. 2126 del codice civile, considerandosi come datore di lavoro l'impresa fomitrice. Se nel contratto stipulato per iscritto manca la determinazione della durata, si intende stipulato un contratto per prestazioni di lavoro temporaneo a tempo indeterminato."

j) gli articoli 1 e 2 della legge n. 1369 del 1960 sono abrogati.;

k) le procedure di certificazione disciplinate ai sensi dell'articolo 9 della presente legge trovano applicazione anche in materia di fornitura di lavoro temporaneo.

1.232

MONTAGNINO, BATTAFARANO, TREU, DATO

Al comma 2, sostituire la lettera f) come segue:

«f) Eliminazione degli effetti organizzativi, logistici e professionali del vincolo dell'oggetto sociale esclusivo per le imprese di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo di cui all'art. 2 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e per i soggetti di cui all'art. 10, comma 2, del decreto legislativo 23 dicembre n.469, e successive modificazioni, garantendo la reciprocità di condizioni tra i soggetti citati e l'alleggerimento dei requisiti finanziari, organizzativi, professionali, di autorizzazione oltreché un periodo transitorio di graduale adeguamento per le società già autorizzate.»

1.144

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, sostituire la lettera f) con la seguente:

«f) garantire, in base a quanto stabilito dall'articolo 10 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e successive modificazioni, che lo svolgimento delle attività di mediazione tra domanda e offerta di lavoro avvenga da parte di idonee strutture che abbiano come oggetto sociale esclusivo la fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo;».

1.47

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2 lettera i) sopprimere le parole «garantendo un periodo transitorio di graduale adeguamento per le società già autorizzate».

1.142

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, alla lettera f), aggiungere in fine le seguenti parole: «con previsione del divieto assoluto di concorrenza sleale nei confronti di operatori del collocamento che non offrano anche prestazioni temporanee e conseguente discriminazione dei lavoratori non inclusi in tali liste, dovendo quindi distinguersi rigidamente le sedi, il personale e i sistemi informatici a seconda che l'utenza ricerchi personale da assumere o invece voglia accendere un rapporto commerciale di fornitura di lavoro interinale ritenendo quindi vietato ogni sviamento dalla prima alla seconda offerta;».

1.243

SODANO Tommaso, MALABARBA, MALENTACCHI

All'articolo 1, comma 2, lettera f), aggiungere infine: «con previsione del divieto assoluto di concorrenza sleale nei confronti di operatori del collocamento che non offrano anche prestazioni temporanee e conseguente discriminazione dei lavoratori non inclusi in tali liste, dovendo quindi distinguersi rigidamente le sedi, il personale e i sistemi informatici a seconda che l'utenza ricerchi personale da assumere o invece voglia ac-

cedere un rapporto commerciale di fornitura di lavoro interinale dovendosi ritenere vietato ogni sviamento dalla prima alla seconda offerta».

1.143

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, dopo la lettera f) inserire la seguente:

«f-bis) previsione di nuove e più precise forme di vigilanza sulle imprese operanti nella mediazione tra domanda e offerta di lavoro in relazione ai servizi autorizzati al fine di impedire forme di speculazione parassitaria sul lavoro altrui;».

1.106

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

«f-bis) conferma del principio in base al quale l'attività di intermediazione è volta a favorire l'incontro tra offerta e domanda di lavoro, è liberamente svolta purché in forma di impresa individuale o societaria. Nell'esercizio di essa non possono essere né assunti né imposti, sotto pena di nullità, vincoli di esclusiva di qualsiasi tipo e sotto qualsiasi forma;».

1.145

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, sopprimere la lettera g).

1.244

SODANO Tommaso, MALABARBA, MALENTACCHI

All'articolo 1, comma 2, sopprimere la lettera g).

1.234

MONTAGNINO, BATTAFARANO, TREU, DATO

Al comma 2, sostituire la lettera g) con la seguente:

«g) identificazione di un unico regime autorizzatorio o di accreditamento per gli intermediari privati, differenziato in funzione del tipo di attività svolta, comprensivo delle ipotesi di trasferimento della autorizzazione, con particolare riferimento alla possibilità di convenzionamento tra intermediari ed associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale ed enti o organismi bilaterali costituiti da associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente rappresentative a livello nazionale».

1.209

DI SIENA, BATTAFARANO, GRUOSSO, PILONI, VIVIANI, MONTAGNINO, RIPAMONTI, PAGLIARULO, TREU, DATO

Al comma 2, lettera g), dopo le parole: «intermediari privati» inserire le seguenti: «, che abbiano adeguati requisiti giuridici e finanziari».

1.48

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, lettera g), sopprimere le parole: «differenziato in funzione del tipo di attività svolta».

1.49

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, lettera g), sopprimere le parole: «comprensivo delle ipotesi di trasferimento della autorizzazione e».

1.50

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, lettera g), sopprimere le parole: «e modulato in relazione alla natura giuridica dell'intermediario».

1.146

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, lettera g), sopprimere le parole da: «con particolare riferimento» fino alla fine della lettera.

1.235

MONTAGNINO, TREU, BATTAFARANO, RIPAMONTI, DATO, PILONI, VIVIANI, GRUOSSO, DI SIENA, PAGLIARULO

Al comma 1, lettera g), dopo le parole: «con particolare riferimento», aggiungere le seguenti: «alla possibilità di convenzionamento tra intermediari ed associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale ovvero con riferimento».

1.53

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, lettera g), sopprimere le parole: «alle associazioni non riconosciute ovvero».

1.211

DI SIENA, GRUOPP, BATTAFARANO, PILONI, VIVIANI

Al comma 2, lettera g), sopprimere le parole da: «ovvero a enti o organismi bilaterali», sino alla fine della lettera.

1.51

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, lettera g), sopprimere le parole da: «o organismi bilaterali», fino alla fine del periodo.

1.80

PAGLIARULO, MARINO, MUZIO

Sostituire alla lettera g), del comma 2 dell'articolo 1 e ovunque ricorra nel testo del disegno di legge delega le parole: «comparativamente rappresentative», con le altre: «comparativamente più rappresentative».

1.85

GHIRILLI

Al comma 2, lettera g), sostituire le parole: «comparativamente rappresentative», con le seguenti: «maggiormente rappresentative».

1.210

BATTAFARANO, PILONI, VIVIANI, GRUOSSO, DI SIENA, TREU, PAGLIARULO, MONTAGNINO, RIPAMONTI, DATO, PIZZINATO, SALVI

Al comma 2, lettera g), dopo la parola: «comparativamente», inserire la seguente: «più».

1.148

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, lettera g), dopo la parola: «comparativamente», aggiungere la seguente: «più».

1.245

SODANO Tommaso, MALABARBA, MALENTACCHI

Al comma 2, lettera g), e ovunque ricorra nel testo, sostituire le parole: «comparativamente rappresentative», con la seguente: «rappresentative».

IGIENE E SANITÀ (12^a)

MERCOLEDÌ 20 FEBBRAIO 2002

38^a Seduta*Presidenza del Presidente*

TOMASSINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Corsi.**La seduta inizia alle ore 15,35.**IN SEDE REFERENTE*

(Doc. XXII, n. 7) MANZIONE ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle responsabilità relative alla tragedia di San Gregorio Magno e sulla esistenza di strutture prefabbricate ancora utilizzate per uso residenziale pubblico o privato

(Doc. XXII, n. 8) DEMASI ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause dell'incendio sviluppatosi tra il 15 e il 16 dicembre 2001 nel comune di San Gregorio Magno

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Prende brevemente la parola il senatore DANZI, relatore alla Commissione, per integrare l'intervento svolto nella seduta di ieri con la precisazione che egli intende suggerire l'adozione quale testo di riferimento del documento XXII, n. 8.

Si apre quindi la discussione generale.

Il senatore SALZANO, nel sottolineare l'eccessiva proliferazione di Commissioni d'inchiesta, rileva come più utilmente sulla grave tragedia verificatasi a San Gregorio Magno potrebbe indagare la Commissione d'inchiesta sull'efficacia e l'efficienza del Servizio Sanitario Nazionale, il cui esame in sede referente è stato terminato nella scorsa settimana.

Chiede pertanto ai firmatari dei due documenti di inchiesta attualmente all'esame della Commissione di ritirarli, per evitare inutili e costose duplicazioni.

Interviene il senatore TATÒ il quale si dichiara in disaccordo con la proposta testè avanzata, in quanto i due documenti all'esame si propongono di far luce su un evento specifico che non può essere trattato in un contenitore generico come quello della istituenda Commissione sul Servizio Sanitario Nazionale.

Il senatore TREDESE, premesso che non pochi sono gli accadimenti gravi verificatisi nel settore della sanità sui quali sarebbe opportuno indagare, ma che apparirebbe inopportuno istituire apposite Commissioni su ciascuno di essi, rileva che la soluzione più congrua appare quella suggerita dal senatore Salzano, di riportare cioè l'indagine su San Gregorio Magno all'interno dei compiti della Commissione di inchiesta sulle strutture sanitarie, aprendo un filone di indagine che tratti del problema più generale della sicurezza degli ospedali psichiatrici.

Interviene il senatore DEMASI il quale rileva che gli accadimenti di San Gregorio Magno sono il frutto di una cattiva gestione sanitaria che ha prodotto ben 19 vittime, è questo l'elemento distintivo da cui non si può prescindere. Perciò non può condividere i contenuti dell'intervento del senatore Tredese che propone di inquadrare tali accadimenti nell'ambito di un filone di indagine più generale di cui potrebbe occuparsi l'istituenda Commissione di inchiesta sul Servizio Sanitario Nazionale che si prefigge ambiti di indagine molto più vasti. Occorre allora procedere con determinazione all'approvazione delle proposte in titolo, perché quanto accaduto a San Gregorio Magno non abbia a verificarsi di nuovo e siano accertate con rapidità inadempienze e inefficienze che ne sono state all'origine.

Il senatore CARELLA, pur comprendendo le ragioni che hanno indotto i presentatori a proporre l'istituzione di una Commissione di inchiesta che indaghi sugli accadimenti di San Gregorio Magno, rendendosi interprete delle attese di giustizia di chi ha perduto i propri familiari, sottolinea tuttavia come i documenti all'esame si prefiggano scopi ulteriori. In particolare, il documento XXII, n. 7 si propone di accertare l'adeguatezza delle norme che disciplinano la sicurezza degli istituti di assistenza e ricovero dei disabili psichici e degli anziani, sull'intero territorio nazionale. Tenuto conto che sullo specifico episodio di San Gregorio Magno è in corso un'indagine da parte della magistratura, sembrerebbe più opportuno evitare un inevitabile conflitto di competenze con l'istituenda Commissione sul Servizio Sanitario Nazionale che potrebbe, così come proposto dal senatore Salzano, occuparsi anche di questo filone di indagine.

La senatrice BOLDI concorda con tale osservazione, condividendo l'opinione dell'opportunità di inserire l'indagine sui fatti di San Gregorio Magno tra i compiti della Commissione di inchiesta già varata.

Interviene il senatore MASCIONI il quale, proponendosi la ricerca di soluzioni costruttive, sottolinea come allo stato dei fatti, considerato anche

che è in corso un'indagine della magistratura sugli accadimenti di San Gregorio Magno, la proposta del senatore Salzano appare la soluzione più opportuna. Si potrebbe pertanto proporre un emendamento in tal senso, nel corso dell'esame da parte dell'Assemblea del Senato, al testo licenziato dalla Commissione.

Il senatore SEMERARO rileva in primo luogo come dall'intervento del senatore Mascioni e di altri componenti la Commissione, emerge una scarsa distinzione tra gli eventi specifici di San Gregorio Magno e le disfunzioni più generalmente intese del Servizio Sanitario Nazionale. Occorre altresì considerare che tutti gli episodi di malasanità sono oggetto di indagine da parte della magistratura e che quindi l'indagine in corso non preclude l'adozione di altri strumenti, quale l'inchiesta parlamentare. Inoltre, le proposte all'esame hanno per obiettivo specifico quello di individuare le cause e le responsabilità dell'incidente che ha provocato la morte di 19 persone. Opporre un rifiuto a tale doveroso diritto di conoscenza sarebbe oltre che moralmente, anche politicamente del tutto inaccettabile.

Il senatore FASOLINO, nell'esprimere il proprio disagio per avere vissuto da vicino quanto accaduto a San Gregorio Magno, rileva come ancora una volta i malati di mente, che rappresentano l'anello più debole del Sistema Sanitario Nazionale, siano state le vittime incolpevoli. Espresso un sentimento di rispetto verso quanti hanno perduto la vita, e anche nei confronti di amministratori e operatori del settore che non possono essere criminalizzati indiscriminatamente, sottolinea come occorra porre in essere tutti gli sforzi per addivenire ad una soluzione condivisa da tutti i componenti la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(255) BASTIANONI. – Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati

(379) MULAS ed altri. – Norme in materia di riordinamento della medicina trasfusionale

(623) TOMASSINI. – Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati

(640) CARELLA. – Modifiche alla legge 4 maggio 1990, n. 107, recante disciplina per le attività trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi componenti e per la produzione di plasmaderivati

(658) CARELLA. – Istituzione delle banche di sangue di cordone ombelicale

(660) MASCIONI ed altri. – Modifiche alla legge 4 maggio 1990, n. 107, recante disciplina per le attività trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi componenti e per la produzione di plasmaderivati

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio. Richiesta di trasferimento alla sede deliberante)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 23 gennaio 2002.

Interviene il senatore MASCONI che, nel sottolineare come le numerose audizioni svolte in sede di Ufficio di Presidenza hanno dimostrato un consenso pressochè unanime alla proposta di testo unificato sui disegni di legge in titolo, elaborata dal presidente Tomassini, auspica un rapido *iter* del provvedimento.

Su proposta del presidente Tomassini, relatore sui provvedimenti all'esame, la Commissione conviene di assumere come testo base la proposta di testo unificato da lui elaborata. Conviene la Commissione che concorda altresì, all'unanimità dei Gruppi parlamentari e con l'assenso del Governo espresso dal sottosegretario Corsi, di richiedere il trasferimento dei disegni di legge in titolo in sede deliberante ai sensi dell'articolo 37, comma 1, del Regolamento.

La seduta termina alle ore 16,25.

**TESTO UNIFICATO PER I DISEGNI DI LEGGE
NN. 255-379-623-640-658-660**

**Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della
produzione nazionale degli emoderivati**

CAPO I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Art. 1.

(Finalità ed ambito di applicazione della legge)

1. Con la presente legge lo Stato disciplina le attività trasfusionali allo scopo di conseguire le seguenti finalità:

a) il raggiungimento dell'autosufficienza regionale e nazionale di sangue, emocomponenti e farmaci emoderivati;

b) una più efficace tutela della salute dei cittadini attraverso la promozione di iniziative finalizzate alla massima riduzione possibile ed al monitoraggio costante del rischio trasfusionale;

c) condizioni uniformi del servizio trasfusionale su tutto il territorio nazionale;

d) lo sviluppo della medicina trasfusionale, del buon uso del sangue e di specifici programmi di diagnosi e cura che si realizzano in particolare nell'ambito dell'assistenza a pazienti ematologici ed oncologici, del sistema urgenza-emergenza e dei trapianti.

2. Per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1, la presente legge disciplina in particolare i seguenti aspetti:

a) le competenze attribuite alle strutture trasfusionali ed il modello organizzativo;

b) le modalità di definizione dei requisiti minimi per l'autorizzazione e le procedure per l'accreditamento;

c) le norme per la qualità e la sicurezza del sangue e dei suoi prodotti;

d) la ripartizione dei poteri tra Stato e regioni in materia di programmazione, organizzazione e finanziamento del settore;

e) l'individuazione degli organismi preposti al coordinamento e controllo del settore e le relative competenze;

- f) i rapporti convenzionali;
- g) le attività delle associazioni e federazioni dei donatori di sangue.

Art. 2.

(Attività trasfusionali)

1. In attuazione dell'articolo 4, primo comma, n. 6), e dell'articolo 6, primo comma, lettera c), della legge 23 dicembre 1978, n. 833 istitutiva del Servizio sanitario nazionale, la presente legge disciplina le attività trasfusionali ovvero le attività riguardanti la promozione del dono del sangue, la raccolta di sangue intero, degli emocomponenti e cellule staminali emopoietiche autologhe, omologhe e cordonali; il frazionamento con mezzi fisici semplici; la validazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti, nonché le attività di medicina trasfusionale e la produzione di farmaci emoderivati.

2. Le attività trasfusionali di cui al comma 1 sono parte integrante del Servizio sanitario nazionale e si fondano sulla donazione volontaria, periodica, responsabile, anonima e gratuita del sangue umano e dei suoi componenti.

Art. 3.

(Donazione di sangue ed emocomponenti)

1. La donazione di sangue o di emocomponenti può essere effettuata dalle persone di almeno diciotto anni di età, previa espressione del consenso e verifica della loro idoneità fisica. Per le persone di età inferiore ai diciotto anni il consenso è espresso dagli esercenti la potestà dei genitori, o del tutore o del giudice tutelare.

Art. 4.

(Prelievo di cellule staminali)

1. Il prelievo di cellule staminali emopoietiche periferiche, a scopo di infusione per allotrapianto e per autotrapianto, è consentito all'interno delle strutture trasfusionali autorizzate dalle regioni. È consentito il prelievo di cellule staminali emopoietiche da cordone ombelicale previo consenso della donatrice.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Agenzia italiana del sangue di cui all'articolo 18, di seguito denominata «Agenzia» definisce direttive e linee guida per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo.

Art. 5.

(Gratuità del sangue e dei suoi prodotti)

1. Il sangue umano non è fonte di profitto. Le spese sostenute per la produzione e la distribuzione del sangue e dei suoi prodotti, comprese le cellule staminali emopoietiche, non sono addebitabili al ricevente ed escludono comunque addebiti accessori ed oneri fiscali, compresa la partecipazione alla spesa sanitaria.

2. I costi delle attività trasfusionali di cui all'art. 2. sono a carico del Fondo sanitario nazionale e rientrano tra i livelli essenziali di assistenza sanitaria.

CAPO II

ORGANIZZAZIONE DELLE STRUTTURE TRASFUSIONALI

Art. 6.

(Rete trasfusionale regionale)

1. Le regioni provvedono alla organizzazione della propria rete trasfusionale sulla base degli obiettivi regionali e nazionali di autosufficienza e della dimensione e complessità della rete ospedaliera.

2. A livello aziendale le attività trasfusionali sono organizzate, di norma, nelle seguenti strutture:

- a) Servizi di immunoematologia e medicina trasfusionale (SIMT);
- b) Moduli decentrati;
- c) Unità di raccolta (UR);
- d) Dipartimenti di medicina trasfusionale (DMT);

3) A livello regionale ed interregionale sono altresì previste le seguenti strutture:

(a) Centri di coordinamento e compensazione (CRCC);

(b) Centri ed aziende convenzionate con il Servizio sanitario nazionale per la produzione di emoderivati;

4) A livello nazionale sono previsti :

a) Ministero della salute;

b) Agenzia italiana del sangue;

c) Istituto superiore di sanità;

d) Commissione nazionale per il servizio trasfusionale;

Art. 7.

(Servizi di immunoematologia e medicina trasfusionale)

1. SIMT sono strutture del Servizio sanitario nazionale le cui attribuzioni funzionali sono definite dalla programmazione regionale.

2. I SIMT possono svolgere le seguenti funzioni:

a) attività di produzione, volte a garantire la costante disponibilità del sangue dei suoi prodotti per l'ambito di competenza, nonché il raggiungimento dell'obiettivo di autosufficienza regionale e nazionale, consistenti in:

1) esecuzione delle procedure relative all'accertamento dell'idoneità alla donazione;

2) raccolta del sangue intero e di emocomponenti, comprese le cellule staminali emopoietiche;

3) lavorazione del sangue e degli emocomponenti, compreso il plasma per le finalità relative alla produzione di farmaci emoderivati, e invio del plasma stesso alle aziende produttrici di emoderivati, secondo le modalità stabilite nella convenzione di cui all'articolo 22;

4) esecuzione delle indagini di laboratorio e delle procedure di inattivazione dei patogeni finalizzate alla certificazione dei requisiti di qualità e sicurezza previsti dalla legislazione vigente per le unità di sangue e gli emocomponenti, con particolare riferimento alla prevenzione delle malattie trasmissibili con la trasfusione;

5) conservazione e trasporto del sangue e degli emocomponenti;

6) cessione del sangue a strutture trasfusionali di altre aziende o di altre regioni;

7) collaborazione con le strutture trasfusionali militari per le scorte del sangue e dei suoi prodotti, per le urgenze sanitarie, nonché per gli interventi in caso di calamità;

8) trasmissione al centro regionale di coordinamento e compensazione dei dati relativi all'attività trasfusionale effettuata, come previsto dai flussi informativi di cui all'articolo 25;

b) attività di medicina trasfusionale e di diagnosi e cura, organizzate in relazione alla complessità della rete ospedaliera pubblica e privata dell'ambito territoriale di competenza e comprendenti:

1) assegnazione e distribuzione del sangue e degli emocomponenti;

2) supporto trasfusionale nell'ambito del sistema dei servizi di urgenza e di emergenza;

3) pratica del predeposito a scopo autotrasfusionale;

4) coordinamento ed organizzazione delle attività di recupero perioperatorio e della emodiluizione;

5) svolgimento di attività di medicina trasfusionale e di emaferesi terapeutica con la garanzia di una adeguata assistenza ai pazienti, sia in costanza di ricovero sia in regime ambulatoriale;

6) promozione dell'attuazione del buon uso del sangue secondo le linee guida definite dal Comitato di cui all'articolo 24, comma 2;

7) funzione di osservatorio epidemiologico per il territorio di competenza, ai fini dell'emovigilanza;

8) tenuta di un registro dei soggetti da sottoporre ad una profilassi della malattia emolitica del neonato;

9) partecipazione ai programmi regionali e nazionali di educazione alla donazione di sangue e di emocomponenti, di ricerca e di controllo epidemiologico, nonché di formazione del personale;

10) svolgimento dei compiti di diagnosi laboratoristica e cura nei settori dell'ematologia, della patologia dell'emostasi, dell'immunopatologia ed immunoematologia forense, in relazione alle strutture di laboratorio esistenti ed agli obiettivi dei piani sanitari regionali;

11) tipizzazione ed esame della compatibilità tissutale;

12) ulteriori attività di diagnosi e di cura individuate dalla programmazione regionale.

3. La programmazione regionale può prevedere l'articolazione dei SIMT in moduli decentrati al fine di meglio garantire le attività trasfusionali in relazione alla rete ospedaliera esistente.

Art. 8.

(Unità di raccolta)

1. Le UR sono strutture fisse o mobili che svolgono attività finalizzate alla raccolta del sangue o di emocomponenti.

2. Le UR dipendono, sotto il profilo tecnico e organizzativo, dal SIMT competente per territorio.

Art. 9.

(Frigoemoteche)

1. I presidi ospedalieri pubblici e privati che non dispongono dei servizi di cui all'articolo 7 sono dotati di frigoemoteca collegata con il SIMT territorialmente competente.

2. Il Ministro della salute, con proprio decreto emanato sentita la Commissione nazionale per il servizio trasfusionale, di seguito denominata «Commissione», di cui all'articolo 16, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplina i rapporti tra le strutture pubbliche provviste di SIMT e quelle, pubbliche e private, accreditate e non accreditate, dotate di frigoemoteca.

3. Le attività di medicina trasfusionale necessarie ai pazienti ricoverati nelle strutture sanitarie pubbliche e private sono effettuate dalla struttura trasfusionale competente secondo la convenzione stipulata tra le parti.

4. Le prestazioni di medicina trasfusionale erogate a favore dei pazienti ricoverati presso strutture sanitarie private non accreditate sono regolate da apposita convenzione. Possono essere addebitate ai pazienti di cui al presente comma le sole spese sostenute dalla struttura sanitaria per l'erogazione della terapia stessa, fermo restando il rimborso a carico della regione.

Art. 10.

(Dipartimenti di medicina trasfusionale)

1. I SIMT, i moduli decentrati e le unità di raccolta sono organizzati in dipartimenti di medicina trasfusionale che operano in ambiti territoriali definiti in sede di programmazione sanitaria regionale e svolgono i seguenti compiti:

- a) coordinare sul piano tecnico, scientifico ed organizzativo le attività trasfusionali;
- b) standardizzare le procedure trasfusionali;
- c) concentrare le attività produttive;
- d) razionalizzare l'impiego delle risorse anche definendo le funzioni delegate alle singole strutture trasfusionali afferenti.

2. I Dipartimenti di medicina trasfusionale sono strutture dotate di autonomia gestionale ed organizzativa, nonché tecnico-professionale.

3. Le regioni definiscono specifici criteri organizzativi e di finanziamento dei dipartimenti di medicina trasfusionale, con particolare riferimento a quelli con ambito territoriale sovraziendale.

Art. 11.

(Banca degli emocomponenti)

1. Le regioni individuano, attraverso convenzione, la struttura trasfusionale che cura la tenuta di una banca di emocomponenti congelati appartenenti a donatori di gruppo raro, prevedendone il collegamento con il sistema informativo dei servizi trasfusionali.

CAPO III

DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LE ASSOCIAZIONI E FEDERAZIONI
DI DONATORI DI SANGUE

Art. 12.

(Associazioni e federazioni di donatori)

1. Lo Stato, in attuazione dell'articolo 1, quinto comma, e dell'articolo 45 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, riconosce la funzione civica e sociale ed i valori umani e solidaristici che si esprimono nella donazione volontaria, periodica, responsabile, anonima e gratuita del sangue e dei suoi componenti.

2. Le associazioni di donatori volontari di sangue e le relative federazioni, concorrono ai fini istituzionali del Servizio sanitario nazionale attraverso la promozione e lo sviluppo della donazione di sangue e la tutela dei donatori.

3. Rientrano tra le associazioni e le federazioni di cui al comma 2 quelle il cui statuto corrisponde alle finalità della presente legge, secondo le indicazioni fissate dal Ministro della salute con proprio decreto, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. La partecipazione delle associazioni di donatori volontari di sangue e delle relative federazioni alle attività trasfusionali è regolata da apposite convenzioni regionali adottate in conformità allo schema tipo definito con decreto del Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Lo schema tipo definisce le tariffe di rimborso delle attività associative uniformi per tutto il territorio nazionale, in misura idonea rispetto al raggiungimento degli obiettivi di progresso della promozione della donazione, e le modalità di finanziamento aggiuntivo che le regioni, in situazioni di carenza, sono tenute ad erogare per il raggiungimento degli obiettivi di autosufficienza nazionale e regionale.

5. Le organizzazioni di donatori di cui al presente articolo, convenzionate ai sensi del comma 4, possono organizzare e gestire singolarmente, o in forma aggregata, unità di raccolta previa autorizzazione della regione competente e in conformità alle esigenze indicate dalla programmazione sanitaria regionale.

6. La chiamata alla donazione è attuata dalle associazioni di donatori volontari di sangue e dalle relative federazioni convenzionate ai sensi della convenzione di cui al comma 4, secondo una programmazione definita di intesa con la struttura trasfusionale territorialmente competente.

7. Qualora le regioni non abbiano provveduto alla stipulazione delle convenzioni di cui al comma 4 entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui ai commi 3 e 4, il Consiglio dei ministri, su pro-

posta del Ministro della salute, previa diffida alle regioni inadempienti a provvedere entro un termine congruo, attiva i poteri sostitutivi.

8. Le associazioni di donatori volontari di sangue e le relative federazioni sono tenute a comunicare alle strutture trasfusionali competenti gli elenchi dei propri donatori iscritti.

9. Le strutture trasfusionali sono obbligate alla corretta tenuta e all'aggiornamento degli schedari dei donatori afferenti.

Art. 13.

(Astensione dal lavoro)

1. I donatori di sangue e di emocomponenti con rapporto di lavoro dipendente hanno diritto ad astenersi dal lavoro per l'intera giornata in cui hanno effettuato la donazione, conservando la normale retribuzione per l'intera giornata lavorativa. I relativi contributi previdenziali sono accreditati ai sensi dell'articolo 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155.»

2. In caso di inidoneità alla donazione è garantita la retribuzione dei donatori lavoratori dipendenti, limitatamente al tempo necessario all'accertamento dell'idoneità ed alle relative procedure. A tal fine è autorizzata, a titolo di contributo a carico del bilancio dello Stato, la spesa massima di lire 785 milioni a decorrere dall'anno 2001. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, sono disciplinate le modalità di erogazione del contributo.

3. Ai fini dell'applicazione dei commi 1 e 2 del presente articolo, i certificati relativi alle prestazioni effettuate sono rilasciati al donatore dalla struttura trasfusionale che le ha effettuate.

4. Le prestazioni sanitarie connesse all'accertamento della idoneità alla donazione da parte dei lavoratori dipendenti, all'atto della donazione ed ai successivi controlli, sono a totale carico del Fondo sanitario nazionale e sono esenti dalla partecipazione alla spesa sanitaria.

Art. 14.

(Disposizioni in materia fiscale)

1. Non sono soggetti ad imposizione tributaria le attività e gli atti che le associazioni di donatori volontari di sangue e le relative federazioni di cui all'articolo 6 svolgono in adempimento delle finalità della presente legge e per gli scopi associativi.

CAPO IV

PROGRAMMAZIONE, ORGANIZZAZIONE E FINANZIAMENTO
DELLE ATTIVITÀ TRASFUSIONALI

Art. 15.

(Competenze del Ministero della salute)

1. Il Ministero della salute svolge funzioni di indirizzo e programmazione del settore trasfusionale. Per le funzioni di coordinamento e controllo esso si avvale, per quanto di rispettiva competenza, dell'Agenzia e dell'Istituto superiore di sanità.

2. Il Ministero della salute svolge di norma le seguenti funzioni:

- a) programmazione delle attività trasfusionali a livello nazionale;
- b) supporto per l'attività legislativa, anche in adeguamento agli indirizzi e direttive comunitarie;
- c) controllo della produzione nazionale di emoderivati, avvalendosi anche dell'Istituto superiore di sanità;
- d) controllo sul commercio e sull'informazione riguardanti gli emoderivati;
- e) autorizzazione all'import-export del sangue e dei suoi prodotti;
- f) registrazione di farmaci emoderivati e prodotti diagnostici;
- g) promozione della ricerca e sperimentazione in campo trasfusionale, avvalendosi dell'Istituto superiore di sanità;
- h) definizione dei livelli assistenziali uniformi e dei criteri di finanziamento del sistema trasfusionale nazionale;
- i) individuazione, in accordo con le organizzazioni di volontariato del sangue, di un programma nazionale di iniziative per la razionalizzazione ed il rafforzamento delle attività trasfusionali».

3. Per assicurare il coordinamento delle attività di cui al comma 2, presso il Ministero della salute è istituito un apposito ufficio.

4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e successivamente ogni tre anni, il Ministro della salute, sentita la Commissione di cui all'articolo 16, emana, nell'ambito del Piano sanitario nazionale, un atto di programmazione specifico per il settore trasfusionale denominato Piano sangue e plasma nazionale, che contiene le norme di indirizzo e programmazione alle quali devono conformarsi le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano per l'attuazione della presente legge.

Art. 16.

(Commissione nazionale per il servizio trasfusionale)

1. Nello svolgimento delle funzioni previste dalla presente legge, il Ministro della salute si avvale del parere della Commissione nazionale per il servizio trasfusionale.

2. La Commissione è nominata con decreto del Ministro della salute, che la presiede. Con lo stesso decreto sono disciplinati le modalità di funzionamento della Commissione e l'ambito delle sue competenze.

3. La Commissione è composta da quattro esperti in rappresentanza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; da nove esperti designati dal Ministro della salute, di cui due scelti tra i dirigenti del Ministero della salute, uno tra i dirigenti di ricerca dell'Istituto superiore di sanità, tre scelti tra i dirigenti ospedalieri di secondo livello dei SIMT, tre indicati dalle società scientifiche operanti nel settore delle trasfusioni; da cinque rappresentanti delle associazioni di donatori volontari di sangue e delle relative federazioni rappresentative sul piano nazionale, e in particolare dell'Associazione volontari italiani sangue (AVIS), della Croce rossa italiana (CRI), della Federazione italiana associazioni donatori di sangue (FIDAS) e del Gruppo donatori sangue FRATRES; da tre rappresentanti designati, rispettivamente, dalle associazioni nazionali dei pazienti affetti da emofilia, leucemia, talassemia; da un rappresentante designato dall'Associazione nazionale dei produttori di emoderivati; da un ufficiale medico della sanità militare designato dal Ministro della difesa. Un funzionario scelto tra i dirigenti medici del Ministero della salute svolge funzioni di segretario della Commissione. I membri della Commissione durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. Ad essi si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, e successive modificazioni, per quanto riguarda la corresponsione dei compensi, nonché le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978, n. 513, e della legge 26 luglio 1978, n. 417, e successive modificazioni, per quanto riguarda il trattamento economico di missione e di trasferimento.

Art. 17.

(Competenze delle regioni)

1. Nelle materie disciplinate dalla presente legge le regioni, nell'ambito della programmazione sanitaria, esercitano le seguenti funzioni:

a) definiscono il modello organizzativo delle strutture trasfusionali regionali e ne assicurano l'adeguamento ai requisiti minimi definiti dal Ministero della salute, nonché a quelli previsti per l'accreditamento, e as-

sicurano che le stesse siano dotate di risorse adeguate ai compiti istituzionali previsti;

b) assicurano, con riferimento all'articolo 11 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, la più ampia partecipazione dei donatori volontari di sangue attraverso le relative associazioni e federazioni alle fasi della programmazione delle attività trasfusionali;

c) trasmettono i dati del sistema informativo dei servizi trasfusionali al Ministero della salute;

d) definiscono le modalità di convenzionamento tra le associazioni di donatori volontari di sangue e le relative federazioni e le aziende sanitarie alle quali afferiscono, conformemente allo schema tipo nazionale;

e) definiscono l'ambito territoriale di competenza dei dipartimenti trasfusionali;

f) individuano i SIMT cui affidare la raccolta, la conservazione e la distribuzione delle cellule staminali emopoietiche;

g) provvedono, singolarmente o consorziandosi con altre regioni, alla stipula della convenzione con le aziende produttrici di emoderivati secondo quanto disposto dall'articolo 22, comma 2, emanando anche direttive per l'invio di plasma alle aziende produttrici di emoderivati e per il controllo della distribuzione degli emoderivati ottenuti;

h) curano, attraverso i centri regionali di coordinamento e compensazione (CRCC), i rapporti con la sanità militare per lo scambio di emocomponenti e delle frazioni plasmatiche, nell'ambito delle convenzioni di cui all'articolo 37, comma 4;

i) promuovono la donazione di sangue e di emocomponenti, donati singolarmente o come multicomponenti, e provvedono all'aggiornamento del personale medico, tecnico e di assistenza sia operante nelle strutture trasfusionali sia nei reparti di diagnosi e cura, mediante corsi di medicina trasfusionale anche dedicati ai temi della sicurezza e del buon uso del sangue;

j) effettuano il controllo delle strutture trasfusionali;

k) rilevano il fabbisogno annuale del sangue e dei suoi prodotti nel territorio di competenza, la quantità di plasma da avviare ai centri di frazionamento, ed emanano direttive per l'invio delle eccedenze verso le aree carenti o altre regioni, regolamentando la compensazione anche sotto il profilo contabile dei flussi di scambio del sangue e dei suoi prodotti;

l) controllano la spesa farmaceutica al fine di controllare i consumi dei prodotti derivati dal sangue nei presidi pubblici o privati e nelle farmacie esterne.

2. Le regioni elaborano specifici progetti per la promozione delle donazioni periodiche di sangue e di emocomponenti al fine del raggiungimento dell'obiettivo dell'autosufficienza regionale e nazionale. Per il finanziamento dei progetti di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 34-*bis*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, introdotto dall'articolo 33 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

3. Le regioni predispongono, entro sei mesi dall'entrata in vigore del Piano sangue e plasma nazionale, nell'ambito dei rispettivi piani sanitari regionali, i Piani sangue regionali. Tali piani indicano gli obiettivi per l'autosufficienza sia regionale sia nazionale e per l'assistenza in materia trasfusionale, gli aspetti economici, organizzativi e gestionali, nonché gli indicatori di verifica.

CAPO V

MISURE PER IL COORDINAMENTO E CONTROLLO DEL SERVIZIO TRASFUSIONALE

Art. 18.

(Compiti dell'Agenzia italiana per il sangue)

1. Il Consiglio dei ministri, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede con proprio decreto all'istituzione dell'Agenzia italiana per il sangue, apposita struttura finalizzata al raggiungimento degli obiettivi di autosufficienza nazionale ed al coordinamento e controllo delle attività trasfusionali sul territorio nazionale. Il decreto di cui al presente comma individua le modalità organizzative e di finanziamento dell'Agenzia.

2. L'Agenzia, per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1:

a) svolge funzioni di supporto alla programmazione nazionale e regionale delle attività trasfusionali;

b) fornisce indicazioni al Ministro della salute ed alle regioni in merito al programma annuale di autosufficienza nazionale, individuando i consumi storici, il fabbisogno reale, i livelli di produzione necessari, le risorse, i criteri di finanziamento del sistema, le modalità di compensazione tra le regioni e le province autonome ed i livelli di importazione e di esportazione eventualmente necessari;

c) svolge funzioni di coordinamento dei CRCC, con particolare riferimento all'attuazione del programma di autosufficienza nazionale e delle compensazioni intra ed interregionali;

d) emana direttive tecniche e linee guida relative alla produzione, distribuzione, qualità e sicurezza del sangue e dei suoi prodotti, nonché alla standardizzazione e alla qualità delle attività di medicina trasfusionale;

e) emana direttive relative al prezzo unitario di cessione tra aziende sanitarie e tra regioni delle unità di sangue, dei suoi componenti e dei farmaci plasmaderivati prodotti in convenzione;

f) emana linee guida in merito al modello organizzativo ed all'accreditamento delle strutture trasfusionali;

- g) emana linee guida per il finanziamento delle attività trasfusionali;
- h) emana linee guida per il finanziamento delle attività trasfusionali;
- i) svolge attività di monitoraggio e verifica degli obiettivi posti dalle vigenti disposizioni di legge e dalla programmazione nazionale nel settore trasfusionale;
- j) provvede alla rilevazione dei dati periodici relativi alle attività del settore trasfusionale;
- k) provvede alla rilevazione e contabilizzazione dei dati inerenti la cessione di sangue e derivati tra regioni, fornendo periodicamente al Ministro della salute gli elementi riepilogativi necessari per le conseguenti compensazioni economiche.
- l) effettua la rilevazione di dati sulla qualità delle prestazioni trasfusionali e relativi costi al fine di elaborare valutazioni sulla efficacia ed efficienza dei servizi erogati;
- m) effettua rilevazioni, studi e controlli sull'acquisizione di beni e servizi in campo trasfusionale;
- n) svolge attività di formazione per le materie di propria competenza;
- o) svolge attività di consulenza e supporto ai fini della programmazione e organizzazione delle attività trasfusionali a livello regionale;

Art. 19.

(Compiti dell'Istituto superiore di sanità)

1. L'Istituto superiore di sanità, nelle materie disciplinate dalla presente legge, ed ai sensi dell'articolo 2, comma 5, lettera f), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2001, n. 70, svolge le funzioni di coordinamento e di controllo tecnico-scientifico e, in particolare:

- a) promuove la ricerca scientifica nel campo immunotrasfusionale, con particolare riguardo alla prevenzione delle malattie trasmissibili;
- b) esercita il controllo sulle specialità farmaceutiche emoderivate, secondo i criteri e le modalità definiti in base alle normative nazionali e dell'Unione europea;
- c) esegue i controlli sulle metodiche diagnostiche riguardanti il sangue relativamente alla qualità, alla sicurezza, alla efficacia ed alla applicabilità della regolamentazione vigente in materia, e formula proposte di periodico aggiornamento della regolamentazione medesima in relazione allo sviluppo delle nuove tecnologie;
- d) promuove ed organizza il controllo di qualità esterno riguardante le procedure e le metodiche diagnostiche in campo trasfusionale, anche mediante l'utilizzo di strutture esterne e dell'apporto di un Comitato di esperti appositamente istituito;

e) provvede inoltre alle ispezioni ed ai controlli sulle aziende produttrici di emoderivati anche su richiesta delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano;

f) definisce il programma nazionale di emovigilanza e ne cura l'attuazione;

g) promuove iniziative per il coordinamento dell'attività di vigilanza e di controllo di competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano nei confronti delle strutture trasfusionali e promuove i relativi programmi di formazione;

2. All'Istituto superiore di sanità è assegnato un contributo aggiuntivo di lire 6.000 milioni per l'anno 2001 e di 7.000 milioni per ciascuno degli anni 2002 e 2003 per lo svolgimento dei compiti ad esso attribuiti dalla presente legge, compresa la promozione di attività di ricerca a livello nazionale. Al relativo onere si provvede a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 20.

(Centri regionali di coordinamento e compensazione)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni istituiscono il centro regionale di coordinamento e compensazione (CRCC). Il CRCC è una struttura regionale tecnico - amministrativa dotata di autonomia organizzativa, gestionale e finanziaria, che assicura il raggiungimento dell'obiettivo dell'autosufficienza regionale e nazionale del sangue e dei suoi prodotti attraverso lo svolgimento delle seguenti funzioni:

a) coordinamento delle attività dei dipartimenti della regione, di cui all'articolo 10, favorendo la collaborazione delle associazioni di donatori volontari di sangue e delle relative federazioni;

b) rilevazione del fabbisogno regionale annuale di sangue e dei suoi prodotti e determinazione degli obiettivi di produzione per le singole aziende sanitarie;

c) definizione delle disposizioni necessarie per l'invio o la cessione delle eccedenze di sangue e dei suoi componenti verso aree carenti della regione o di altre regioni;

d) collaborazione con le strutture della rete trasfusionale per disporre di una scorta del sangue e dei suoi prodotti per le urgenze e le emergenze sanitarie, nonchè per gli interventi in caso di calamità;

e) definizione delle disposizioni necessarie per l'invio del plasma alle aziende produttrici di emoderivati convenzionate con la regione ai sensi dell'articolo 22, nonchè per la cessione di sangue e di emocomponenti alle aziende produttrici di emodiagnostici, ed organizzazione del sistema di distribuzione degli emoderivati alle aziende sanitarie;

f) controllo sull'attuazione delle direttive formulate a livello regionale e nazionale e valutazione della efficienza e della efficacia dell'organizzazione trasfusionale e dei relativi costi, nonché monitoraggio sul consumo e sulla spesa complessivamente sostenuta dai soggetti pubblici e privati per gli emoderivati, compresa quella registrata dalle farmacie aperte al pubblico.

2. Il Ministro della salute, qualora le regioni non provvedano alla istituzione dei CRCC entro il termine indicato dal comma 1, fissa un termine perentorio per l'adozione dei relativi provvedimenti. Decorso inutilmente tale termine, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, nomina un commissario *ad acta*.

3. Per le attività di razionalizzazione e per il funzionamento dei centri regionali di coordinamento e compensazione e per il rafforzamento del sistema dei controlli di cui al presente articolo ed all'articolo 8, comma 5, della presente legge, è autorizzata la spesa massima di lire 6.300 milioni per l'anno 2001 e di 12.600 milioni a decorrere dall'anno 2002.

CAPO VI

MISURE PER L'AUTOSUFFICIENZA NAZIONALE

Art. 21.

(Rapporti tra Stato e regioni in materia di autosufficienza)

1. L'autosufficienza del sangue e suoi derivati costituisce un obiettivo nazionale finalizzato a garantire a tutti i cittadini uguali condizioni di qualità e sicurezza della terapia trasfusionale. La presente legge, riconoscendo la funzione sovra-regionale e sovra-aziendale dell'autosufficienza, individua specifici meccanismi di programmazione, organizzazione e finanziamento del sistema trasfusionale nazionale.

2. Il Ministro della salute, sulla base delle indicazioni fornite dall'Agenzia, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce annualmente il programma di autosufficienza nazionale, che individua i consumi storici, il fabbisogno reale, i livelli di produzione necessari, le risorse, i criteri di finanziamento del sistema, le modalità di compensazione tra le regioni e le province autonome ed i livelli di importazione ed esportazione eventualmente necessari.

3. L'Agenzia, sulla base delle intese conseguite tra il Ministro della salute e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentita la Commissione di cui all'articolo 16, stabilisce annualmente il prezzo unitario di cessione delle unità di sangue e dei suoi componenti uniforme su tutto il territorio nazionale, nonché le azioni di incentivazione dell'interscambio tra le

aziende sanitarie all'interno della regione e tra le regioni, secondo principi che garantiscano un'adeguata copertura dei costi di produzione e trasferimento del sangue e dei suoi prodotti, in coerenza con gli indirizzi adottati in sede di programmazione sanitaria nazionale.

Art. 22.

(Produzione farmaci emoderivati)

1. Le frazioni plasmatiche che non possono essere prodotte con mezzi fisici semplici sono specialità farmaceutiche di produzione industriale, soggette a registrazione e sottoposte, in attesa del recepimento delle direttive 65/65/CEE e 75/319/CEE, a tutti i controlli della autorità sanitaria, ivi compresi quelli previsti dalla direttiva 89/381/CEE in quanto applicabile, da espletarsi sugli impianti produttivi delle aziende preventivamente autorizzate, sul plasma di origine e sulla produzione finale.

2. Il Ministro della salute, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il parere della Commissione e della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, predispone, nel rispetto dei principi di cui al comma 7, uno schema tipo di convenzione, in conformità del quale le regioni, singolarmente o consorziandosi fra loro, stipulano la convenzione con le aziende di cui al comma 6 per la lavorazione del plasma raccolto in Italia.

3. Ai fini della stipula delle convenzioni di cui al comma 2, i centri e le aziende di frazionamento e di produzione di emoderivati devono essere dotati di adeguate dimensioni, essere ad avanzata tecnologia, avere gli stabilimenti idonei ad effettuare il ciclo completo di frazionamento per tutti gli emoderivati oggetto della convenzione ubicati sul territorio dell'Unione europea e produrre gli stessi muniti dell'autorizzazione alla immissione in commercio in stabilimenti ubicati sul territorio dell'Unione europea.

4. Tali stabilimenti devono risultare idonei alla lavorazione secondo quanto previsto dalle norme vigenti nazionali e dell'Unione europea a seguito di controlli effettuati dalle rispettive autorità nazionali responsabili ai sensi dei propri ordinamenti o dall'autorità nazionale italiana.

5. Gli emoderivati prodotti, autorizzati alla commercializzazione e destinati al soddisfacimento del fabbisogno nazionale, devono derivare esclusivamente da plasma italiano, sia come materia prima sia come semilavorati intermedi. Presso i centri di produzione deve essere conservata specifica documentazione atta a risalire dal prodotto finito alle singole donazioni, da esibire a richiesta dell'autorità sanitaria nazionale o regionale.

6. Il Ministro della salute, con proprio decreto, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e la Commissione, individua tra i centri e le aziende di frazionamento e di produzione di emoderivati di cui al presente comma quelli autorizzati alla stipula delle convenzioni. In sede di prima applica-

zione della presente legge il decreto di cui al presente comma è adottato entro un anno dalla data della entrata in vigore della legge medesima.

7. Lo schema di convenzione di cui al comma 1 deve prevedere:

- a) l'identificazione dei contraenti;
- b) l'oggetto della convenzione;
- c) il periodo di convenzionamento;
- d) le modalità di produzione del plasma e le relative categorie;
- e) le modalità di ritiro del plasma;
- f) le modalità di lavorazione dei lotti;
- g) le rese in termini di plasmaderivati;
- h) il controllo ispettivo reciproco;
- i) le modalità di restituzione degli emoderivati;
- l) le modalità di pagamento;
- m) le penalità in caso di inadempienza;
- n) le assicurazioni in caso di incidenti;
- o) le modalità di risoluzione e rinnovo della convenzione;
- p) il valore economico delle prestazioni;
- q) i meccanismi di aggiornamento dei prezzi.

8. I centri e le aziende di frazionamento documentano, per ogni lotto di emoderivati, le regioni di provenienza del plasma lavorato nel singolo lotto, il rispetto delle buone pratiche di fabbricazione e di tutte le altre norme stabilite dall'Unione europea, nonché l'esito del controllo di Stato.

9. Gli emoderivati, prima dell'immissione in commercio dei singoli lotti, sono sottoposti al controllo di Stato secondo le direttive emanate con decreto del Ministro della salute.

Art. 23.

(Importazione ed esportazione)

1. L'importazione, l'esportazione e la lavorazione per conto terzi affidata da committenti esteri del sangue e dei suoi derivati per uso terapeutico, profilattico e diagnostico sono autorizzate dal Ministero della salute secondo le modalità stabilite con apposito decreto. Tale previsione non si applica al sangue ed agli emocomponenti ad uso autologo. L'eccedenza nazionale di sangue e dei suoi derivati può essere esportata o per contribuire al raggiungimento degli obiettivi dell'autosufficienza europea, o nell'ambito del progetto della cooperazione internazionale, o per fini umanitari.

2. L'importazione di emoderivati pronti per l'impiego è consentita a condizione che tali prodotti, nel paese di provenienza, risultino autorizzati, da parte dell'autorità sanitaria competente, alla commercializzazione per uso terapeutico umano e siano stati sottoposti al controllo di Stato secondo la procedura europea, con esito favorevole, in un laboratorio della rete europea. (*Official medicines control laboratories – OMCL*).

3. Gli emoderivati importati da paesi non appartenenti all'Unione europea prima della loro immissione in commercio devono essere sottoposti, con esito favorevole, ai controlli di Stato previsti dai decreti del Ministro della sanità del 22 aprile 1996, pubblicati nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 199 del 26 agosto 1996, da parte dell'Istituto superiore di sanità, per assicurare la provenienza dei donatori e dei riceventi.

4. L'importazione e l'esportazione di cellule staminali emopoietiche per uso di trapianto è regolata dalla normativa vigente in materia di trapianti.

Art. 24.

(Razionalizzazione dei consumi).

1. La presente legge promuove la diffusione delle pratiche del buon uso del sangue e dell'autotrasfusione sotto forma di predeposito e recupero perioperatorio, sia nelle strutture sanitarie pubbliche, sia, tramite apposite convenzioni con il SIMT di riferimento, con le strutture sanitarie private accreditate e non accreditate.

2. A tale fine, presso le aziende sanitarie è istituito il Comitato ospedaliero per il buon uso del sangue, con il compito di effettuare programmi di controllo sulla utilizzazione del sangue e dei suoi prodotti e di monitoraggio delle richieste trasfusionali per tutte le strutture afferenti ai dipartimenti di cui all'articolo 10.

3. Le direzioni sanitarie dei presidi ospedalieri verificano il ricorso alle pratiche del buon uso del sangue e dell'autotrasfusione secondo le indicazioni del Comitato di cui al comma 2.

Art. 25.

(Sistema informativo dei servizi trasfusionali)

1. È istituito il sistema informativo dei servizi trasfusionali all'interno del sistema informativo sanitario nazionale.

2. Con decreto del Ministro della salute, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, sono definite le caratteristiche del sistema informativo di cui al presente articolo e la tipologia dei flussi informativi tra il Ministero della salute, le regioni, l'Agenzia, l'Istituto superiore di sanità e i CRCC.

3. Per l'istituzione del sistema informativo dei servizi trasfusionali e per il suo funzionamento è autorizzata la spesa massima di lire 8.500 milioni per l'anno 2001, di lire 6.300 milioni per l'anno 2002 e di lire 2.300 milioni a decorrere dall'anno 2003.

CAPO VII

AUTORIZZAZIONE E ACCREDITAMENTO DELLE STRUTTURE
TRASFUSIONALI

Art. 26.

(Requisiti minimi organizzativi, tecnologici e strutturali)

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, vengono definiti i requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici delle strutture trasfusionali. Tali requisiti saranno periodicamente aggiornati in relazione all'evoluzione delle esigenze organizzative ed al progresso scientifico e tecnologico del settore.

Art. 27.

(Accreditamento delle strutture trasfusionali)

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sei mesi dalla di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 26, definiscono i requisiti per l'accREDITAMENTO delle strutture trasfusionali, nonché le procedure per la richiesta, la verifica dei requisiti previsti e la concessione dell'accREDITAMENTO delle strutture trasfusionali, nel rispetto delle normative nazionali e comunitarie in materia e tenendo conto delle linee guida fornite dall'Agenzia.

2. Le strutture trasfusionali possono effettuare le attività per le quali sono state accreditate solo dopo aver formalmente ricevuto l'accREDITAMENTO da parte delle autorità regionali competenti.

3. L'accREDITAMENTO è concesso per un periodo di tempo limitato ed è rinnovabile, secondo i tempi e le procedure definiti dalle normative regionali.

4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono infine ad emanare disposizioni in merito alla gestione transitoria dell'accREDITAMENTO delle strutture trasfusionali già operanti, al fine di consentire alle stesse di adeguarsi ai requisiti previsti.

5. Le autorità regionali competenti organizzano ispezioni e misure di controllo delle strutture trasfusionali ad intervalli regolari per garantire che le condizioni poste ai fini del rilascio dell'accREDITAMENTO siano rispettate.

CAPO VIII

NORME PER LA QUALITÀ E SICUREZZA DEL SANGUE
E DEI SUOI PRODOTTI

Art. 28.

*(Disposizioni relative alla qualità e sicurezza del sangue
e dei suoi prodotti)*

1. Le direttive relative alla qualità e sicurezza del sangue e dei suoi prodotti sono emanate dall'Agenzia, sentita la Commissione, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ed aggiornate periodicamente in relazione al progresso scientifico e tecnologico.

2. Le direttive di cui al comma 1 riguardano tutti gli aspetti scientifici e tecnologici relativi alla qualità e sicurezza del sangue e degli emocomponenti, con particolare riferimento:

- a) alle informazioni da fornire ai donatori;
- b) alle informazioni da richiedere ai donatori;
- c) alla definizione delle procedure per l'accertamento dell'idoneità alla donazione;
- d) alle modalità di raccolta e lavorazione del sangue e degli emocomponenti;
- e) ai controlli di laboratorio praticati su ogni singola donazione ed ai controlli periodici;
- f) ai requisiti di qualità del sangue e degli emocomponenti;
- g) ai requisiti in materia di etichettatura;
- h) alle modalità di conservazione e congelamento;
- i) alle procedure e ai test di laboratorio relativi alla distribuzione.

Art. 29.

(Tracciabilità della donazione)

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano tutte le misure atte a garantire la rintracciabilità delle unità di sangue, di emocomponenti e dei farmaci emoderivati prodotti in convenzione o importati, che consenta di ricostruirne il percorso dal momento del prelievo fino alla destinazione finale.

2. A tale fine le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano emanano direttive affinché le strutture trasfusionali adottino adeguati sistemi di registrazione e di archiviazione dati che consentano l'identificazione univoca dei donatori e delle donazioni di sangue e dei relativi prodotti fino alla destinazione finale.

Art. 30.

(Tenuta dei registri)

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano emanano direttive affinché le strutture trasfusionali adottino un sistema di registrazione e di archiviazione dati relativo alle informazioni fornite ai donatori, alle informazioni richieste ai donatori, ai dati relativi all'accertamento dell'idoneità dei donatori, ai controlli di laboratorio praticati sulle singole donazioni ed ai *test* effettuati per la distribuzione del sangue e degli emocomponenti.

Art. 31.

(Emovigilanza)

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono all'istituzione di un sistema di emovigilanza, che consenta di raccogliere ed elaborare informazioni riguardanti gli incidenti e le reazioni indesiderate connessi alla raccolta, al controllo, alla lavorazione, alla conservazione ed alla distribuzione del sangue e dei suoi prodotti.

Art. 32.

(Gestione della qualità)

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad emanare le necessarie disposizioni affinché tutte le strutture trasfusionali istituiscano e mantengano in essere un sistema di qualità.

2. La gestione del sistema di qualità riguarderà l'insieme di tutte le attività svolte dalle strutture trasfusionali ed in particolare la definizione di strumenti di pianificazione, controllo, garanzia e miglioramento continuo della qualità.

3. Le strutture trasfusionali sono tenute a raccogliere, aggiornare e conservare la documentazione relativa alle procedure organizzative ed operative adottate.

Art. 33.

(Protezione dei dati)

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano misure che garantiscano l'anonimato e la riservatezza delle informazioni sanitarie relative ai donatori, con particolare riferimento a quelle ottenute ai fini dell'accertamento dell'idoneità alla donazione.

CAPO IX

SANZIONI

Art. 34.

(Sanzioni)

1. Chiunque preleva, procura, raccoglie, conserva o distribuisce sangue, o produce al fine di mettere in commercio o mette in commercio prodotti del sangue al di fuori delle strutture e senza le autorizzazioni previste dalla legge o per fini di lucro, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da lire 400.000 a lire 20.000.000. Se il colpevole è persona che esercita la professione sanitaria, alla condanna segue l'interdizione dall'esercizio della professione per uguale periodo.

2. Nei casi indicati dal comma 1, l'azienda unità sanitaria locale competente per territorio dispone la chiusura della struttura non autorizzata.

3. Chiunque cede il proprio sangue o i suoi componenti a fini di lucro è punito con l'ammenda da lire 300.000 a lire 3.000.000.

CAPO X

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 35.

(Strutture equiparate)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano anche alle strutture trasfusionali degli istituti e delle cliniche universitarie, degli istituti ed enti ecclesiastici classificati che esercitano l'assistenza ospedaliera, dell'ospedale Galliera di Genova, degli ospedali dell'Ordine Mauriziano di Torino, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e al servizio trasfusionale militare.

2. Per il personale delle strutture di cui al comma 1, ad eccezione del personale della sanità militare, vigono i criteri di equiparazione di cui al decreto del Ministro della sanità 27 gennaio 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 30 gennaio 1976, e al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

Art. 36.

(Centri trasfusionali gestiti per convenzione dalle associazioni di volontariato o private e centri trasfusionali della CRI)

1. Le regioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono tenute a trasferire alle aziende sanitarie, nonché ai policlinici universitari e agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, le strutture trasfusionali gestite per convenzione dalle associazioni di donatori volontari o dalle strutture private.

2. Il Centro nazionale trasfusione e sangue (CNTS) ed i centri trasfusionali della CRI e le attività ad essi collegate, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono trasferiti con decreto del Ministro della salute alle ASL indicate dalla regione di competenza.

3. Il trasferimento dei beni mobili delle strutture di cui al comma 1 avviene sulla base di valori risultanti dai rispettivi bilanci ovvero mediante trasferimento dei beni medesimi, dei debiti e dei crediti secondo la disciplina della cessione di azienda. Il trasferimento dei beni immobili, ove richiesto dagli enti destinatari del medesimo, avviene sulla base del loro valore di mercato.

4. Il personale delle strutture e dei centri trasfusionali di cui ai commi 1 e 2, con rapporto di lavoro subordinato da almeno sei mesi alla data di entrata in vigore della presente legge, purché occupante, con orario non inferiore alle 28 ore settimanali, posti in organico vigenti alla data del 31 dicembre 1988, o posti istituiti in specifici e successivi ampliamenti o modifiche approvate dall'autorità competente, è trasferito alle aziende sanitarie indicate dalla regione di competenza. Tale personale è inquadrato nei ruoli nominativi regionali in base alle tabelle di equiparazione di cui all'allegato 1 annesso al regolamento adottato con decreto del Ministro della sanità 8 ottobre 1993, n. 590. I requisiti e le condizioni inerenti alle qualifiche, ai livelli, all'esercizio di funzioni, all'anzianità di servizio sono riferiti a quelli definiti dal medesimo decreto. L'eventuale maggiorazione del trattamento economico in godimento all'atto del suddetto trasferimento, purché legittimamente acquisita, è mantenuta quale assegno *ad personam* riassorbibile con i futuri miglioramenti.

5. Il personale trasferito ai sensi del presente articolo è obbligatoriamente iscritto, ai fini del trattamento di quiescenza, all'Istituto nazionale di previdenza per dipendenti dell'amministrazione pubblica. Per la ricongiunzione di tutti i servizi o periodi assicurativi connessi con il servizio prestato presso i centri trasfusionali di provenienza, con iscrizione a forme obbligatorie di previdenza diverse, si applica l'articolo 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 29.

6. Restano fermi i provvedimenti di trasferimento del personale delle strutture e dei centri di cui ai commi 1 e 2 effettuati precedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge. Al personale trasferito si applicano i benefici di cui al comma 5.

Art. 37.

(Servizio trasfusionale delle Forze armate)

1. Le Forze armate organizzano autonomamente il servizio trasfusionale in modo da essere in grado di svolgere tutte le competenze previste dalla presente legge.

2. Nel quadro delle iniziative di educazione sanitaria impartite ai militari, l'autorità militare favorisce la cultura della donazione volontaria di sangue e dei suoi componenti da parte dei militari di leva presso le strutture trasfusionali militari e civili.

3. Il servizio trasfusionale militare coopera con le strutture del Servizio sanitario nazionale, del Ministero dell'interno e del Dipartimento della protezione civile, al fine di assicurare, in relazione alle previsioni delle necessità trasfusionali per le situazioni di emergenza, il mantenimento di adeguate scorte di prodotti del sangue.

4. Per la realizzazione delle finalità di cui ai commi 1, 2 e 3 è stipulata apposita convenzione tra il Ministero della salute ed il Ministero della difesa, che definisce:

a) le modalità della donazione di sangue da parte dei militari

b) le modalità di scambio dei prodotti del sangue tra Servizio sanitario nazionale e servizio trasfusionale militare, anche attraverso la partecipazione alle convenzioni con le aziende produttrici di cui all'articolo 22, comma 2.

Art. 38.

(Relazione al Parlamento)

1. Il Ministro della salute riferisce al Parlamento, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sullo stato di attuazione della legge stessa e, annualmente, sullo stato dell'organizzazione del sistema trasfusionale nazionale.

Art. 39.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, ad esclusione di quelli derivanti dalle autorizzazioni di spesa di cui agli articoli 13 comma 3, articolo 20 e articolo 25, si provvede nell'ambito della quota capitaria del Piano sanitario nazionale.

2. Agli oneri derivanti dalle autorizzazioni di spesa di cui agli articoli 13 comma 3, articolo 20 e articolo 25, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente

«Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della sanità per l'anno 2001 e l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni 2002 e 2003.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 40.

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intendono per:

a) attività trasfusionali: le attività riguardanti la promozione del dono del sangue, la raccolta di sangue intero, emocomponenti e cellule staminali emopoietiche autologhe, omologhe e cordonali; il frazionamento con mezzi fisici semplici; la validazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti, nonché le attività di medicina trasfusionale;

b) sangue: le unità di sangue umano intero omologo ed autologo;

c) emocomponenti: i prodotti ricavati dal frazionamento del sangue con mezzi fisici semplici o con aferesi;

d) emoderivati: i farmaci plasmaderivati ovvero le specialità medicinali estratte dall'emocomponente plasma mediante processo di lavorazione industriale, secondo le modalità stabilite dall'articolo 22;

e) prodotti del sangue: gli emocomponenti e gli emoderivati.

Art. 41.

(Abrogazioni)

1. È abrogata la legge 4 maggio 1990, n. 107.

2. Fino alla data di entrata in vigore dei decreti di attuazione previsti dalla presente legge restano vigenti i decreti di attuazione della legge 4 maggio 1990, n. 107.

3. Le convenzioni stipulate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi degli articoli 1, comma 8 e 10, comma 2 della legge 4 maggio 1990, n. 107 sono prorogate fino alla entrata in vigore delle nuove convenzioni previste dagli articoli 12, comma 4 e 22, comma 2 della presente legge.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

MERCLEDÌ 20 FEBBRAIO 2002

80^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

NOVI

Interviene il sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento, Ventucci.

La seduta inizia alle ore 8,35.

IN SEDE REFERENTE

(1121) Disposizioni in materia ambientale, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del provvedimento in titolo sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore ZAPPACOSTA, dopo aver ringraziato il relatore Manfredi per la puntuale esposizione, sottolinea come la specificità del collegato ambientale risieda essenzialmente nell'attuazione particolareggiata delle linee di politica ambientale fissate in sede di esame del Documento di programmazione economico-finanziaria e dei documenti contabili approvati nello scorso mese di dicembre. All'interno degli angusti confini tracciati in sede di manovra di bilancio, il disegno di legge in titolo rappresenta positivamente quanto era concretamente possibile fare in una situazione difficile, che l'attuale Governo ha ereditato suo malgrado. Comunque, si tratta di un disegno di legge che è stato valutato positivamente anche da esponenti dell'opposizione, come l'onorevole Rocchi, e che ha il merito di individuare soluzioni senz'altro apprezzabili rispetto a tematiche assai delicate come quella delle bonifiche, ove si è puntato sul coinvolgimento dei privati, o quella della normativa sui rifiuti, che vede alcune modifiche al decreto legislativo n. 22 del 1997, in linea con quanto innovato pochi mesi fa con la cosiddetta legge obiettivo.

Significative sono poi le disposizioni riguardanti il personale per le bonifiche idraulico-forestali nel Mezzogiorno, nella considerazione che

uno dei fattori di dissesto idrogeologico è rappresentato dalla mancanza di un adeguato presidio agronomico ed idraulico. Apprezzamento meritano le norme sul rilevamento satellitare delle aree dissestate, che consentiranno di affrontare in modo efficace problemi su cui si sono registrati in passato contrasti e contenziosi fra autorità municipali e regionali. Degno di nota è poi l'articolo riguardante il programma strategico di comunicazione ambientale, come pure quello concernente il Nucleo operativo ecologico dell'Arma dei carabinieri. Dovrebbe essere colta, a questo punto, l'occasione per affrontare le questioni concernenti il Corpo forestale dello Stato, di cui dovrebbe essere chiarito il rapporto con il Ministero delle politiche agricole e forestali da un lato e con le regioni dall'altro, anche alla luce delle recenti modifiche al Titolo V della Costituzione.

Conclude auspicando che il Ministro dell'ambiente affronti quanto prima le problematiche concernenti il recepimento e l'attuazione del protocollo di Kyoto, nonché gli organismi geneticamente modificati.

Il senatore GIOVANELLI esprime innanzitutto apprezzamento per l'approccio analitico che ha contraddistinto la relazione del senatore Manfredi, che sembra preludere ad un confronto fattivo sul testo del provvedimento in titolo. Un approfondito esame di merito dell'articolato può consentire inoltre di cogliere l'occasione per avviare un costruttivo dibattito sulle politiche ambientali, tanto più che in questo inizio di legislatura la Commissione ambiente del Senato non ha avuto ancora modo di approfondire le tematiche più delicate in materia, essendosi trovata dinanzi più che altro a decisioni volte a demolire letteralmente presidi politici e istituti di gestione dell'ambiente. Quel che è grave è che si tratta per lo più di istituti che trovano anche un riferimento nella normativa europea, come è il caso ad esempio della Valutazione di impatto ambientale.

Certo, può per certi versi condividersi l'affermazione che il nuovo Governo ha ricevuto un'eredità difficile, ma va precisato che si tratta di una situazione che affonda le radici in un modello di sviluppo avviato alcuni decenni fa e di cui l'Ulivo non è certo responsabile, come è evidente nel caso di uno dei problemi di più stringente attualità quale l'inquinamento atmosferico nelle grandi aree urbane. È proprio alla luce di problematiche come quest'ultima, all'attenzione dell'opinione pubblica, che il disegno di legge in titolo mostra i suoi limiti, rendendo evidente come si sia perduta l'occasione per intervenire in modo deciso ed affrontare le delicate questioni sul tappeto. Né può rappresentare un alibi la scarsità di risorse finanziarie, in quanto in realtà sembra proprio che l'amministrazione dell'ambiente si stia trasformando verso una gestione di tipo ministerialista e centralista, tornando indietro rispetto ad acquisizioni assai importanti fatte nel recente passato. Esempio evidente di tale tendenza è l'alterazione del sistema Anpa-Arpa, mentre si assiste alla proliferazione di osservatori, in mancanza di un disegno chiaro. È significativo inoltre che nel disegno di legge in esame non abbia trovato spazio il già richiamato tema dell'inquinamento atmosferico nelle grandi città; al riguardo, auspica che il rappresentante del Governo chiarisca se e in quale sede l'E-

secutivo pensi di coinvolgere il Parlamento nella valutazione del cosiddetto piano antismog.

Il disegno di legge n. 1121 non affronta poi il tema della fiscalità ambientale, mentre dispone in modo discutibile il trasferimento dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare all'Apat. Perplessità desta altresì l'articolo 6, dal momento che piuttosto che nella predisposizione di un programma di comunicazione ambientale destinato ad un'opinione pubblica già abbastanza sensibile rispetto alle problematiche ambientali, il Governo dovrebbe impegnarsi maggiormente nel predisporre ed attuare iniziative ed interventi concreti. Qualche riserva suscitano anche le disposizioni concernenti le bonifiche, le quali non possono e non devono necessariamente trasformarsi in un affare per il settore imprenditoriale, dovendosi invece mantener fermo il principio in base al quale chi ha inquinato deve sostenere i costi del recupero e del ripristino ambientale.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

81^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
NOVI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e per la tutela del territorio, Nucara.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE REFERENTE

(1121) Disposizioni in materia ambientale, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e sospensione)

Riprende l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta antimeridiana.

Il senatore BERGAMO esprime un giudizio complessivamente positivo sul provvedimento in esame, che deve essere valutato anche alla luce del programma di governo che fu illustrato dal Ministro dell'ambiente in Commissione; da tale analisi si riscontra un'aderenza rispetto agli obiettivi

e agli indirizzi che furono allora indicati e, pertanto, sembrano fuori luogo i giudizi apocalittici espressi da taluni senatori dell'opposizione. Infatti la tesi sostenuta dal senatore Giovanelli secondo la quale si starebbero depotenziando le strutture operative del Ministero dell'ambiente non corrisponde alla realtà dei fatti, poiché il Governo ha scelto di operare nel senso di modernizzare e valorizzare queste strutture.

Sottolinea inoltre l'importanza di alcune previsioni come quelle relative al potenziamento del NOE dell'Arma dei Carabinieri, alle provvidenze per il controllo delle emissioni inquinanti nonché quella riguardante l'istituzione degli osservatori finalizzati al monitoraggio dei problemi ambientali nelle fasi di realizzazione di talune opere rilevanti. Anche sul versante della comunicazione ambientale le scelte operate dal Governo sono condivisibili, dal momento che cultura ed educazione in campo ambientale non sono obiettivi marginali.

Con riferimento al problema dei siti inquinati, l'articolo 13 delinea una impostazione innovativa, prevedendo che il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio individua, con procedure di evidenza pubblica, il soggetto al quale affidare le attività di bonifica e di riqualificazione delle aree industriali; inoltre, nel comma 2 dello stesso articolo si prevede che lo stesso Ministro dell'ambiente stipuli appositi accordi di programma. Tuttavia osserva che questo intervento innovativo è senz'altro doveroso in quelle realtà nelle quali vi è assenza di iniziative o inadempimento da parte dei soggetti tenuti ad intervenire nelle bonifiche, mentre vi sono altre realtà, come quella di Porto Marghera, in cui si sono già conseguiti risultati positivi che non dovrebbero essere quindi vanificati. Pertanto, preannuncia la presentazione di un emendamento volto a precisare che la normativa contenuta nell'articolo 13 non si applica laddove esistono accordi di programma in avanzata fase di realizzazione. Sotto questo profilo, rileva inoltre che quanto stabilito nel comma 1 dello stesso articolo, in ordine alla possibilità di adottare la nuova procedura in alternativa rispetto a quella ordinaria, necessiterebbe di una formulazione meno ambigua.

Infine, pur giudicando positivamente l'istituzione dell'Ente parco nazionale del Circeo di cui all'articolo 9, non comprende come mai, sulla base di quanto emerso in sede di esame del collegato presso la Camera dei deputati, tale nuovo Parco venga creato utilizzando i fondi destinati al Parco nazionale del Gran Paradiso, che ha già visto decurtati i propri finanziamenti negli ultimi anni.

Il presidente NOVI fa presente al senatore Bergamo che da parte del Governo, non vi è alcuna intenzione punitiva nei confronti del Parco nazionale del Gran Paradiso ed è sicuro che il Ministro dell'ambiente troverà modalità tali da non arrecare danni a tale ente. Richiama inoltre l'attenzione sul fatto che il Governo ha perseguito nel collegato ambientale talune scelte strategiche che, oltre a riguardare i parchi nazionali, investono gli osservatori ambientali, la prevenzione e riduzione dell'inquinamento atmosferico, le certificazioni ambientali nonché il superamento in generale della logica del comando e del controllo. Tutte queste indicazioni confer-

mano l'approccio volto a modernizzare e razionalizzare le politiche ambientali.

Il senatore ROLLANDIN ritiene utile esaminare le disposizioni inserite nel collegato ambientale anche alla luce della necessità di valorizzare le realtà montane, ricordando tra l'altro che il 2002 è stato dichiarato anno internazionale della montagna. Con riferimento a tale aspetto, vari amministratori locali hanno sottolineato l'esigenza di una maggior conoscenza del territorio, nonché di interventi mirati sulla base di precise direttive e congrui finanziamenti. Soffermandosi sul merito di talune disposizioni, rileva come quanto previsto in ordine allo sviluppo dei programmi relativi alla mobilità che incentivino il trasporto su ferro delle merci sia apprezzabile, anche se si dovrebbe vigilare sulla concreta attuazione di tale obiettivo. Per quanto concerne l'articolo 4, la previsione relativa alle procedure di valutazione di impatto ambientale dovrebbe essere coordinata con quanto stabilito in altri provvedimenti, anche al fine di accelerare le procedure non solo per i grandi impianti. Analogo sforzo di coordinamento dovrebbe essere praticato anche per quanto concerne la comunicazione ambientale, poiché in varie regioni sono già attive iniziative dello stesso tenore. Con riferimento all'articolo 9, poi, richiamandosi a quanto già sostenuto dal senatore Bergamo, evidenzia che è paradossale distogliere fondi da un parco, come quello del Gran Paradiso, per istituirne uno nuovo.

Per quanto concerne il settore della riforestazione, l'articolo 10 detta una disposizione relativa soltanto alla Calabria, senza preoccuparsi di prospettare un quadro uniforme per tutto il territorio nazionale. Sul tema delle bonifiche dei siti inquinati occorre inoltre evitare sovrapposizioni rispetto agli accordi di programma già esistenti che devono essere rispettati. In ordine all'articolo 20, fa presente che interventi per il telerilevamento contro il rischio idrogeologico sono già previsti da varie regioni, e pertanto si dovrebbe chiarire come la previsione ora introdotta si armonizzi con questa realtà. Infine, chiede chiarimenti sulla formulazione dell'articolo 21, che prevede che i proventi derivanti dalla tariffa del servizio di fognatura affluiscono ad un fondo vincolato la cui utilizzazione è destinata all'attuazione del piano d'ambito.

Il senatore DETTORI osserva preliminarmente che l'esame del collegato ambientale dovrebbe costituire l'occasione per fare il punto sulle problematiche ambientali sulle quali il Governo appare alquanto titubante; ad esempio, sul tema della sostenibilità dello sviluppo permangono dubbi sul livello di attenzione che si intende assicurare. Nel merito, esprime un giudizio negativo sull'articolato, che non appare idoneo ad affrontare i vari problemi che restano sul tappeto, come quelli dell'inquinamento atmosferico, del dissesto idrogeologico e della bonifica dei siti inquinati; in tale ultimo settore, peraltro, appare singolare che nell'elenco dei siti ad alto rischio ambientale, più volte integrato, non sia indicato il sito di Porto Torres.

Dopo aver ricordato che l'esame di questi provvedimenti può contribuire a rafforzare i rapporti tra l'Esecutivo e le Commissioni parlamentari competenti, fa presente che, in occasione dell'esame dell'ultima manovra finanziaria, la Commissione approvò un ordine del giorno, da lui presentato, che impegnava il Governo a realizzare un censimento dei siti minerari abbandonati, nonché a promuovere politiche attive per il recupero degli stessi siti. Esprime il proprio disappunto in ordine alla mancata attuazione di questo impegno che avrebbe potuto trovare adeguato spazio proprio nel provvedimento in esame.

Il presidente NOVI sospende a questo punto l'esame del disegno di legge n. 1121 per procedere all'esame, in sede consultiva, del disegno di legge n. 1125, avvertendo che, subito dopo, proseguirà la discussione generale sul collegato ambientale.

IN SEDE CONSULTIVA

(1125) Conversione in legge del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, recante misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale

(Parere alla 10^a Commissione. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

Il relatore SPECCHIA ricorda innanzitutto di aver già illustrato i contenuti del decreto-legge n. 7 del 2002, per quanto riguarda i profili di competenza della Commissione ambiente, nella seduta della sottocommissione pareri svoltasi ieri pomeriggio, in esito alla quale il senatore Giovannelli ha chiesto che il parere venisse espresso dalla Commissione plenaria.

Il provvedimento d'urgenza in titolo reca misure volte a garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale, finalizzate a far fronte alla fase di emergenza e, a tale scopo, detta norme di accelerazione e semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per l'installazione, la modifica e il ripotenziamento di nuove centrali di potenza superiore a 300 megawatt. Viene quindi prevista, al comma 1, un'autorizzazione unica rilasciata dal Ministero delle attività produttive, autorizzazione che, ai sensi del comma 2, comprende e sostituisce, ad ogni effetto, le singole autorizzazioni ambientali delle amministrazioni interessate e degli enti pubblici territoriali. L'esito positivo della valutazione di impatto ambientale costituisce quindi parte integrante del procedimento autorizzatorio.

Si apre la discussione.

Il senatore MONCADA LO GIUDICE, nel sottolineare l'esigenza improcrastinabile di realizzare gli impianti di energia elettrica di cui al provvedimento d'urgenza onde far fronte alla fase di emergenza in atto, osserva che in realtà non si dispone nulla di nuovo per quanto riguarda la procedura di valutazione di impatto ambientale facendosi riferimento, al comma 2, alla cosiddetta legge obiettivo la quale, come si ricorderà, aveva delegato il Governo ad emanare, entro dodici mesi, uno o più de-

creti legislativi volti a definire un quadro normativo che consenta la celere realizzazione delle infrastrutture strategiche e di preminente interesse nazionale, riformando a tal fine le procedure per la valutazione di impatto ambientale. Invita pertanto il relatore a predisporre un parere favorevole, con eventuali osservazioni, e chiede chiarimenti in ordine alla compatibilità con il quadro costituzionale di quanto previsto dal comma 3, relativamente all'effetto di variante degli strumenti urbanistici rivestito dall'autorizzazione unica.

Il senatore GIOVANELLI osserva innanzitutto che il provvedimento in titolo, prevedendo in realtà modifiche di rilievo per quanto riguarda la procedura di valutazione di impatto ambientale e l'assetto delle competenze degli enti locali in materia di gestione del territorio, avrebbe dovuto essere assegnato, in sede referente, alla 13^a Commissione permanente, e non già alla Commissione industria, anche perché nel testo normativo in questione non si dice sostanzialmente niente di nuovo in materia di politica industriale. Invita pertanto il Presidente a sollevare questione di competenza.

Quanto poi al ricorso allo strumento del provvedimento d'urgenza, la scelta operata dall'Esecutivo appare quanto mai discutibile, dal momento che visto che in realtà si trattava di ridimensionare la normativa ambientale, sarebbe stato a dir poco doveroso procedere attraverso un disegno di legge ordinaria.

Il decreto-legge suscita poi serie riserve anche per quanto riguarda il rispetto di quanto previsto dalla nuova formulazione del titolo V della Costituzione, specie per ciò che concerne il comma 3, ove si afferma che l'autorizzazione unica ha effetto di variante degli strumenti urbanistici e del piano regolatore portuale. Sarebbe opportuno che la Commissione ambiente sottolineasse anche tale ultima incongruenza, anche perché la Commissione affari costituzionali si pronuncia limitatamente sulla sussistenza dei profili di necessità ed urgenza.

Invita pertanto il relatore a predisporre un parere contrario, invitando il Governo a ritirare il decreto-legge e a presentare eventualmente un disegno di legge ordinaria, dai contenuti maggiormente rispettosi delle esigenze di tutela ambientale.

Il presidente NOVI fa innanzitutto presente al senatore Giovanelli che la questione di competenza non appare proponibile, anche perché i precedenti riguardanti l'assegnazione di provvedimenti del tutto simili a quello in titolo hanno sempre visto come Commissione assegnataria quella competente sulla materia relativa all'intervento proposto, materia che, in questo caso, trattandosi del sistema elettrico nazionale, è propria della 10^a Commissione permanente.

Per quanto concerne poi la competenza della Commissione affari costituzionali, ricorda al senatore Giovanelli che la Giunta per il regolamento, nel parere reso il 23 ottobre 2001, ha statuito che la 1^a Commissione permanente, in via sperimentale e transitoria, esprima parere sui di-

segni di legge e sugli emendamenti presentati in Commissione come pure in Assemblea, al fine di valutarne la conformità al mutato assetto costituzionale del riparto delle competenze normative fra lo Stato e le regioni. Coglie quindi l'occasione per rilevare che, da alcuni mesi, sembra quasi che l'opposizione prenda affinché i provvedimenti del Governo vengano impugnati dinanzi alla Corte Costituzionale, come se si volesse fare di quest'organo qualcosa di simile a quello che furono i pretori del lavoro negli anni '70, allorché vennero utilizzati per porre ostacoli al sistema produttivo a fini prettamente politici. Se così fosse, ci si troverebbe dinanzi ad un fenomeno allarmante e censurabile.

Nel merito, comunque, la procedura di valutazione di impatto ambientale non viene certo soppressa con il provvedimento in titolo, dal momento che il comma 2 prevede chiaramente che l'esito positivo della VIA costituisce parte integrante del procedimento autorizzatorio.

Il senatore MANFREDI dichiara di non condividere le osservazioni del senatore Giovanelli, ritenendo il testo normativo in titolo assolutamente rispettoso dell'esigenza di salvaguardare l'ambiente attraverso un procedimento autorizzativo nel quale sia compresa anche, nella sostanza, la valutazione di impatto ambientale. Invita pertanto il relatore a redigere un parere favorevole, osservando che occorre porre particolare attenzione all'esigenza di rispettare le problematiche ambientali.

Viene quindi chiusa la discussione.

Il relatore SPECCHIA, dopo aver ringraziato i senatori intervenuti nella discussione, chiede che gli venga conferito mandato a redigere un parere favorevole, con alcune osservazioni, volte innanzitutto a sottolineare, in linea con quanto rilevato presso la Commissione affari costituzionali, l'esigenza di individuare norme procedurali che assicurino l'effettività del principio di reale collaborazione fra regione e Stato. Inoltre, è necessario far sì che, nel caso in cui l'autorizzazione unica produca l'effetto di variante degli strumenti urbanistici e del piano regolatore portuale, come previsto dal comma 3, venga tenuto nel dovuto conto l'avviso della regione e dei comuni interessati. Con riferimento poi alla procedura della valutazione di impatto ambientale, appare opportuno sottolineare l'esigenza di procedere quanto prima al completo recepimento della normativa comunitaria in materia. Per quanto riguarda la VIA, in sede di applicazione di quanto previsto dal decreto-legge n. 7, è auspicabile inoltre che si faccia il possibile per contemperare le esigenze energetiche con quelle di tutela ambientale. Al riguardo, è importante poi che l'espletamento con esito positivo delle procedure previste dalla legge per la valutazione di impatto ambientale rappresenti condizione imprescindibile per il rilascio dell'autorizzazione unica.

Dopo che il presidente NOVI ha verificato la presenza del prescritto numero legale, la Commissione, a maggioranza, conferisce al relatore

Specchia mandato a redigere un parere favorevole, con le osservazioni indicate in sede di replica.

IN SEDE REFERENTE

(1121) *Disposizioni in materia ambientale*, approvato dalla Camera dei deputati (Ripresa del seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del provvedimento in titolo.

Interviene in discussione generale il senatore VALLONE, il quale richiama l'attenzione dei componenti della Commissione sull'articolo 13, relativo agli interventi di bonifica da porre in essere nei siti inquinati di importanza nazionale. Gli intenti sottesi alle disposizioni in questione, che mirano a recuperare pienamente le aree inquinate, sono senz'altro condivisibili, ma la stesura delle norme di cui si tratta suscita qualche perplessità.

Sembra innanzitutto che i soggetti che hanno creato le condizioni di inquinamento dei siti possano addirittura trarre vantaggi economici, in particolare in sede di espropriazione delle aree da bonificare, espropriazione che sembra essere onerosa per il soggetto affidatario. Riserve suscita inoltre la previsione di un soggetto unico per le operazioni di risanamento, di recupero e di valorizzazione dell'area, laddove una soluzione volta a suddividere tali compiti tra due soggetti diversi apparirebbe senz'altro maggiormente garantista.

Qualche perplessità desta poi il comma 4 dell'articolo 13, per quanto concerne l'acquisizione con esproprio al patrimonio disponibile dello Stato delle aree inquinate da bonificare. Difatti, in base alle disposizioni sul riparto di competenze fra Stato da una parte e regioni ed enti locali dall'altra, sembrerebbe preferibile prevedere l'acquisizione con esproprio al solo patrimonio disponibile degli enti territoriali competenti delle aree inquinate da bonificare.

Per quanto concerne invece l'articolo 9, se appare condivisibile l'istituzione dell'Ente parco nazionale del Circeo, non sembra corretto finanziare il nuovo parco sottraendo le risorse destinate, in sede d'esame del disegno di legge finanziaria, al parco nazionale del Gran Paradiso. È auspicabile pertanto che il ministro Matteoli voglia rispettare gli impegni presi al momento dell'approvazione dei documenti contabili per l'anno in corso, evitando di sottrarre al parco nazionale del Gran Paradiso i 500 mila euro necessari per l'istituzione e il funzionamento del parco del Circeo.

In conclusione, i senatori della Margherita esprimono l'auspicio che l'esame del collegato ambientale possa rappresentare uno stimolo e un'occasione per l'adozione di iniziative efficaci volte ad affrontare rapidamente il problema dell'inquinamento atmosferico nelle grandi aree urbane, specie del nord del Paese, facendo sì che non si debba più ricorrere a mi-

sure che arrecano indubbio disagio ai cittadini e al sistema economico come il blocco totale del traffico o il sistema delle targhe alterne.

Il presidente NOVI dichiara chiusa la discussione generale.

In considerazione dell'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea, il relatore MANFREDI chiede di poter svolgere la replica nella giornata di domani.

Il presidente NOVI prende atto della richiesta testé avanzata dal senatore Manfredi e rinvia quindi il seguito dell'esame.

CONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI GIOVEDÌ 21 FEBBRAIO 2002

Il presidente NOVI avverte che la Commissione è altresì convocata domani mattina, alle ore 8,30, per il seguito dell'esame del disegno di legge n. 1121.

La seduta termina alle ore 16,25.

COMMISSIONE STRAORDINARIA
per la tutela e la promozione
dei diritti umani

MERCOLEDÌ 20 FEBBRAIO 2002

13ª Seduta

Presidenza del Presidente
PIANETTA

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il professor Zerbino, presidente dell'Associazione umanitaria Medici contro la Tortura, il dottor Bracci, vicepresidente, il dottor Taviani e la dottoressa D'Alconzo, membri del Consiglio direttivo della stessa associazione.

La seduta inizia alle ore 13,40.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sui livelli e i meccanismi di tutela dei diritti umani, vigenti nella realtà internazionale: audizione di una delegazione dell'Associazione umanitaria Medici contro la Tortura.

Riprende l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta del 13 febbraio scorso.

In apertura di seduta il presidente PIANETTA ringrazia i rappresentanti dell'Associazione umanitaria Medici contro la Tortura per la sollecitudine con la quale hanno accolto l'invito della Commissione. Il ringraziamento è ancora più sentito dal momento che il Senato dovrà esaminare tra breve i disegni di legge che si propongono, in adempimento di un obbligo internazionale liberamente pattuito con la ratifica della Convenzione Onu, di introdurre nel codice penale il reato di tortura.

Il dottor BRACCI informa che l'Associazione umanitaria Medici contro la Tortura si è costituita nel 1999, per iniziativa di alcuni medici aderenti ad Amnesty International, che già si prendevano cura delle vittime di tortura a partire dalla metà degli anni Ottanta. Essa è costituita da professionisti (medici di diverse specialità, psicologi, fisioterapisti, ope-

ratori del diritto), che operano in stretta collaborazione con le Associazioni che prestano assistenza sociale giuridico-amministrativa, in primo luogo *Jesuit Refugee Service*, Casa dei Diritti Sociali, Caritas.

Le vittime di tortura assistite dall'Associazione sono a tutt'oggi circa 350, in gran parte richiedenti asilo politico provenienti dall'Africa sub-sahariana, dal Sudan, dal Kurdistan turco, iraniano, iracheno ma anche da molti altri paesi. Sono persone spesso prive di ogni risorsa, che vengono assistite dallo Stato italiano con l'erogazione di un sussidio o con l'alloggio in centri di accoglienza; in attesa dell'esame della loro domanda da parte della Commissione Centrale per il riconoscimento dello *status* di rifugiato, e quindi per il periodo di almeno un anno, non possono né lavorare né frequentare corsi di istruzione pubblici. Tra loro sono molti i soggetti fragili, minori o comunque giovanissimi, donne, invalidi.

Lo stretto coordinamento con il lavoro di centri di riabilitazione ed altre associazioni che operano per fornire assistenza, prosegue il dottor Bracci, consente da una parte di ridurre al minimo le spese amministrative, che ammontano al 2 o 3 per cento delle prestazioni elargite; d'altra parte la divisione dei compiti permette anche una migliore valorizzazione del lavoro dell'Associazione Umanitaria, dal momento che la presa in carica di una persona che ha subito tortura richiede una preparazione specifica e quindi un lungo tirocinio.

Il dottor Bracci termina la sua breve introduzione facendo presente, anche in risposta ad una domanda del presidente Pianetta intesa a sollecitare un contributo in vista della discussione dei disegni di legge per l'abolizione della tortura, che l'esperienza accumulata nel nostro come in altri paesi sta a testimoniare che il problema principale è sconfiggere il silenzio. Silenzio non solo voluto dal carnefice ma al quale partecipa la vittima, per intuibili ragioni compresa quella che chi ha subito tortura è comunque un sopravvissuto e tende pertanto a dimenticare, di fronte ad esperienze più drammatiche della sua, quella relativamente più favorevole nella quale egli è incorso.

Il presidente ZERBINO riassume i compiti dell'Associazione nell'impegno di aiutare i pazienti a compiere un itinerario che deve portarli dalla condizione di vittima a quella di testimone, considerando anche coloro i quali sono stati vittime di crimini non sanzionati.

Una impostazione che riconduca all'esercizio delle pubbliche potestà ad una dimensione etica, comporta l'esistenza di «prigionieri di coscienza», coscienza che deve essere fatta crescere e quindi entrare nel novero delle previsioni legislative. Questo comporta tra l'altro la possibilità di valicare i confini del codice penale e quindi prevedere forme di risarcimento anche laddove non è previsto un reato specifico ma comunque la coscienza ha subito un trattamento degradante.

Le sevizie, prosegue il professor Zerbino, presentano caratteristiche che non sono certificabili, e comunque non sono proporzionate alle dimensioni fisiche della tortura. Sono proprio le conseguenze sul piano della coscienza ad essere le più devastanti e quindi a richiedere una specifica at-

tenzione non sono sul piano degli interventi legislativi ma anche dei provvedimenti amministrativi e del loro *iter*.

Il dottor TAVIANI sottolinea come la esperienza compiuta anche in altri paesi sta a dimostrare le forti analogie che si manifestano persino nei dettagli a proposito di comportamenti idonei ad infliggere torture fisiche e psichiche. Il tratto comune di detti comportamenti è quello di tendere ad erigere una barriera di incomprendimento fra le vittime e la società, sicché lo stesso silenzio della vittima (che non parla perché ha paura di non essere creduta o perché vuole dimenticare o perché comunque si sente un sopravvissuto), costituisce l'alleato naturale di coloro che sono i carnefici. Ecco perché combattere la tortura significa sconfiggere il silenzio, aiutare le vittime a parlare, ed è motivo di enorme soddisfazione poter verificare come le persone che siano riuscite ad abbattere la barriera del silenzio risorgano in tutti i loro aspetti.

L'avvocato Giusy D'ALCONZO vuole concentrare il proprio intervento sugli aspetti tecnico-legislativi correlati all'introduzione nel nostro paese del reato di tortura. Ritiene a questo proposito che gli obblighi internazionali cui il parlamento italiano è chiamato a dare attuazione contengono a partire dalla Convenzione Onu del 1984 una definizione riduttiva dei comportamenti sanzionabili dal momento che si ritiene comunque necessaria, perché si possa parlare di tortura, il concorso di un pubblico ufficiale. Fa osservare a questo proposito come vi sia una certa discrasia fra detta definizione e altre definizioni, come quella di rifugiato, che abbracciano anche l'ipotesi di coloro che sono vittime di entità non necessariamente statuali.

Altra preoccupazione di natura giuridica è quella di introdurre procedure eque, che tengano conto della disparità delle posizioni di partenza e quindi riducano per questa via la possibilità di commettere errori.

La senatrice TOIA ritiene che l'incontro di oggi sia altamente significativo perché serve certamente ad alzare il velo su una realtà che anche tra i politici è troppo spesso circondata dal silenzio e dalla incomprendimento. C'è da chiedersi a questo proposito se la priorità non sia tanto quella, che pure è importantissima, di colmare un vuoto legislativo ma soprattutto di determinare da parte dell'opinione pubblica una presa di coscienza collettiva. Chiede pertanto quali possano essere a giudizio dell'Associazione i comportamenti più utili da parte della classe politica, vuoi sul piano più generale, vuoi sul piano più concretamente operativo, soprattutto al fine di affrontare e risolvere per quanto possibile un problema come quello emerso drammaticamente nel corso della presente audizione, cioè a dire la dimensione del tempo prima che si arrivi a vincere il silenzio.

La senatrice BIANCONI chiede ai rappresentanti di un'associazione la quale tutti i giorni si trova a vivo contatto con la sofferenza inenarrabile delle persone vittime di tortura quali siano i passaggi burocratici che ritar-

dano l'esercizio di elementari diritti, soprattutto sotto il profilo dei riflessi negativi che detti ritardi possono avere sul piano dei trattamenti sanitari.

Il dottor BRACCI fa presente che spesso non si tiene conto, nel periodo che intercorre dalla prima accoglienza al riconoscimento della qualifica di rifugiato, che una persona può aver subito trattamenti degradanti e quindi avere bisogno immediatamente di interventi di recupero. Chiarisce inoltre che un riconoscimento immediato del diritto all'assistenza sanitaria comporterebbe un notevole risparmio di spesa per lo Stato dal momento che le persone in sofferenza sono costrette a rivolgersi, prive come sono di assistenza sanitaria, ai servizi resi dal Pronto Soccorso i quali comportano notoriamente una spesa superiore.

Il senatore IOVENE si dichiara molto interessato da quanto appreso in materia di accesso all'assistenza sanitaria ma anche per quanto riguarda il nesso che può non esserci fra lesioni fisiche e trattamenti degradanti. Chiede anch'egli quali a giudizio dell'Associazione potrebbero essere gli interventi prioritari da parte della Commissione.

Il senatore BASILE ritiene anch'egli che il contributo portato dall'Associazione umanitaria sia non solo molto interessante ma anche oltremodo originale perché contribuisce a far emergere aspetti che sono generalmente poco conosciuti. A questo proposito chiede come si prescelgano i soggetti meritevoli di tutela, se cioè si faccia riferimento solo a chi ha chiesto asilo politico e se si prendano in considerazione casi di chi ha subito trattamenti degradanti anche all'estero. Chiede inoltre delucidazioni su quelli che sono indicati come mediatori linguistico-culturali, la cui funzione è quella di costituire un tramite tra medici curanti e vittime della tortura.

Il dottor BRACCI chiarisce come la maggior parte degli interventi sono richiesti dalle associazioni che si occupano dell'assistenza ai rifugiati. La diagnosi dello stato in cui versano i pazienti richiede un lasso di tempo prolungato all'interno del quale sono chiamati a dispiegare i loro effetti filtri delicatissimi, che sono sociali, terapeutici e psicologici. Per questo, se non si vuole considerare il rifugiato come un'appendice della categoria degli immigrati, occorrono risorse umane molto ricche ed anche selettive.

Per quanto riguarda le torture perpetrate nei diversi paesi ritiene che sia valido un metodo di lettura, trasversale alle più diverse realtà, per il quale siano identificati quali portatori di tortura comportamenti che hanno un carattere non episodico bensì organico e programmato, nel senso che laddove sono possibili certi atti esistono necessariamente corpi separati che agiscono al di fuori dei correttivi che la democrazia impone attraverso la regola della trasparenza.

Il dottor ZERBINO aggiunge come sia necessaria un'opera di forte sensibilizzazione da parte del Parlamento perché nella più vasta opinione si tende ad accedere ad una visuale per la quale in buona sostanza la povertà ed altri problemi sociali sono un tutt'uno con la violazione di diritti umani e quindi in qualche modo causa degli stessi, laddove è più giusto vedere alla base di tutto proprio la violazione dei diritti umani.

Il dottor TAVIANI precisa come il trattamento di aiuto dell'Associazione non sia riservato solo ai richiedenti di asilo politico ma si estenda a coloro i quali hanno già conseguito lo *status* di rifugiato.

Dopo avere ribadito che l'Associazione opera di fatto dalla metà degli anni Ottanta, ritiene che la decisione di costituirsi giuridicamente e di operare su scala più organica rispetto al passato, dipende dal fatto che si sia prescelto un percorso il quale fa leva sul rapporto con le altre associazioni a carattere volontario.

Ritiene che il problema dei mediatori culturali-linguistici sia molto importante perché al contrario dell'immigrato il rifugiato giunge senza alcuna conoscenza della lingua e ha bisogno anche per questo di mediatori, i quali possono proficuamente operare spesso solo se provengono dalla categoria degli ex assistiti.

La dottoressa D'ALCONZO vuole solo aggiungere che l'Associazione ha segnalato ad Amnesty International, perché ne tenga conto nei propri rapporti, di due casi di tortura accertati nei confronti di persone che non avevano ottenuto da parte dei paesi europei il riconoscimento della qualifica di rifugiati.

Il presidente PIANETTA ritiene di interpretare il sentimento unanime della Commissione nel rivolgere all'Associazione la profonda riconoscenza del Parlamento italiano per l'insostituibile opera svolta a stretto contatto di soggetti i quali più di altri hanno bisogno dell'aiuto da parte della società. Chiede inoltre la collaborazione dell'Associazione perché i disegni di legge che saranno presto esaminati dal Parlamento riflettano nel modo migliore quanto emerge dalla viva esperienza di un'associazione così meritoria.

La seduta termina alle ore 14,55.

GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee

MERCLEDÌ 20 FEBBRAIO 2002

34ª Seduta

Presidenza del Presidente
GRECO

La seduta inizia alle ore 8,45.

IN SEDE CONSULTIVA

(2) Progetto di decisione del Consiglio riguardante la procedura di revisione dell'Atto elettorale del 1976 sulle modalità di elezione del Parlamento europeo

(Parere alla 1ª Commissione: esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, e rinvio)

Il relatore BASILE ricorda che il progetto di decisione del Consiglio all'esame prende le mosse dalle modifiche che il trattato di Amsterdam ha apportato all'articolo 138, paragrafo 3 del Trattato prevedendo in particolare che il Parlamento europeo elaborasse un progetto volto a consentire l'elezione a suffragio universale diretto secondo una procedura uniforme in tutti gli Stati membri (come già previsto dal Trattato), secondo principi comuni a tutti gli Stati membri.

Secondo la procedura prevista dal trattato spetta al Consiglio deliberare, all'unanimità e previo parere conforme del Parlamento europeo, sulle relative disposizioni elettorali di cui lo stesso Consiglio raccomanderà l'adozione da parte degli Stati membri, conformemente alla rispettive norme costituzionali. Il Parlamento europeo ha approvato nel luglio 1998 una risoluzione sull'elaborazione di un progetto di procedura elettorale contenente principi comuni per l'elezione dei membri del Parlamento medesimo.

Nel suo parere del 2 dicembre 1999 la Giunta si pronunciava favorevolmente sul progetto di decisione allora in discussione invitando il Governo ad insistere sulla necessità di istituire circoscrizioni elettorali, eventualmente combinate con un residuale collegio unico nazionale; ad insistere sull'eventualità che potesse costituirsi una circoscrizione unica transnazionale alla quale assegnare una percentuale del totale dei seggi del

Parlamento europeo; a proporre infine l'inserimento nell'atto elettorale di una clausola di incompatibilità tra mandato parlamentare europeo e mandato nazionale.

Il testo sul quale la Giunta è chiamata oggi a pronunciarsi rappresenta la versione di compromesso sulla quale la Presidenza spagnola intende basarsi per una rapida conclusione dell'esame.

Il relatore dà quindi conto del contenuto del testo soffermandosi in particolare sull'articolo 2, che attribuisce agli Stati membri la potestà di costituire circoscrizioni elettorali o prevedere altre suddivisioni che non pregiudichino il carattere proporzionale del voto, e sull'articolo 7, che estende i casi di incompatibilità con la carica di membro del Parlamento europeo tenendo conto delle nuove istituzioni comunitarie create a partire dal 1976 e prevede, a partire dalle elezioni del 2004, l'incompatibilità con la carica di membro di un Parlamento nazionale.

Considerando l'impianto del testo in esame, il relatore propone quindi di esprimere un parere favorevole rilevando che il Governo italiano dovrebbe sottolineare l'importante esigenza di favorire una maggiore vicinanza degli elettori agli eletti, mediante l'istituzione di circoscrizioni elettorali meno estese e delimitate in ragione dell'effettiva omogeneità socio-economica, ispirandosi al criterio anche alle regioni più piccole o meno popolate. Il Governo italiano dovrebbe altresì a suo avviso promuovere l'opportunità di istituire circoscrizioni comprendenti il territorio di più Stati membri, da delimitare in relazione all'omogeneità o similarità delle condizioni storico-culturali e socio-economiche oltre che in base alla contiguità geografica, cui assegnare una determinata percentuale (ad esempio, tra il 5 e il 10 per cento) del totale dei seggi del Parlamento europeo spettanti agli Stati rientranti in ciascuna di tali circoscrizioni e ciò all'evidente scopo di favorire, anche sul piano più squisitamente politico, una più stretta e più rapida integrazione fra gruppi di Stati membri e, conseguentemente, porre le basi per un più celere processo globale di integrazione europea. Ritiene inoltre che una simile proposta dovrebbe essere valutata anche in stretta correlazione con la ridefinizione della composizione della Commissione in vista dell'allargamento dell'Unione nell'auspicabile prospettiva di riprodurre lo stesso schema di rappresentatività integrata per gruppi di Stati anche in sede di modifica della composizione della Commissione.

Il Governo italiano dovrebbe infine porre l'accento sull'opportunità di dare effettiva attuazione, anche in materia elettorale, allo spirito dell'articolo 191 del Trattato istitutivo della Comunità europea, in cui si sottolinea il ruolo dei partiti politici a livello europeo quale elemento catalizzatore del processo d'integrazione europea e di una vera e propria coscienza europea, e ciò mediante l'istituzione di una circoscrizione unica transnazionale cui assegnare una certa percentuale del totale dei seggi del Parlamento europeo.

La Giunta, infine, data la rilevanza della materia in esame ai fini dei lavori della «Convenzione sul futuro dell'Unione europea», dovrebbe auspicare che i rappresentanti italiani si facciano promotori delle esigenze

sopra evidenziate e che altrettanto faccia il Governo in questa e nelle altre sedi opportune.

Il presidente GRECO apprezza i rilievi formulati dal relatore che, nella loro sostanza, ripropongono le osservazioni formulate dalla Giunta nella passata legislatura, e vanno nel senso di una più compiuta integrazione del sistema politico europeo.

Il senatore MANZELLA nel concordare con la valutazione favorevole formulata dal relatore sul provvedimento in titolo, osserva che esso tiene conto, apprezzabilmente, di alcune delle osservazioni formulate dalla Giunta nella passata legislatura. In particolare è stata inserita nel testo in esame una disposizione che sancisce l'incompatibilità fra mandato parlamentare europeo e mandato nazionale. Reputa inoltre apprezzabile la previsione, contenuta nell'articolo 2, dell'atto in titolo, secondo la quale gli Stati possono costituire circoscrizioni elettorali in funzione delle loro specificità nazionali. Non v'è invece nel progetto alcun riferimento alla proposta, formulata nella scorsa legislatura dalla Giunta, di prevedere la costituzione di una circoscrizione unica transnazionale alla quale assegnare una percentuale del totale dei seggi del Parlamento europeo. Condivide dunque la proposta illustrata dal relatore al riguardo, che occorrerebbe a suo avviso integrare con un puntuale riferimento a quanto previsto dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, convenendo anche sull'opportunità di prevedere la istituzione di circoscrizioni elettorali meno estese tendenzialmente coincidenti con le ripartizioni amministrative esistenti a livello nazionale.

Manifesta invece perplessità sulla proposta avanzata dal relatore di invitare il Governo a valutare l'opportunità di istituire circoscrizioni sovranazionali la cui indiscriminata realizzazione potrebbe portare alla creazione di blocchi geografici territoriali il cui sviluppo potrebbe danneggiare il processo d'integrazione europea. Concorda infine con il suggerimento del relatore di far sì che i rappresentanti italiani in seno alla Convenzione sul futuro dell'Unione europea si facciano promotori delle proposte che la Giunta avanzerà in relazione all'atto in titolo come anche in occasione dell'esame di altri temi di rilievo.

Il senatore CURTO, pur apprezzando le considerazioni svolte dal relatore, avanza perplessità sulla proposta di creare circoscrizioni comprendenti il territorio di più Stati di cui segnala le difficoltà di realizzazione.

Prendendo atto di questo rilievo il senatore GIRFATTI suggerisce di trasfondere nella premessa del parere che la Giunta formulerà le proposte e le osservazioni avanzate dal relatore.

Il senatore BEDIN, nell'apprezzare l'iniziativa del Governo che ha subordinato l'assenso sul provvedimento in titolo al preventivo esame parlamentare, ritiene, in primo luogo, che occorrerebbe, anche attraverso la

modifica della normativa nazionale, estendere l'ambito delle incompatibilità prevedendo un più incisivo divieto di cumulo dei mandati. Quanto alla proposta del relatore di prevedere la creazione di circoscrizioni comprendenti il territorio di più Stati, ritiene che la realizzazione di circoscrizioni comprendenti regioni transfrontaliere possa contribuire alla costruzione di un'Europa delle regioni. Similmente l'introduzione di una circoscrizione unica transnazionale potrebbe essere un utile strumento per assecondare il processo che dovrebbe portare, a suo avviso, il Parlamento europeo ad essere rappresentativo non dei territori nazionali ma del sistema politico europeo; per questa via potrà essere anche agevolata la nascita di nuovi partiti politici europei.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE SEDUTA

Il PRESIDENTE avverte che la Giunta è convocata domani alle ore 8,30 per un'ulteriore seduta.

La seduta termina alle ore 9,30.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

MERCLEDÌ 20 FEBBRAIO 2002

22^a Seduta

Presidenza del Presidente
PETRUCCIOLI

La seduta inizia alle ore 14,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente, senatore PETRUCCIOLI, avverte che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con il sistema audiovisivo a circuito chiuso.

Seguito della discussione sulla disciplina delle tribune politiche tematiche nazionali e regionali, nonché sulla disciplina dell'accesso regionale, ed esame di eventuali risoluzioni

Riprende la discussione sospesa nella seduta di ieri.

Il presidente PETRUCCIOLI ricorda che nella seduta precedente il deputato Caparini aveva svolto la relazione. Dichiara quindi aperta la discussione generale.

Il senatore FALOMI esprime apprezzamento per la relazione del deputato Caparini, che ha sostanzialmente sviluppato i temi emersi nel corso dell'audizione della dottoressa Buttiglione e del dottor Camilli.

La relazione ha confermato che l'applicazione delle norme sul pluralismo e sulla *par condicio* rappresenta un punto critico per la riuscita, in termini di interesse al programma, delle tribune politiche tematiche, che nella fase sperimentale sono state certamente danneggiate dalla necessità di far partecipare un gran numero di soggetti politici per ogni trasmissione, ovvero di effettuare più tribune sullo stesso tema.

L'oratore condivide l'opinione secondo la quale le tribune dovrebbero essere organizzate secondo un modello del dibattito a due, coerente del resto con il carattere bipolare ormai assunto dal sistema politico ita-

liano; tuttavia occorre fare uno sforzo per realizzare un modello sufficientemente elastico da tener conto dell'esigenza di dare adeguati spazi alle posizioni delle forze politiche estranee alle due coalizioni alternative – non solo Rifondazione comunista, ma anche i radicali che sono presenti con una importante rappresentanza al Parlamento europeo – nonché delle alterne vicende che possono verificarsi nella vita di una coalizione.

Il senatore Falomi condivide altresì l'opportunità segnalata dal relatore di studiare la possibilità di formule editoriali più agili ed accattivanti di quelle tradizionali.

Indubbiamente la relazione ha posto in luce come i problemi più gravi investano la realizzazione delle tribune tematiche regionali, dove c'è soprattutto un problema di inserimento nel palinsesto, che non può essere realizzato senza una significativa modifica degli schemi editoriali di RAITRE.

In proposito egli ritiene che, nel quadro di un allargamento degli spazi regionali di RAITRE, dovrebbe essere valutata anche la possibilità, al fine di non sottrarre risorse alla Rete, di prevedere spazi pubblicitari regionali, che possano attivare investitori non interessati alla pubblicità su scala nazionale ma di significativo rilievo regionale.

Il presidente PETRUCCIOLI condivide le osservazioni del senatore Falomi riguardo alla necessità di individuare una formula che consenta di mediare tra l'esigenza di realizzare tribune di carattere bipolare e quella di rappresentare tutti i soggetti politici ed in particolare quelli estranei alle due coalizioni principali. A suo parere la soluzione del problema deve essere ricercata coinvolgendo le forze politiche, alla cui disponibilità è subordinata l'efficacia di qualsiasi soluzione proposta, così che egli ritiene che sarebbe opportuno chiedere ai Gruppi parlamentari della Camera dei deputati e del Senato di far conoscere a questa Commissione la loro opinione in merito.

L'oratore esprime invece perplessità sulla possibilità per la Commissione di intervenire sulla formula editoriale delle tribune, che deve indubbiamente essere lasciata alla libertà professionale dei responsabili delle trasmissioni.

Il Presidente condivide poi l'esigenza, rappresentata dal deputato Caparini nella sua relazione, di un'audizione di una rappresentanza dei Corerat e delle Regioni.

Infine, con riferimento alla questione da lui già sollevata ieri di assicurare una maggiore visibilità all'attività della Commissione e della Sottocommissione permanente per l'accesso, egli ritiene che il vice presidente Caparini potrebbe approfondire la possibilità di migliorare l'accessibilità e la visibilità di questa Commissione sui siti internet del Senato e della Camera dei deputati.

Il deputato GENTILONI SILVERI, nel ringraziare il relatore Caparini per l'approfondita illustrazione delle problematiche delle tribune e dell'accesso regionale, condivide la proposta del Presidente di coinvolgere

i Gruppi parlamentari nell'individuazione di una formula che garantisca ad un tempo il pluralismo e la snellezza delle tribune. Tuttavia egli invita a tener presente il rischio che, nella esasperata ricerca della formula di dibattito «bipolare», le tribune possano diventare oggetto di quelle stesse polemiche e recriminazioni sui soggetti politici invitati che oggi seguono spesso a trasmissioni di approfondimento politico, dove la scelta dei soggetti è giustamente rimessa alla discrezionalità del conduttore.

Si chiude la discussione.

Intervenendo in sede di replica il relatore CAPARINI ringrazia i commissari intervenuti per le lusinghiere valutazioni della sua relazione e per gli interessanti suggerimenti. In particolare egli condivide la proposta del Presidente di coinvolgere i Gruppi parlamentari nella valutazione della formula più opportuna per equilibrare le esigenze del pluralismo con quelle dell'agilità delle tribune. È invece dubbioso sulla proposta del senatore Falomi di consentire alla RAI di finanziare la programmazione regionale con la pubblicità locale, perché ciò finirebbe per soffocare le piccole emittenti che, solo grazie alla pubblicità locale, riescono oggi a racimolare il due per cento del mercato pubblicitario.

Nel ribadire l'opportunità, segnalata dal Presidente, di audizioni dei Corecom e delle Regioni, il relatore ritiene anche opportuno effettuare un'audizione di giornalisti esperti nella conduzione di trasmissioni di approfondimento politico al fine di avere elementi di conoscenza sul miglior *format* possibile per le tribune tematiche.

Il relatore accoglie poi l'invito del Presidente a verificare la possibilità di una maggiore visibilità dell'attività della Commissione sui siti internet del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

Infine condivide le valutazioni espresse nella seduta di ieri dal deputato Butti circa la necessità di uno sforzo per aumentare la consapevolezza nelle associazioni e nell'opinione pubblica delle possibilità offerte dall'accesso televisivo, eventualmente anche cambiando una terminologia che è obiettivamente di non immediata comprensione.

Il presidente PETRUCCIOLI osserva che le audizioni di giornalisti proposte dal deputato Caparini possono essere svolte se ad esse si intende dare il valore di strumento per l'approfondimento sui temi della comunicazione politica in generale; non sembra invece opportuno che la Commissione entri in dettaglio sulla questione della formula editoriale delle tribune, cosa che sarebbe certamente troppo cogente, anche in considerazione del fatto che già l'individuazione dei criteri per la selezione dei soggetti politici da invitare ad ogni singola trasmissione è sufficiente a designare il profilo generale delle trasmissioni.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,40.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
di controllo sull'attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

MERCOLEDÌ 20 FEBBRAIO 2002

Presidenza del Presidente
Francesco Maria AMORUSO

La seduta inizia alle ore 14,30.

INDAGINE CONOSCITIVA

Indagine conoscitiva sulla gestione delle forme obbligatorie di previdenza e di assistenza sociale da parte degli enti preposti e sulle prospettive di riforma nazionale e comunitaria della disciplina relativa

Audizione dell'onorevole Roberto Maroni, Ministro del lavoro e della politiche sociali
(Svolgimento e rinvio)

Il deputato Francesco Maria AMORUSO, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce, quindi, l'audizione del Ministro Maroni.

Il deputato Roberto MARONI, *Ministro del lavoro e della politiche sociali*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per formulare osservazioni e chiarimenti, il senatore Tiziano TREU (Margherita), i deputati Lino DUILIO (MARGH-U) e Nino LO PRESTI (AN), e il senatore Antonio PIZZINATO (DS-U).

Il deputato Francesco Maria AMORUSO, *presidente*, avverte che sta per avere inizio presso la Camera dei deputati lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata in Assemblea, per le quali è chiamato a rispondere il Ministro Maroni.

Dopo avere espresso la propria soddisfazione per gli interventi realizzati, rinvia, quindi, ad altra seduta il seguito dell'audizione.

La seduta termina alle ore 15,25.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi si è riunito dalle ore 15,25 alle ore 15,35.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'infanzia

MERCOLEDÌ 20 FEBBRAIO 2002

Presidenza del Presidente
Maria BURANI PROCACCINI

La seduta inizia alle ore 20,15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Maria BURANI PROCACCINI, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Così rimane stabilito).

INDAGINE CONOSCITIVA

Indagine conoscitiva sull'abuso e lo sfruttamento dei minori - Audizione dell'avvocato Gianfranco Dosi, presidente AIAF (Associazione italiana degli avvocati per la famiglia e i minori) e dell'avvocato Alessandro Sartori, presidente AIAF-regione Veneto, in merito alla prospettata riforma di alcuni istituti in materia di giustizia minorile

(Svolgimento e conclusione)

Maria BURANI PROCACCINI, *presidente* dopo aver introdotto il tema dell'audizione, informa che mercoledì 27 febbraio, alle ore 14, avrà luogo l'audizione del ministro della giustizia, senatore Castelli, sulla riforma dei tribunali dei minorenni.

Gli avvocati Gianfranco DOSI e Alessandro SARTORI svolgono relazioni cui seguono domande e richieste di chiarimento di Maria BURANI PROCACCINI, *presidente*, dei deputati Luana ZANELLA (MISTO-VERDI-U), Luigi GIACCO (DS-U) e Anna Maria LEONE (CCD-CDU) e del senatore Antonio MONTAGNINO (MAR-DL-U).

L'avvocato Gianfranco DOSI risponde ai quesiti che sono stati posti.

Maria BURANI PROCACCINI, *presidente*, ringrazia gli avvocati Gianfranco DOSI e Alessandro SARTORI, i colleghi intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 21,20.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 20 FEBBRAIO 2002

45^a Seduta

Presidenza del Presidente della Commissione
PASTORE

La seduta inizia alle ore 9,20.

(1000-B) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 dicembre 2001, n. 450, recante proroga di termini in materia di sospensione di procedure esecutive per particolari categorie di locatari e di copertura assicurativa per le imprese nazionali di trasporto aereo, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 8^a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Riferisce alla Sottocommissione il senatore MALAN che propone, per quanto di competenza, un parere favorevole.

La Sottocommissione conviene.

(795) Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo
(Parere su emendamenti all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

Premesso che il numero degli emendamenti deferiti non consente un analitica disamina di essi, sul loro complesso, rilevando che ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere b) ed h), della Costituzione, l'immigrazione e l'ordine pubblico e la sicurezza figurano fra le materie di competenza esclusiva dello Stato, il relatore BOSCIETTO, propone la formulazione di un parere non ostativo, raccomandando tuttavia il rispetto dei principi enunciati all'articolo 118, terzo comma, della Costituzione,

in merito alla disciplina di forme di coordinamento fra lo Stato e le regioni in materia di immigrazione ed ordine pubblico e sicurezza.

Conviene la Sottocommissione.

(996) Disposizioni in materia di limiti temporali alla permanenza dei magistrati presso le sezioni delle indagini preliminari, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Pisapia e Pecorella (Parere alla 2^a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore BOSCETTO riferisce sul provvedimento in titolo, proponendo la formulazione di un parere favorevole.

Concorda la Sottocommissione.

La seduta termina alle ore 9,30.

GIUSTIZIA (2^a)
Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 20 FEBBRAIO 2002

18^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Antonino Caruso, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 4^a Commissione:

(1001-B) *Conversione in legge del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, recante disposizioni urgenti per la proroga della partecipazione italiana ad operazioni militari internazionali*, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati: parere nulla osta;

alla 7^a Commissione:

(894) *Norme relative al deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico*: parere in parte favorevole con osservazioni e in parte contrario;

(1057) **ACCIARINI.** – *Norme sul deposito legale dei documenti di interesse editoriale*: parere in parte favorevole con osservazioni e in parte contrario.

FINANZE E TESORO (6^a)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 20 FEBBRAIO 2002

10^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Costa, ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alla 2^a Commissione:

Schema di decreto legislativo recante disciplina degli illeciti penali e amministrativi riguardanti le società commerciali (n. 74): osservazioni di nulla osta

alla 9^a Commissione:

(1064) Conversione in legge del decreto-legge 25 gennaio 2002, n. 4, recante disposizioni urgenti finalizzate a superare lo stato di crisi per il settore zootecnico, per la pesca e per l'agricoltura: parere favorevole con osservazioni

INDUSTRIA (10^a)
Sottocommissione per i pareri

MERCLEDÌ 20 FEBBRAIO 2002

9^a Seduta

La sottocommissione pareri, riunitasi sotto la presidenza del presidente D'Ambrosio, ha adottato la seguente deliberazione sul disegno di legge deferito:

alla 8^a Commissione:

(1000-B) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 dicembre 2001, n. 450, recante proroga di termini in materia di sospensione di procedure esecutive per particolari categorie di locatari e di copertura assicurativa per le imprese nazionali di trasporto aereo approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati: parere favorevole

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

COMMISSIONI 2^a e 13^a RIUNITE (2^a - Giustizia) (13^a - Territorio, ambiente, beni ambientali)

Giovedì 21 febbraio 2002, ore 9

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MAGNALBÒ. – Legge quadro in materia di usi civici e proprietà collettive (406).
 - PASTORE ed altri. – Nuove norme in materia di usi civici (621).
 - MANFREDI ed altri. – Usi civici (653).
 - DI SIENA ed altri. – Disposizioni in materia di riordino di usi civici (1131).
-

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Seduta congiunta con la

I Commissione (Affari costituzionali) della Camera dei deputati

Giovedì 21 febbraio 2002, ore 14,30

PROCEDURE INFORMATIVE

Comunicazioni del Ministro dell'interno sulle dichiarazioni rese in merito agli avvenimenti di Genova dello scorso luglio.

COMITATO PARITETICO DELLE COMMISSIONI

8^a (Lavori pubblici, comunicazioni)

del Senato della Repubblica

con la

IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

della Camera dei deputati

**per lo svolgimento dell'indagine conoscitiva
sulla sicurezza del trasporto aereo**

Giovedì 21 febbraio 2002, ore 14

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Giovedì 21 febbraio 2002, ore 8,30

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Interventi in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e codificazione – Legge di semplificazione 2001 (776).
- BASSANINI e AMATO. – Interventi organici in materia di qualità della regolazione, di delegificazione, semplificazione e riordino – Legge di semplificazione 2001 (184).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato (1052) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- EUFEMI. – Istituzione di un'area separata per la vicedirigenza nella pubblica amministrazione (179).

- BASSANINI e AMATO. – Norme dirette a favorire lo scambio di esperienze amministrative e l'interazione tra pubblico e privato per i dirigenti delle pubbliche amministrazioni (185).
- EUFEMI ed altri. – Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di attribuzioni e competenze della qualifica unica di vice dirigente nelle Amministrazioni dello Stato (273).
- Luigi CARUSO. – Istituzione di un'area separata per la vicedirigenza nella pubblica amministrazione (728).
- BASSANINI ed altri. – Norme in materia di riordino della dirigenza statale (1011).

III. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- CONSOLO ed altri. – Modifica della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, in materia di ordinamento delle anagrafi della popolazione residente e del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 (428).

IV. Esame congiunto dei disegni di legge:

- MARINI. – Istituzione della provincia Sibaritide-Pollino (30) (*Fatto proprio dal Gruppo Misto – componenti di opposizione, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- PASINATO ed altri. – Istituzione della provincia pedemontana di Bassano del Grappa (372).
- ZAPPACOSTA ed altri. – Istituzione della provincia di Sulmona (426).
- DEL TURCO ed altri. – Istituzione della provincia di Avezzano (707).
- FALCIER ed altri. – Istituzione della provincia della Venezia Orientale (764).
- BEVILACQUA. – Istituzione della provincia Sibaritide-Pollino (978).
- BASSO e VIVIANI. – Istituzione della provincia della Venezia Orientale (1069).
- TREMATERRA. – Istituzione della provincia di Castrovillari (1108).

V. Esame del disegno di legge:

- Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione (1094).
-

GIUSTIZIA (2^a)

Giovedì 21 febbraio 2002, ore 15

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione dei disegni di legge:

- Deputato BONITO ed altri. – Norme in materia di incompatibilità dell'esercizio della professione di avvocato (762) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- NOCCO ed altri. – Nuove norme sul contenimento del *part-time* nell'esercizio della professione forense (393).
- CONSOLO. – Norme in materia di incompatibilità dell'esercizio della professione di avvocato (423).

IN SEDE REFERENTE

I. Esame dei disegni di legge:

- PASTORE ed altri. – Disciplina delle professioni intellettuali (804).
- NANIA ed altri. – Disciplina delle professioni intellettuali (691).
- BETTAMIO ed altri. – Disciplina della professione di investigatore privato (490).
- MANZIONE. – Norme in tema di uso dei dati contenuti nei registri immobiliari (512) (*Fatto proprio dal Gruppo della Margherita-DL-L'Ulivo, ai sensi degli articoli 53, comma 3, terzo periodo e 79, comma 1, del Regolamento*).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- PASTORE ed altri. – Nuove norme in materia di trascrizione dell'azione di riduzione (620).
- CUTRUFO ed EUFEMI. – Norme contro il traffico e la vendita degli organi prelevati ai bambini (49).
- EUFEMI ed altri. – Disposizioni per la lotta alla prostituzione coatta e alla riduzione in schiavitù (62).
- GENTILE. – Modifiche agli articoli 600-*bis*, 600-*ter*, 600-*quater*, 600-*sexies*, 600-*septies* del codice penale e all'articolo 17 della legge 3 agosto 1988, n. 269, recante norme contro lo sfruttamento della prostitu-

zione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù (234).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Misure contro la tratta di persone (885) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge di iniziativa dei deputati Finocchiaro ed altri e di un disegno di legge di iniziativa governativa*).
- DE ZULUETA ed altri. – Misure contro il traffico di persone (505).
- TOIA ed altri. – Disposizioni per la lotta contro la tratta degli esseri umani (576).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto legislativo recante disciplina degli illeciti penali e amministrativi riguardanti le società commerciali (n. 74).
-

BILANCIO (5^a)

Giovedì 21 febbraio 2002, ore 9 e 15

IN SEDE CONSULTIVA

I. Seguito dell'esame degli emendamenti al disegno di legge:

- Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo (795).

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Interventi in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e codificazione – Legge di semplificazione 2001 (776).

III. Seguito dell'esame degli emendamenti al disegno di legge:

- Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro (848).
-

FINANZE E TESORO (6^a)

Giovedì 21 febbraio 2002, ore 15

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sul settore dei giochi e delle scommesse: audizione del Sindacato italiano concessionari scommesse, del Sindacato totoricevitori sportivi, del Sindacato nazionale agenzie ippiche, dell'Unione totoricevitori italiani sportivi e del direttore dell'Agenzia delle entrate.

ISTRUZIONE (7^a)

Giovedì 21 febbraio 2002, ore 15

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, degli atti:

- Schema di decreto ministeriale concernente ripartizione delle somme iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca relative a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi per l'esercizio finanziario 2002 (n. 76).
- Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca (n. 79).

IN SEDE DELIBERANTE

I. Discussione del disegno di legge:

- ACCIARINI. – Norme sul deposito legale dei documenti di interesse editoriale (1057).

II. Seguito della discussione del disegno di legge:

- Norme relative al deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico (894).

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- GUZZANTI ed altri. – Disposizioni in materia di riordino e promozione della disciplina sportiva pugilistica (491).

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sui nuovi modelli organizzativi per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali: audizione del Segretario Generale del Ministero per i beni e le attività culturali.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Giovedì 21 febbraio 2002, ore 15

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 25 gennaio 2002, n. 4, recante disposizioni urgenti finalizzate a superare lo stato di crisi per il settore zootecnico, per la pesca e per l'agricoltura (1064).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto ministeriale concernente ripartizione delle somme iscritte nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali relative a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi per l'esercizio finanziario 2002 (n. 80).

IN SEDE CONSULTIVA

Esame congiunto dei disegni di legge:

- MAGNALBÒ. – Legge quadro in materia di usi civici e proprietà collettive (406).
 - PASTORE ed altri. – Nuove norme in materia di usi civici (621).
 - MANFREDI ed altri. – Usi civici (653).
 - DI SIENA ed altri.- Disposizioni in materia di riordino di usi civici (1131).
-

INDUSTRIA (10^a)

Giovedì 21 febbraio 2002, ore 9

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, recante misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale (1125).

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Interventi in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e codificazione – Legge di semplificazione 2001 (776).
- BASSANINI e AMATO. – Interventi organici in materia di qualità della regolazione, di delegificazione, semplificazione e riordino – Legge di semplificazione 2001 (184).

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazione.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Giovedì 21 febbraio 2002, ore 15

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 94/45/CE relativa all'istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie (n. 77).

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro (848).
- STIFFONI ed altri. – Norme per la tutela dei lavori atipici (357).
- RIPAMONTI. – Norme a tutela dei lavori atipici e delega al Governo in materia di previdenza, di formazione, di coordinamento con la disciplina comunitaria e di riduzione del contenzioso in relazione alla qualificazione dei rapporti di lavoro atipici (629).
- MONTAGNINO ed altri. – Norme di tutela dei lavori «atipici» (869).

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Giovedì 21 febbraio 2002, ore 8,30

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE. – Norme a tutela dei disabili intellettivi, delle persone con sindrome di *Down* o altra disabilità genetica o portatrici di altro *handicap* e a sostegno del volontariato (3).

- TOMASSINI. – Nuove norme in tema di responsabilità professionale del personale sanitario (108).
- ALBERTI CASELLATI ed altri. – Abrogazione del comma 4 dell'articolo 15-*quater* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, inerente l'irreversibilità della scelta del medico in ordine all'esclusività del rapporto di lavoro (397).

II. Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 162 del Regolamento, dei documenti:

- MANZIONE ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle responsabilità relative alla tragedia di San Gregorio Magno e sulla esistenza di strutture prefabbricate ancora utilizzate per uso residenziale pubblico o privato (*Doc. XXII, n. 7*).
- DEMASI ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause dell'incendio sviluppatosi tra il 15 e il 16 dicembre 2001 nel comune di San Gregorio Magno (*Doc. XXII, n. 8*).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BASTIANONI. – Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati (255).
 - MULAS ed altri. – Norme in materia di riordinamento della medicina trasfusionale (379).
 - TOMASSINI. – Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati (623).
 - CARELLA. – Modifiche alla legge 4 maggio 1990, n. 107, recante disciplina per le attività trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi componenti e per la produzione di plasmaderivati (640).
 - CARELLA. – Istituzione delle banche di sangue di cordone ombelicale (658).
 - MASCIONI ed altri. – Modifiche alla legge 4 maggio 1990, n. 107, recante disciplina per le attività trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi componenti e per la produzione di plasmaderivati (660).
-

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Giovedì 21 febbraio 2002, ore 8,30 e 14,30

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Disposizioni in materia ambientale (1121) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla situazione ambientale di Porto Marghera e sulla bonifica dei siti inquinati: audizioni di rappresentanti della Federchimica.
